

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. LXXIII**  
**n. 1**

## RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE  
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI  
E DI PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI  
L'ITALIA

(Aggiornata al 30 giugno 2008)

*(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7,  
comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)*

**Predisposta di concerto con il Ministro per le politiche europee**

(RONCHI)

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 2009**  
—————



## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	5
PARTE I – <i>Il contenzioso Italia-UE. Aspetti procedurali e finanziari</i> .....	»	7
Capitolo I – Tipologie di contenzioso con l’Unione europea .....	»	9
1.1 <i>Le procedure di infrazione</i> .....	»	9
A) Procedura ex art. 226 del trattato CE .....	»	9
B) Procedura ex art. 228 del trattato CE .....	»	10
1.2 <i>Aiuti di Stato</i> .....	»	11
1.3 <i>Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia</i> .....	»	12
Capitolo II – Contenzioso Italia – Unione europea .....	»	13
2.1 <i>Evoluzione dello Stato delle procedure di infrazione</i> .....	»	13
2.2 <i>Le procedure di infrazione al 30 giugno 2008: dati di sintesi</i> .....	»	14
2.2.1 <i>Le procedure di infrazione al 30 giugno 2008: analisi per settore</i> .....	»	15
2.2.2 <i>Ripartizione dei dati per fase procedurale</i> ..	»	17
2.3 <i>Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi</i> .....	»	19
2.4 <i>Effetti finanziari procedure art. 226 TCE</i> .....	»	23
2.5 <i>Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE</i> .....	»	34
2.6 <i>Iniziative di adeguamento in itinere</i> .....	»	36
Capitolo III – Rinvii pregiudiziali alla corte di giustizia ...	»	38
3.1 <i>Rinvii pregiudiziali al 30 giugno 2008: dati di sintesi</i> .....	»	38
3.1.1 <i>Casi proposti da giudici italiani</i> .....	»	38
3.1.2 <i>Casi proposti da giudici stranieri</i> .....	»	40
Capitolo IV – Aiuti di Stato .....	»	42
4.1 <i>Contenzioso sugli aiuti di Stato al 30 giugno 2008: dati di sintesi</i> .....	»	42
4.1.1 <i>Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)</i> .....	»	42
4.1.2 <i>Casi di decisioni di recupero</i> .....	»	45
4.1.3 <i>Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia</i> ....	»	46

---

PARTE II – <i>Analisi delle procedure di infrazione</i> . . . . .	Pag.	49
<i>Capitolo I</i> – Dettaglio delle procedure per settore . . . . .	»	50
Affari economici e finanziari . . . . .	»	51
Affari esteri . . . . .	»	61
Affari interni . . . . .	»	65
Agricoltura . . . . .	»	71
Ambiente . . . . .	»	77
Appalti . . . . .	»	135
Comunicazioni . . . . .	»	163
Concorrenza e aiuti di Stato . . . . .	»	169
Energia . . . . .	»	173
Fiscalità e dogane . . . . .	»	179
Istruzione, università e ricerca . . . . .	»	209
Lavoro e affari sociali . . . . .	»	213
Libera circolazione dei capitali . . . . .	»	227
Libera circolazione delle merci . . . . .	»	231
Libera circolazione delle persone . . . . .	»	241
Libera prestazione dei servizi e stabilimento . . . . .	»	245
Pesca . . . . .	»	259
Salute . . . . .	»	267
Trasporti . . . . .	»	281
Tutela dei consumatori . . . . .	»	291



## PREMESSA

L'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, come introdotto dall'articolo 7 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere ed alla Corte dei Conti, informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti dalle seguenti tipologie di atti e procedure:

- procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia, ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento, nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
- sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
- rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
- procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

In relazione a tale adempimento, a decorrere dall'esercizio 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato provvede a monitorare l'andamento dei predetti procedimenti, ai fini della valutazione del relativo impatto sulla finanza pubblica nazionale.

Con la presente relazione, si fornisce l'aggiornamento dei relativi dati al 1° semestre 2008 (periodo 1° novembre 2007 - 30 giugno 2008), con evidenza sia dei nuovi Casi di contenzioso avviati da Bruxelles nei confronti dell'Italia, sia degli sviluppi dei procedimenti pregressi.

Nella prima parte della Relazione sono esposti, in chiave sintetica, gli elementi caratterizzanti il contenzioso con l'Unione europea, con il richiamo ai principi vigenti per le diverse tipologie di atti: procedure di infrazione, rinvii pregiudiziali, aiuti di stato. L'analisi prosegue con i dati di riepilogo dei procedimenti che riguardano l'Italia, e del relativo impatto sulla finanza pubblica.

La seconda parte della Relazione riporta le schede analitiche dei singoli casi di contenzioso, con evidenza degli eventuali oneri finanziari connessi con le iniziative di adeguamento richieste dalle Autorità comunitarie.

L'interesse suscitato dalla prima edizione della Relazione ne attesta l'importanza, quale strumento di divulgazione delle informazioni sullo stato del contenzioso con l'Unione europea e sui conseguenti possibili effetti per la finanza pubblica.

Nel rilasciare alla stampa il secondo numero, l'auspicio è di essere riusciti a coniugare, in una materia alquanto complessa, le esigenze di completezza informativa con i requisiti di chiarezza e leggibilità, che renda il documento un utile strumento di consultazione e di aggiornamento anche per una platea di non addetti ai lavori.

# **PARTE I**

## **IL CONTENZIOSO ITALIA - UE**

### **ASPETTI PROCEDURALI E FINANZIARI**



## **CAPITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA**

### **1.1 Le procedure di infrazione**

La salvaguardia dell'ordinamento giuridico comunitario è affidata, sulla base del Trattato CE (TCE), ai seguenti Organi:

- Commissione europea, che ha il compito di attivazione delle azioni nei confronti degli Stati membri responsabili, in senso lato, di violazioni degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria;
- Corte di giustizia delle Comunità europee, Tribunale di primo grado e Camere Giurisdizionali, che costituiscono gli organi propriamente giudicanti.

Le procedure di infrazione si avviano, pertanto, su iniziativa della Commissione europea che, in una prima fase, detta pre-contenziosa, svolge una serie di approfondimenti con le autorità dello Stato membro interessato per addivenire ad una soluzione della controversia.

Nel caso in cui persista la prospettata situazione di infrazione al diritto comunitario, la Commissione può proporre ricorso alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Il ricorso può dare luogo, alternativamente, ad una sentenza di accertamento della violazione, con conseguente intimazione allo Stato membro ad adottare le necessarie iniziative idonee a superare la criticità in questione, ovvero ad una sentenza che escluda la sussistenza della violazione.

Nel caso in cui, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dichiarativa della situazione di inadempimento, lo Stato non si conformi, la Commissione europea può nuovamente adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, affinché intimi nuovamente l'adempimento allo Stato membro, oltre all'eventuale comminazione di sanzioni.

#### **a) Procedura ex art. 226 del Trattato CE**

La procedura di infrazione ex art. 226 si attiva con una lettera di messa in mora dello Stato membro da parte della Commissione europea, a cui le Autorità nazionali possono replicare entro i successivi due mesi.

Nel caso in cui le risposte fornite non consentono di superare il problema, alla messa in mora segue l'adozione di un parere motivato della Commissione

europea, che reca l'invito per lo Stato membro interessato a conformarsi alle richieste della Commissione, di norma entro due mesi.

In caso di persistenza della situazione di inadempimento, la Commissione sottopone la questione alla Corte di Giustizia, la cui sentenza può, alternativamente, accertare la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato, ovvero dichiarare l'infondatezza delle contestazioni mosse dalla Commissione europea e condurre all'archiviazione del caso.

#### **b) Procedura ex art. 228 del Trattato CE**

Nell'ipotesi in cui, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia, lo Stato non si conformi al diritto comunitario, la Commissione può di nuovo ricorrere alla Corte ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, dopo aver preventivamente, e senza apprezzabili risultati, interloquito con le Autorità nazionali.

Con la procedura ex art. 228, la Corte dovrà determinare se lo Stato membro abbia adottato o meno, ed in che misura, le azioni interne necessarie ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza precedentemente emanata.

Pertanto, qualora la Corte ritenga ancora sussistente la situazione di inadempimento, potrà pronunciare una sentenza di condanna, con l'applicazione di una sanzione, consistente nel pagamento di una penalità e/o di una somma forfetaria.

## 1.2 Aiuti di Stato

Il mantenimento di un sistema di concorrenza libera e senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di assicurare la libera concorrenza, un'assegnazione efficiente delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea sul piano internazionale.

A tal fine il Trattato CE contempla una serie di norme volte "a vietare" tutte quelle misure e quelle pratiche che possono limitare o falsare la concorrenza attraverso interventi di natura privata o pubblica che favoriscano o penalizzino alcune imprese rispetto alle altre.

Tra di esse rientrano i cosiddetti Aiuti di Stato, disciplinati dagli articoli 87, 88 e 89 del Trattato CE, cioè quelle misure di aiuto pubblico alle imprese volte a rafforzarne la competitività, che possono provocare distorsioni della concorrenza e minacciare il funzionamento del mercato interno, se non adeguatamente regolamentate.

Per assicurare il rispetto di tali vincoli, l'articolo 88 del Trattato dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto è compatibile con il mercato, oppure se lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo.

Nel caso in cui venga rilevata una presunta incompatibilità, la Commissione attiva il procedimento di indagine formale ai sensi dell'art. 88 paragrafo 2 del Trattato, con l'invito per lo Stato membro a formulare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese.

Qualora, a seguito delle osservazioni presentate, la Commissione verifichi il superamento dei dubbi relativi alla compatibilità con il mercato comune, adotta una decisione che dichiara la compatibilità con il mercato comune del regime di aiuto notificato dallo Stato membro.

Viceversa, se nonostante gli ulteriori accertamenti, permane lo stato di non compatibilità con il mercato comune, la Commissione assume una «decisione negativa» disponendo la non esecuzione dell'aiuto stesso.

Qualora lo Stato non si conformi a tale decisione, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia chiedendo di emanare una sentenza che obblighi lo Stato ad ottemperare all'atto comunitario.

Lo Stato membro interessato non può, quindi, dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura sopra esposta abbia condotto ad una decisione finale.

Nel caso in cui lo Stato abbia comunque dato seguito all'aiuto, la Commissione adotta un provvedimento cautelare che si concretizza in una decisione di sospensione dell'erogazione dell'aiuto o, nei casi più gravi, di una ingiunzione di recupero dell'aiuto concesso.

### **1.3. Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia**

Il rinvio pregiudiziale viene avviato in base all'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Attraverso tale strumento il giudice nazionale, qualora reputi necessario, ai fini della decisione della controversia a lui sottoposta, acquisire una corretta interpretazione di una norma comunitaria ovvero appurarne la validità, può interpellare al riguardo la Corte di giustizia delle Comunità europee.

In tal modo viene attivamente incentivata la cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia ai fini della applicazione uniforme del diritto comunitario in tutta l'Unione europea.

L'iniziativa del rinvio pregiudiziale può essere assunta dal giudice stesso ovvero dalle parti o dal pubblico ministero. Nel caso in cui la questione pregiudiziale venga sollevata nell'ambito di una controversia di fronte ad un giudice di ultima istanza (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.), quest'ultimo è obbligato ad eseguire il rinvio in oggetto, mentre il giudice non di ultima istanza può scegliere facoltativamente se esperire o no tale rinvio.

La controversia pendente di fronte alla giurisdizione nazionale rimane sospesa fino a quando la Corte di giustizia non si pronuncia.



## **CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA**

### **2.1 Evoluzione dello stato delle procedure di infrazione**

Sulla base delle decisioni assunte il 26 giugno 2008 dal collegio dei Commissari che si occupa del precontenzioso e contenzioso tra gli Stati membri e l'Unione europea, il numero delle procedure d'infrazione attive nei confronti dell'Italia ammonta a 176 casi, di cui 150 riguardano contestazioni sulla violazione del diritto comunitario (VDC) e 26 attengono a censure per la mancata attuazione di norme comunitarie (MA).

Si ricorda che nel caso di "Violazione del diritto comunitario", la Commissione europea contesta norme o comportamenti nazionali che si pongono in aperto contrasto con disposizioni comunitarie.

Nel caso invece di "Mancata Attuazione di norme comunitarie" ci si riferisce al mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie. In questi casi, infatti, viene contestata l'assenza di disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative che l'Italia avrebbe dovuto adottare entro i tempi stabiliti per conformarsi alle disposizioni comunitarie.


Ciò premesso, si evidenzia che, rispetto alla situazione del contenzioso risultante al 31 ottobre 2007 (che contava 223 procedure di infrazione contro l'Italia), i dati al 30 giugno 2008 fanno registrare un netto miglioramento, con una riduzione complessiva di 47 casi.

## 2.2 Le procedure di infrazione al 30 giugno 2008: dati di sintesi

L'analisi dei dati al 30 giugno 2008 fa emergere che la quasi totalità delle 176 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia risultano attualmente nella fase pre-contenziosa, ossia nel corso dell'iter previsto dall'articolo 226 del Trattato CE, mentre solo 13 sono nella fase contenziosa vera e propria ex art. 228 TCE, come di seguito evidenziato.

### Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio della procedura e tipologia di violazione. (dati al 30 giugno 2008)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 226 TCE	Articolo 228 TCE	Totali
Violazione del diritto comunitario	138	12	150
Mancata attuazione di direttive	25	1	26
<b>Totali</b>	<b>163</b>	<b>13</b>	<b>176</b>




**2.2.1 Le procedure di infrazione al 30 giugno 2008: analisi per settore**

I settori maggiormente interessati dal contenzioso Italia-UE sono: Ambiente (50 casi), Fiscalità e dogane (24), Appalti (22), come evidenziato nella tabella seguente, che riporta i dati sulla ripartizione settoriale delle procedure di infrazione attualmente in itinere.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b>				
<b>Articolazione per settori</b>				
(Dati al 30 giugno 2008)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	5	1	6	3,4
Affari interni	0	3	3	1,7
Ambiente	4	46	50	28,4
Appalti	0	22	22	12,5
Energia	0	4	4	2,3
Fiscalità e dogane	2	22	24	13,6
Lavoro e affari sociali	2	8	10	5,7
Libera circolazione merci	0	8	8	4,5
Libera prestazione servizi	1	9	10	5,7
Salute	7	4	11	6,3
Trasporti	2	5	7	4,0
Vari settori*	3	18	21	11,9
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>150</b>	<b>176</b>	<b>100</b>

\* L'aggregato Vari settori comprende: Affari esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione di capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

L'analisi conferma, per la maggior parte dei settori, la netta prevalenza delle controversie per presunte violazioni al diritto comunitario, rispetto alle contestazioni per il mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive UE. Di seguito si prospetta l'evidenza grafica relativa all'articolazione per settore.



### **2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale**

L'iter delle procedure di infrazione si articola in una serie di fasi legate da specifici nessi di propedeuticità. Per completezza se ne riportano gli elementi di sintesi:


- messa in mora: è l'atto iniziale con cui la Commissione rileva la violazione di una norma comunitaria;
- messa in mora complementare: è un atto che segue alla messa in mora e che individua un nuovo profilo di violazione del diritto comunitario rispetto al precedente;
- parere motivato: si ha quando lo Stato membro non risponde nei tempi indicati dalla lettera di messa in mora, oppure risponde in maniera non esaustiva. In tale caso, la Commissione pone un nuovo termine per porre rimedio all'inadempimento contestato;
- parere motivato complementare: con tale parere vengono rilevati nuovi profili di violazione rispetto al precedente parere motivato;
- ricorso: si ha quando la Commissione rilevando il mancato adeguamento dello Stato Membro, propone ricorso alla Corte di giustizia delle CE;
- sentenza: nel caso di sentenza ex art. 226 del TCE la Corte di giustizia delle CE accerta formalmente l'inosservanza da parte dello Stato membro al diritto comunitario. In caso di sentenza ex art. 228 del TCE si riconosce che lo Stato non si è conformato alla sentenza ex art. 226 TCE e può prevedersi il pagamento di una sanzione.

Ciò premesso, si evidenzia che la maggior parte delle procedure in itinere al 30 giugno 2008 si colloca nella fase della Messa in Mora ex art. 226, seguite da quelle in fase di Parere Motivato ex art. 226 TCE. Inoltre, 24 procedure sono giunte a ricorso davanti alla Corte di Giustizia e, di queste, 23 attengono all'art. 226 e soltanto 1 all'art. 228 TCE.

Nell'ambito dei 58 casi di procedure ferme allo stadio di Parere motivato, sono stati inclusi anche n. 14 casi di "decisioni di ricorso" rappresentati da procedure in ordine alle quali la Commissione, avendo già emanato un Parere motivato, è in procinto di formalizzare un rituale ricorso alla Corte di giustizia.

La Corte si è, al momento, pronunciata su 15 cause (sentenze), tutte attinenti allo stadio pre-contenzioso ex art. 226.

<b>Procedure di Infrazione Italia - UE</b> <b>Ripartizione per Fasi</b> (Dati al 30 giugno 2008)							
Stadio della Procedura	Fase della procedura						
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 226 TCE	67	4	53	1	23	15	163
Articolo 228 TCE	6	1	5	0	1	0	13
<b>Totali</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>176</b>



### **2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi**

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 228 TCE.

Infatti, sia che si tratti di Violazione o di Mancata Attuazione, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione possono concludersi, in ultima istanza, persistendo la situazione di inadempimento, in una condanna inflitta dalla Corte di giustizia, che può prevedere anche il pagamento di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, in connessione con l'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

Si tratta, in particolare, di spese connesse alla realizzazione delle opere e/o delle iniziative necessarie per dare corso alle decisioni comunitarie, ovvero dei costi di eventuali contenziosi con i terzi. E' inoltre possibile che l'adeguamento alle decisioni comunitarie comporti minori entrate per l'Erario, a seguito di modifiche da apportare alla normativa fiscale.

Alcune tipologie di procedure sono suscettibili di produrre effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti, a titolo esemplificativo, da un aumento della pressione fiscale, oppure dall'introduzione di regimi sanzionatori a carico del settore privato per infrazioni di disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

Altre procedure di infrazione non comportano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, trattandosi in genere di richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, ovvero a questioni di tipo interpretativo.

Sulla base di tali elementi, l'analisi delle procedure di infrazione in itinere ha portato alla classificazione tra procedure per le quali si ipotizzano effetti finanziari, e procedure per le quali non si intravedono conseguenze di carattere finanziario nel breve/medio periodo.

La valutazione dell'impatto finanziario è limitata al breve/medio periodo, nel presupposto che non si pervenga alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia a causa di un persistente inadempimento dell'Italia anche in presenza di una sentenza di condanna.


Di seguito sono, riepilogati, in primo luogo, i risultati dell'analisi di impatto finanziario delle procedure attualmente in itinere, rispetto alle quali sono state evidenziate le possibili conseguenze in termini di spese a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici.

In secondo luogo, viene evidenziata la ripartizione per settori di riferimento dei casi di contenzioso tra l'Italia e l'Unione Europea, aventi effetti per la finanza pubblica.



**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Classificazione per tipologia di impatto finanziario**  
 Dati al 30 giugno 2008

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	11
Minori entrate erariali	7
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	7
Spese di personale e previdenziali	1
Spese impianti telecomunicazione	1
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento direttive	2
<b>TOTALI</b>	<b>43</b>



<b>Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario nel breve/medio periodo (Dati al 30 giugno 2008)</b>			
<b>SETTORE</b>	<b>Procedure ex 226 TCE</b>	<b>Procedure ex 228 TCE</b>	<b>Totale</b>
Affari economici e finanziari	-	-	-
Affari esteri	1	-	1
Affari interni	1	-	1
Agricoltura	-	-	-
Ambiente	4	3	7
Appalti	6	-	6
Comunicazioni	1	-	1
Concorrenza e aiuti di stato	-	2	2
Energia	1	-	1
Fiscalità e dogane	16	-	16
Giustizia	-	-	-
Istruzione, università e ricerca	-	-	-
Lavoro e affari sociali	-	1	1
Libera circolazione dei capitali	-	-	-
Libera circolazione delle merci	-	-	-
Libera circolazione delle persone	1	-	1
Libera prestazione dei servizi	-	-	-
Pesca	4	-	4
Salute	1	-	1
Trasporti	1	-	1
Tutela dei consumatori	-	-	-
<b>Totali</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>43</b>

## 2.4 Effetti finanziari procedure art. 226 TCE

Come si è visto in precedenza, la maggior parte delle procedure di infrazione che riguardano l'Italia si trovano nella fase dell'art. 226 del Trattato. Ai fini della valutazione del loro eventuale impatto sulla finanza pubblica, sono stati analizzati i possibili oneri indiretti scaturenti dalle misure necessarie per superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea.

Di seguito vengono riportati, per ciascun settore di riferimento, dei prospetti riepilogativi che evidenziano le procedure da cui si ritiene possano scaturire, nel breve-medio periodo, oneri finanziari per il bilancio pubblico.

### Settore Affari Esteri

Per quanto riguarda il settore in oggetto, la Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE “Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”, può comportare un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto l'eliminazione, richiesta dalla Commissione, del contributo a carico degli utenti a fronte del servizio di rilascio visti per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'UE, farebbe gravare interamente a carico del bilancio dello Stato le attuali spese sostenute per l'espletamento del servizio stesso.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Affari Esteri</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>N. 2007/2281 (Scheda n. 1)</b>  Esternalizzazione di parte della procedura vista e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	Violazione direttiva 2004/38/CE	Messa in Mora ex 226 TCE	Spese amministrative

Settore Affari Interni

Per quanto riguarda il settore in oggetto, la Procedura di infrazione n. 2008/2035 – ex art. 226 TCE - “Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo”, può comportare un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, in quanto le sanzioni che lo Stato italiano dovrebbe adottare in adeguamento alla normativa comunitaria sarebbero, per lo più, di carattere amministrativo pecuniario, con conseguente aumento del gettito erariale.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Affari Interni</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase della procedura</b>	<b>Tipologia di impatto</b>
<b>N. 2008/2035 (Scheda n. 1)</b>  Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo	Violazione Reg. 1781/2006	Messa in Mora ex 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Ambiente

Per il settore ambiente sono ipotizzabili oneri per la finanza pubblica derivanti dalle misure compensative richieste dalla Commissione europea a fronte delle iniziative aventi incidenza ambientale dannosa, quali ad esempio la messa a norma di taluni impianti di depurazione delle acque.

La tabella che segue evidenzia, in particolare, le procedure da cui si ritiene possano scaturire oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione, in

relazione alle iniziative da assumere, in tre specifici casi, ai fini dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia ambientale.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Ambiente</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
<b>2007/2195 (Scheda n. 8)</b> Nuove discariche in Campania	Violazione Direttiva 2006/12/CE	Ricorso Corte di giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali
<b>2001/4156 (Scheda n. 43)</b> Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Sentenza Corte giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali
<b>2000/5152 (Scheda n. 44)</b> Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali.
<b>N. 1998/2346 (Scheda n. 50)</b> Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Violazione Direttiva 92/43/CEE	Messa in Mora complementare ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali

### Settore Appalti

Con riferimento al settore degli Appalti pubblici, anch'esso largamente coinvolto nel contenzioso comunitario, la Commissione contesta le modalità di affidamento degli appalti stessi, effettuate da Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali. Si tratta in molti casi di affidamenti diretti di attività di gestione di servizi pubblici, effettuata in assenza di procedure concorsuali nella scelta del soggetto attuatore del servizio, con conseguente violazione delle direttive in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, le quali sanciscono il principio di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

In presenza di tali circostanze, l'ente territoriale accusato di violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti dovrà, in caso di soccombenza, annullare il contratto in corso ed indire un nuovo procedimento di aggiudicazione nel rispetto delle regole di concorrenza e

trasparenza amministrativa, sostenendo sia i costi relativi all'indizione di tale procedura concorsuale, sia quelli necessari per resistere ai possibili ricorsi presentati dalle società attualmente affidatarie dei servizi.

<b>Procedure di Infrazione Italia - UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Appalti</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>N. 2007/4562 (Scheda n. 3)</b> Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla "TRA.SCO PONTINIA srl"	Violazione direttiva 2004/18/CE Artt. 43 e 49 TCE.	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
<b>N. 2007/4440 (Scheda n. 6)</b> Affidamento servizi alla gestione di farmacie comunali	Violazione direttiva 92/50/CE – Direttiva 2004/18/CE	Messa in Mora art. 226 TCE	Spese amministrative
<b>N. 2007/4376 (Scheda n. 7)</b> Affidamento servizio rifiuti urbani Comune di Rocca Priora	Violazione direttiva 2004/18/CE Artt. 43 e 49 TCE.	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
<b>2006/4496 (Scheda n. 10)</b> Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
<b>N. 2005/2336 (Scheda n. 15)</b> Affidamento servizi informatici Regione Puglia	Violazione Direttiva 92/50/CEE e 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
<b>N. 2004/4963 (Scheda n. 16)</b> Affidamento concessione di lavori Comune di L'Aquila	Violazione Direttiva 93/37/CEE	Ricorso alla Corte di Giustizia	Minori spese

### Settore Comunicazioni

Per il settore comunicazioni, l'unica procedura avente un impatto finanziario indiretto è la 2006/2114, riguardante la contestazione in ordine alla mancanza di evidenza, sul numero unico di emergenza 112, delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

La Commissione Europea ha contestato all'Italia la mancata adozione di un efficiente apparato di reti e servizi di comunicazione elettronica, tali da consentire alle autorità incaricate dei servizi di soccorso l'esatta ubicazione del chiamante.

L'adeguamento ai rilievi della Commissione comporta, pertanto, che le infrastrutture tecnologiche TLC vengano sottoposte ai richiesti aggiornamenti, con conseguente incidenza delle relative spese sul gestore della rete di telecomunicazione, con possibili ricadute anche per il bilancio dello Stato.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Comunicazioni</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2114 (Scheda n. 3) Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Spese per impianti TLC

### Settore Energia

Per il settore in esame, l'unica procedura implicante effetti finanziari sul bilancio dello Stato è rappresentata dalla n. 2006/2378 che riguarda l'adeguamento alla Direttiva 2002/91/CE concernente il rendimento energetico nell'edilizia, con conseguente assunzione, a carico del bilancio dello Stato, delle spese connesse a tale intervento.

In particolare, l'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 stabilisce, a titolo di copertura finanziaria della richiesta attuazione, che ad essa si provvederà mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, alle quali si provvederà mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 119, lettera a) della legge 24 agosto 2004 n. 239.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Energia (Dati al 30 giugno 2008)</b>			
<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase della procedura</b>	<b>Tipologia di impatto</b>
<b>N. 2006/2378 (Scheda n. 3)</b> Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	Incompleta trasposizione direttiva 2002/91/CE	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese recepimento direttiva comunitaria

### Settore Fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore delle imposte e tasse concernono, in molti casi, la richiesta di estensione di agevolazioni ed esenzioni già previste dalla normativa interna per particolari categorie di contribuenti. In altri casi, si contesta l'applicazione di imposte contrarie alla normativa comunitaria, di cui si chiede la restituzione ai contribuenti.

Il superamento di tali tipologie di infrazioni potrebbe comportare un onere a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate per diminuzione del gettito fiscale, nonché di oneri diretti per le restituzioni dovute alle società interessate.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione di disposizioni in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie", dalle quali possono derivare oneri per il bilancio statale anche in termini di interessi moratori.

Nel prospetto che segue vengono sintetizzate le procedure attualmente in itinere, dalle quali è presumibile attendersi un impatto per la finanza pubblica.



<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase della procedura</b>	<b>Tipologia di impatto</b>
<b>N. 2007/4575 (Scheda n. 3)</b> Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
<b>N. 2007/2270 (Scheda n. 4)</b> Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	Violazione Regolamento 1150/2000	Messa in mora ex 226 TCE	Versamento di risorse proprie UE
<b>N. 2006/5040 (Scheda n. 5)</b> Restrizione al diritto di detrazione dell'IVA per servizi alberghieri e di ristorazione	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
<b>N. 2006/4250 (Scheda n. 6)</b> Esenzione IVA per i servizi educativi	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
<b>N. 2006/4094 (Scheda n. 7)</b> Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	Violazione art. 56 TCE e art. 40 Accordo SEE	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
<b>N. 2006/2266 (Scheda n. 9)</b> Mancato rispetto obbligazioni doganali operazioni transito TIR	Violazione del Regolamento CE n. 1150/2000	Ricorso alla Corte di giustizia	Versamento di risorse proprie UE
<b>N. 2006/2227 (Scheda n. 10)</b> Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002	Violazione della Direttiva 2006/112/CE	Ricorso alla Corte di giustizia	Maggiori entrate erariali
<b>N. 2005/4047 (Scheda n. 12)</b> Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali
<b>N. 2005/2117 (Scheda n. 13)</b> Riscossione a posteriori dei dazi – accredito risorse proprie	Violazione Reg. 1552/89; 1150/2000; 2913/92	Parere Motivato ex art. 227 TCE	Versamento risorse proprie
<b>N. 2004/4350 (Scheda n. 15)</b> Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del trattato e dell'Accordo SEE	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali

<b>N. 2003/4826 (Scheda n. 17)</b> Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione art. 10 TCE del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 2003/2241 (Scheda n. 20)</b> Interessi su pagamenti effettuati in ritardo in regime di transito (carnet – TIR)	Violazione del Regolamento 1552/89 (CEE – Euratom)	Ricorso alla Corte di Giustizia -	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 2003/2182 (Scheda n. 21)</b> Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Ricorso Corte Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 2003/2156 (Scheda n. 22)</b> Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto	Violazione Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e artt. 249 e 10 del Trattato	Sentenza Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 2002/4662 (Scheda n. 23)</b> Legge regionale siciliana n. 2/2002. Tributo ambientale gasdotti	Violazione degli artt. 23 25, 26 e 133 TCE	Sentenza Corte di Giustizia	Minori entrate erariali
<b>N. 1985/0404 (Scheda n. 24)</b> Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	Violazione ai Regolamenti CE nn. 2913/92 e 1552/89	Ricorso Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE

### Settore Libera circolazione delle persone

Il settore prevede una procedura di infrazione dovuta al mancato recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al fine di superare il contenzioso con l'Unione europea, è stato adottato il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che ha recepito la predetta Direttiva nell'ordinamento giuridico italiano. Tale decreto ha previsto, tra l'altro, che gli oneri necessari all'attuazione della Direttiva stessa, ammontanti a 14,5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2007, sono da imputarsi al Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183.

<b>Procedure di Infrazione Italia - UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Libera circolazione delle persone</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>2006//0461 (Scheda n. 2)</b> Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE	Mancato recepimento della Direttiva 2004/38/CE	Parere Motivato ex 226 TCE	Spese recepimento di direttive comunitarie

### Settore Pesca

Tutte le procedure del settore comportano effetti finanziari sul bilancio dello Stato, rappresentati dall'aumento delle entrate per l'eventuale introduzione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, di sanzioni amministrative pecuniarie finalizzate a garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia di pesca.

<b>Procedure di Infrazione Italia - UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Pesca</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>N. 2007/2284 (Scheda n. 1)</b> Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca	Violazione Reg. CEE 2847/93, 2371/2002 e 643/2007	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Maggiori entrate
<b>N. 2004/2225 (Scheda n. 2)</b> Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Violazione Reg. CE 2371/2002 e Reg. CE 2244/2003	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
<b>N. 2001/2118 (Scheda n. 3)</b> Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000	Violazione Reg. CE 2847/93	Sentenza ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
<b>N. 1992/5006 (Scheda n. 4)</b> Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Violazione Reg. CEE 2241/87 e Reg. CEE 2847/93	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Salute

Relativamente al settore salute, soltanto la procedura n. 2007/2443 presenta una incidenza potenziale sul bilancio dello Stato. Essa ha per oggetto la contestazione relativa all'assenza, nell'ambito dell'ordinamento italiano, di sanzioni penali ed amministrative a garanzia del rispetto delle norme comunitarie in materia di precursori di droghe e del commercio degli stessi precursori tra la comunità ed i paesi terzi.

L'adeguamento del sistema giuridico italiano ai rilievi della Commissione comporta effetti finanziari positivi, a favore del bilancio dello Stato, relativamente alla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto l'applicazione delle stesse determina un aumento del gettito erariale.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Salute</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase della procedura</b>	<b>Tipologia di impatto</b>
<b>N. 2007/2443 (Scheda n. 4)</b> Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi	Violazione Regolamenti 273/2004; 111/2005	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Trasporti

Per il settore trasporti, l'unica procedura che presenta un impatto finanziario è la 2008/2097, riguardante la contestazione sulla attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario.

La Commissione Europea ha contestato all'Italia la mancata adozione di un sistema tale da garantire, in conformità alla normativa comunitaria, l'effettiva indipendenza della società "Rete Ferroviaria Italiana Spa" dal gruppo Ferrovie dello Stato.

L'adeguamento ai rilievi della Commissione comporta, di conseguenza, l'attribuzione di poteri sanzionatori, anche di natura amministrativa pecuniaria,

al Ministero dei Trasporti, inteso come autorità di regolamentazione con il compito di garantire detta indipendenza. Dalla previsione di tali sanzioni pecuniarie deriva un possibile aumento del gettito erariale.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Trasporti</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase della procedura</b>	<b>Tipologia di impatto</b>
<b>N. 2008/2097 (Scheda n. 1)</b> Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	Violazione Direttiva 91/440 CEE ; Direttiva 2001/14/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

## **2.5 Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE**

Sul totale delle 176 procedure aperte nei confronti dell'Italia, 13 casi hanno già avuto una sentenza sfavorevole della Corte di Giustizia CE (ex art. 226 del Trattato CE) e si trovano nella fase procedurale ex articolo 228 del Trattato CE che, in ultima istanza, porta al secondo deferimento avanti alla Corte ed alla eventuale condanna con comminazione di sanzioni.

I settori economici interessati dalle procedure ex art. 228 con ricadute finanziarie sono l'Ambiente con tre procedure, nonché Lavoro/Affari Sociali con una sola procedura e Concorrenza/Aiuti di Stato con due procedure.

### Ambiente

Per l'ambiente, il contenzioso riguarda tre casi in cui la Commissione contesta la violazione della direttiva sui rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE:

- ✓ Procedura n. 1998/4802 - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);
- ✓ Procedura n. 1999/4797 - Discarica di rifiuti Rodano (MI);
- ✓ Procedura n. 2000/4554 - Discarica di rifiuti Campolungo (AP).

Oltre ai costi relativi alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle discariche suddette, ulteriori costi potrebbero derivare dall'eventualità di sanzioni comminate dalla Corte di Giustizia, nel caso di ulteriore persistenza delle violazioni.

### Settore Lavoro e Affari Sociali.

Relativamente al settore Lavoro e Affari Sociali, l'unica vertenza implicante effetti finanziari è la n. 2002/4888. In riferimento a tale procedura, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato l'Italia, ex art. 226 TCE, vincolata all'obbligo di riconoscere, ai fini del computo dell'anzianità di servizio e della valutazione dell'esperienza professionale del lavoratore, l'attività lavorativa analoga esercitata da questi in altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'ottemperanza all'obbligo suddetto comporta per il bilancio dello Stato un onere finanziario che determina l'incremento delle spese aventi ad oggetto l'erogazione dei trattamenti previdenziali.

Settore Concorrenza ed Aiuti di Stato

Per entrambe le procedure riguardanti il settore in esame (n. 2006/2456 e 2007/2229), le Autorità comunitarie hanno chiesto il recupero degli aiuti indebitamente erogati. Pertanto, si registra un effetto positivo sul bilancio dello Stato in termini di maggiore entrata.

Per i predetti casi, vengono forniti, nella tabella che segue, gli elementi di sintesi.

<b>Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE</b> <b>Analisi di Impatto finanziario</b> (Dati al 30 giugno 2008)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di Impatto
<b>Scheda n. 1 Concorrenza N. 2007/ 2229</b> Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori Entrate erariali
<b>Scheda n. 2 Concorrenza N. 2006/2456</b> Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico	Recupero agevolazioni fiscali	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori Entrate erariali
<b>Scheda n. 10 Lavoro N. 2002/4888 Rifiuto di</b> Riconoscere la rilevanza del servizio prestato all'estero per il reclutamento dei docenti	Violazione art. 39 TCE e Regolamento CEE 1612/1968 (libera circolazione lavoratori)	Messa in Mora compl. ex art. 228 TCE	Spese di personale e previdenziali
<b>Scheda n. 46 Ambiente N. 2000/4554</b> Discarica di rifiuti Campolungo (AP)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
<b>Scheda n. 47 Ambiente N. 1999/4797</b> Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
<b>Scheda n. 49 Ambiente N. 1998/4802</b> Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali

## 2.6 Iniziative di adeguamento in itinere

Come per il trascorso esercizio, anche nel 2008, al fine di superare alcune procedure di infrazione particolarmente critiche, è stato adottato il Decreto Legge 8 aprile 2008 n. 59, cosiddetto “Decreto salva infrazioni”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della Legge 6 giugno 2008 n. 101, attraverso il quale si intende ovviare a 26 casi specifici di contenzioso, come riportato nella tabella che segue.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Lista procedure oggetto del D.L. Salvainfrazioni</b> (dati al 30 giugno 2008)		
<b>Estremi procedura</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Fase della procedura</b>
P.I. 2007/2284	Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e nel controllo della sua pesca	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2007/2179	Direttiva 1999/22/CE sugli zoo	Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2007/2110 P.I. 2005/2240 P.I. 2004/4303	Mancata conformità della normativa e della prassi riguardante l’inserimento e la durata della pubblicità nei programmi televisivi	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2007/0421	Procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie	Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2007/0417	Mancato recepimento della Direttiva n. 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone	Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2006/4264	Appalti pubblici di servizi – possibilità di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione ed alle condizioni di lavoro	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P.I. 2006/2419	Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS	Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2005/5086	Associazione Altro-consumo contro Repubblica Italiana (Legge Gasparri)	Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2005/2358	Attuazione della Direttiva n. 2000/43/CE - Parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica	Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2004/2225	Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE
P.I. 2004/2144	Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di nave battente bandiera italiana	Ricorso ex art. 226 del TCE
P.I. 2004/0059	Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE	Parere Motivato ex art. 228 del Trattato CE
P.I. 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	Sentenza ex art. 226 TCE
P.I. 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	Sentenza ex art. 226 TCE
P.I. 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	Messa in mora ex art. 228 TCE
P.I. 2002/4888	Mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in scuole straniere con asserita violazione degli artt. 10 e 39 del Trattato CE e dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori	Messa in mora complementare ex art. 228 TCE
P.I. 2001/5171	Recupero extragiudiziale dei crediti	Messa in mora ex art. 228 TCE
P.I. 2001/2118	Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000	Sentenza ex art. 226 TCE
P.I. 2000/4196	Non conformità agli artt. 43 e 49 di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati	Sentenza ex art. 226 TCE
P.I. 1999/5352	Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04	Messa in mora ex art. 228 TCE
P.I. 1992/5006	Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Ricorso ex art. 226 TCE

## **CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA**

### **3.1 Rinvii pregiudiziali al 30 giugno 2008: dati di sintesi**

Come già evidenziato, la Corte di giustizia può essere chiamata a decidere, su richiesta dei giudici nazionali, su questioni attinenti l'interpretazione del diritto comunitario e la corretta attuazione delle disposizioni UE da parte degli Stati membri. Pertanto, fa parte dell'analisi di impatto finanziario del contenzioso con l'Unione europea la disamina delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia in esito ai predetti ricorsi. In tale contesto, sono state esaminate 17 sentenze della Corte relative al I semestre 2008, riguardanti i rinvii pregiudiziali ex art. 234 del TCE.

I 17 casi esaminati, si distinguono in procedure attivate a seguito di rinvio effettuato da un organo giurisdizionale italiano e procedure attivate in conseguenza di rinvio da parte di un giudice straniero. Relativamente a queste ultime lo Stato italiano è semplicemente intervenuto senza assumere l'iniziativa del rinvio stesso.

#### **3.1.1 Casi proposti da giudici italiani**

Dei 17 casi complessivi, 10 riguardano questioni sollevate da giudici italiani, di cui: 6 cause riguardano il settore Fiscalità e Dogane, 2 cause attengono al settore del Lavoro e Affari Sociali, 1 causa è del settore Comunicazioni, mentre un'altra causa appartenente al settore Trasporti è stata cancellata dal ruolo su disposizione del Presidente della Settima Sezione della Corte.

Per quanto attiene alla rilevazione degli effetti finanziari per le sentenze relative ai rinvii promossi da giudici italiani, emerge quanto segue:

- i contenziosi dal n. C-128/07 a C-131/07 (riuniti in unica causa) proposti dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, riguardante l'interpretazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE e della direttiva 79/7/CEE "Incentivi fiscali sul Trattamento di fine rapporto per agevolare l'esodo dei lavoratori", potrebbero comportare un impatto finanziario in relazione alle misure volte ad eliminare discriminazioni incompatibili con il diritto comunitario applicate tra uomini e donne per il trattamento di fine rapporto di lavoro;
- la causa n. C-296/06 riguardante la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo del Lazio (ricorrente Telecom Italia Spa e convenuti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Comunicazioni) per l'interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/13/CE,

relativa ad una “Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione”, potrebbe comportare oneri finanziari per il bilancio dello Stato in caso di restituzione del pagamento del canone da versare agli operatori titolari di servizi di telecomunicazione.

Nel prospetto che segue sono evidenziati gli elementi salienti dei rinvii pregiudiziali portati a sentenza dalla Corte di giustizia nel I semestre 2008.

<b>Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici italiani</b>  <b>(Dati al 30 giugno 2008)</b>		
<b>Estremi sentenza</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Tipologia di impatto</b>
Ordinanza del 16.01.2008 Cause da C-128/07 a 131/07	Interpretazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE e della direttiva 79/7/CEE. Applicabilità del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Vantaggio fiscale concesso a lavoratori ad una età differente a seconda del sesso	Oneri per trattamento fiscale di fine rapporto
Sentenza del 31.1.2008 Causa C-380/05	Interpretazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle Direttiva quadro n. 2002/20/CE e 2002/21/CE sul regime autorizzatorio del sistema radiotelevisivo	NO
Sentenza del 21.02.2008 Causa C-425/06	Applicazione della Sesta direttiva IVA – n. 77/388/CEE Artt. 11, parte A, n. 1 lett. a), e 13 parte B, lett. a) e d). Applicazione dell'IVA in contratti di locazione finanziaria	NO
Sentenza del 21.02.2008 Causa C-296/06	Interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE relativa alla disciplina in materia di autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni	Oneri per rimborso canone a carico del bilancio dello Stato
Sentenza del 28.02.2008 Causa C-263/06	Interpretazione dell'art. 147 del Reg. CEE della Commissione del 2 luglio 1993 n. 2454 – Diritto doganale comunitario – Base di calcolo per determinare l'applicazione di dazi antidumping	NO
Ordinanza di irreceivibilità del 11.03.2008 Causa C-467/06	Interpretazione degli artt. 43 e 49, 82, 86 e 87 del TCE. Affidamento di servizi pubblici e gestione di pubbliche infrastrutture da parte di uno Stato Membro	Causa cancellata

Sentenza del 13.03.2008 Causa C-78/07	Interpretazione degli artt. 17 e 18 del Reg. CE del Consiglio n. 950/97. Facoltà degli Stati Membri di concedere indennità compensativa all'imprenditore agricolo e rifiuto del pagamento in caso di riscossione di una pensione di anzianità	NO
Sentenza del 3.04.2008 Causa C- 230/06	Interpretazione dell'art. 11 bis del Reg. CEE della Commissione 1062/87 e dell'art. 215 n. 1 del Reg. CEE del Consiglio 2913/92 – Competenza dello Stato Membro alla riscossione di obbligazioni doganali	NO
Sentenza dell'8.5.2008 Causa C- 95/07 e 96/07	Interpretazione dell'art. 17, 18 n. 1 lett. d), 21 n. 1 e 22 della sesta direttiva del Consiglio IVA n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri per imposte sulla cifra di affari	NO
Sentenza del 22.5.2008 Causa C- 162/07	Interpretazione dell'art. 4 n. 4 secondo comma della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE. Sesta direttiva IVA società madri e società controllate, attuazione da parte dello Stato membro del regime del soggetto passivo unico	NO

### **3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri**

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai casi di pregiudiziali straniere, sussistono allo stato complessivamente 7 casi di cui 3 per il settore Lavoro e Affari Sociali, 1 nel settore Giustizia, 1 nel settore Agricoltura e 2 per la materia delle Comunicazioni.

Per tali tipologie di sentenze, il cui elenco è riportato nel sottostante prospetto, non è stata rinvenuta almeno nel breve-medio periodo una incidenza sulla finanza pubblica nazionale.

**Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia  
Casi proposti da Giudici stranieri**

(Dati al 30 giugno 2008)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 21.02.2008 Causa C-426/05	Interpretazione degli artt. 4 n. 1 e 16 n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE. Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica	NO
Sentenza del 21.02.2008 Causa C-507/06	Interpretazione dell'art. 72 del Reg. (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 Applicazione dei regimi di sicurezza sociale per la cura dei figli	NO
Sentenza del 26.02.2008 Causa C-506/06	Interpretazione art. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 92/85/CEE. Sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	NO
Sentenza del 3.04.2008 Causa C-306/06	Interpretazione Articolo 3, n. 1, lett. c), sub ii) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/35/CE. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (pagamenti eseguiti con bonifico bancario - eventuale mora del debitore)	NO
Sentenza del 10.04.2008 Causa C-102/07	Interpretazione art. 3 n. 1 lett.b) e c) della direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa	NO
Sentenza dell'8.5.2008 Causa C-23/06 a C-36/06	Interpretazione dell'art. 15 del Reg. CE del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero contenuto in prodotti trasformati esportabili	NO
Sentenza del 22.05.2008 Causa C-499/06	Interpretazione art. 18 del TCE. Pensione d'invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione	NO

## **CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO**

### **4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 30 giugno 2008: dati di sintesi**

Per quanto riguarda il contenzioso sugli aiuti di stato, al 30 giugno 2008 si registrano complessivamente 52 casi per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2 del Trattato CE.

In relazione allo stadio in cui si colloca la procedura, possiamo distinguere i predetti casi di contenzioso in 4 macro categorie:

- aiuti per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'Art. 88, par. 2 del Trattato CE;
- aiuti già oggetto di decisioni di recupero della Commissione, attualmente pendenti;
- casi per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero;
- casi per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero.

#### **4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)**

La prima categoria contempla 32 casi nei quali la procedura è allo stadio iniziale della fase di istruttoria condotta dalla Commissione europea. Tale istruttoria contempla anche una serie di contatti con le Amministrazioni nazionali interessate per acquisire chiarimenti ed informazioni necessarie per la decisione della Commissione.

Nel prospetto che segue viene riportato l'elenco dei procedimenti di indagine in essere alla data del 30 giugno 2008. Da tale prospetto emerge che per la quasi totalità dei casi è in corso la fase di istruttoria, mentre sono in procinto di definizione i seguenti casi:

- aiuto n. C/61/2003 (Legge aeronautica n. 808/85) la Commissione, a seguito dei chiarimenti inviati dalle autorità italiane, ha assunto una decisione che considera superato il problema, anche se condizionata all'effettivo recupero dei prestiti;

- aiuto C-49/2006 (Poste Italiane – Bancoposta remunerazione per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio postale), la Commissione ha in preparazione una decisione positiva;
- aiuto n. C 42/2006 (Poste Italiane – Bancoposta: remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato), la Commissione ha in preparazione una decisione negativa, con richiesta di recupero degli aiuti.

<b>Aiuti di Stato – Fase del procedimento di indagine formale Art. 88, par. 2 Trattato CE</b>		
Numero	Oggetto	Stato Procedura
1) C 12c/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali	Istruttoria in corso
2) C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)	Istruttoria in corso
3) C 24/2001	Misure in favore degli autotrasportatori a seguito della crisi petrolifera	Istruttoria in corso
4) C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti	Istruttoria in corso
5) C 68/2001	Interventi dei Fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)	Istruttoria in corso
6) C 73/2001	Legge n. 388/2000 (Articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001	Istruttoria in corso
7) C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)	Istruttoria in corso
8) C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (Articoli 3,4,5,6,8 e 9) – (Sicilia)	Istruttoria in corso
9) C 61/2003	Legge aeronautica n. 808/85	Decisione positiva dell'11/3/2008
10) C 75/2003	Interventi in favore delle cooperative e delle aziende agricole (Lazio)	Istruttoria in corso
11) C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	Istruttoria in corso
12) C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)	Istruttoria in corso

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13) C-21/2004	Legge regionale n. 32/2000: "Disposizioni concernenti la realizzazione del POP 2000-2006 e regimi di aiuti alle imprese" (Sicilia)	Istruttoria in corso
14) C 29/2004	Aiuti allo zuccherificio di Villasor (Sadam ISZ) per le perdite sofferte a seguito della siccità degli anni 2001 e 2002 (Sardegna)	Istruttoria in corso
15) C 38/2004	Portovesme – Tariffe preferenziali	Istruttoria in corso
16) C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	Istruttoria in corso
17) C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	Istruttoria in corso
18) C 13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna	Istruttoria in corso
19) C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	Istruttoria in corso
20) C 31/2006	Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria	Istruttoria in corso
21) C36b/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Istruttoria in corso
22) C 42/2006	Poste Italiane – BancoPosta: remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	In preparazione Decisione negativa
23) C 49/2006	Poste Italiane – Bancoposta: remunerazione per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio postale	In preparazione Decisione positiva
24) C 14/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore di NGP / Simpe	Istruttoria in corso
25) C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei	Istruttoria in corso
26) C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler	Istruttoria in corso
27) C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Istruttoria in corso
28) C 60/2007	Aiuto in favore di Fluorite di Silius, Spa	Istruttoria in corso
29) C 15/2008	Cantieri navali De Poli	Istruttoria in corso
30) C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	Istruttoria in corso
31) C 20/2008	Modifica del regime N.59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale	Istruttoria in corso
32) C.26/2008	Prestito di 300 milioni di € ad Alitalia	Istruttoria in corso



#### 4.1.2 Casi di decisioni di recupero

La seconda categoria contempla n. 15 casi in cui la Commissione ha assunto decisione di recupero di aiuti di Stato, anche se il recupero è attualmente pendente. In ordine a tale tipologia per l'aiuto 80/2001 "Esenzione da accise per la produzione di alluminio in Sardegna", la Commissione ha comunicato la propria volontà di desistere dalla esecuzione della decisione di recupero delle somme corrispondenti ad agevolazioni fiscali in materia di accisa concesse alla società sarda Eurallumina.

Viceversa per l'aiuto C1/2004 Legge regionale n. 9/98 (Sardegna), la Commissione, in data 23 giugno 2008, ha deciso informalmente di procedere al recupero dell'aiuto.

<b>Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stato procedura</b>
1) C 27/1997	Applicazione della Legge Fantozzi ai settori automobilistico, costruzione navale e fibre sintetiche	Decisione del 12/07/2000
2) C 34/1999	Ricapitalizzazione Società Siciliana Acque Minerali Srl	Decisione del 21/06/2000
3) C 80/2001	Esenzione da accise produzione alluminio in Sardegna	la Commissione ha comunicato di non procedere alla esecuzione della decisione del 7/2/07
4) C 45/2002	Regione Sicilia - aiuto all'occupazione	Decisione del 13/05/2003
5) C 4/2003	Aiuti all'esportazione - WAM	Decisione del 19/05/2004
6) C 18/2003	Province Autonome di Bolzano	Decisione del 21/09/2005
7) C 22/2003	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	Decisione del 02/03/2005
8) C 55/2003	Crediti di imposta per investimenti nelle zone non eleggibili agli aiuti di Stato a finalità regionale	Decisione del 08/09/2004
9) C 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del trattato CE	Si è in attesa della decisione formale di recupero
10) C 19/2004	Incentivi fiscali a favore di taluni organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari	Decisione del 06/09/2005
11) C 52/2005	Decoder digitali	Decisione del 24/01/2007
12) C 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	Decisione del 21/02/2007

13) C 36a/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Temi Industrie Chimiche	Decisione del 20/11/2007
14) C 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Decisione del 16/04/2008
15) C 15/2007	Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	Decisione del 11/03/2008

#### **4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia**

La terza categoria contempla n. 4 casi per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero e sui quali si è in attesa di pronuncia della Corte di Giustizia CE.

<b>Aiuti per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stato della procedura</b>
1) CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese di Venezia e Chioggia	Ricorso del 10/05/2007
2) CR 57/2003	Proroga della legge Tremonti Bis	Ricorso del 11/03/2008
3) CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Ricorso del 11/03/2008
4) CR12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	Ricorso del 12/03/2008

Infine, per l'ultimo caso, la Corte di Giustizia ha già dichiarato l'inadempimento dello Stato italiano, emanando una sentenza per mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero della Commissione europea.

<b>Aiuti per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stato della procedura</b>
1) CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione	Sentenza del 6.12.07 (C-280/05)



**PARTE II**

**ANALISI DELLE PROCEDURE**

**DI INFRAZIONE**

## **CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE**

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia è circoscritta, in questa seconda edizione della Relazione semestrale, alle sole procedure di infrazione, per ciascuna delle quali è stata compilata un'apposita scheda con le informazioni rilevanti: tipologia di procedura, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio della procedura ed impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 176 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure, nell'ordine seguente:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari Esteri,
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Istruzione, Università e Ricerca
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione: capitali, merci, persone
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima delle schede analitiche, viene riportato uno schema riepilogativo delle procedure attive, con gli estremi numerici, l'oggetto, il tipo di contestazione (Violazione del diritto comunitario, oppure mancata attuazione del diritto comunitario), lo stadio attuale della procedura.

## Affari Economici e Finanziari

**Affari Economici e Finanziari**

Il settore degli Affari Economici e Finanziari contempla, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui 1 riguardante presunte violazioni del diritto comunitario e 5 il mancato recepimento interno di norme comunitarie.

Ad eccezione della procedura riguardante la privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share), la cui apertura risale al 2001, le altre procedure sono recenti, essendo state prevalentemente avviate nel 2008.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura sulle golden share è giunta allo stadio di ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano, rispettivamente, nelle fasi della messa in mora, o del parere motivato ex art. 226 TCE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che le procedure di infrazione in esame non comportano degli oneri per il bilancio dello Stato.



<b>PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/0428	Mancato recepimento direttiva 2007/16/CE coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanta riguarda il chiarimento di talune definizioni.	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/0427	Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2008/0425	Mancato recepimento della direttiva 2006/68/CE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2008/0142	Attuazione della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali	PM	No
<b>Scheda 5</b> 2007/0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità in materia di riparazione del danno ambientale	PM	No
<b>Scheda 6</b> 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	Ric. (C-326/07)	No

**Scheda 1 – Affari Economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2008/428 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/16/CE che stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio - relativa al coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C (2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/16/CE, che stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio.

Infatti, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 23 marzo 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non si rileva la trasposizione della direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari Economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2008/427 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/14/CE, modificativa della direttiva 2004/109/CE.

Infatti, ai sensi dell’art. 24 della Direttiva 2007/14/CE dell’8.3.2007, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di adozione della stessa, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risulta la trasposizione della Direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2008/425 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2006/68/CE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/68/CE.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 15 aprile 2008, dandone comunicazione alla Commissione. Attualmente la direttiva in questione non risulta trasposta.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2008/0142** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Attuazione della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2008)382/15 del 28 gennaio 2008, ha rappresentato la mancata comunicazione degli strumenti di attuazione della Direttiva n. 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Ai sensi dell'articolo 19 della Direttiva gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva entro il 15 dicembre 2007.

Allo stato attuale si rileva che la Direttiva in questione è stata trasposta nell'ordinamento nazionale mediante l'emanazione del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2008 n. 140.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari**

**Procedura di infrazione n. 2007/0081** ex art. 226 del Trattato CE  
"Mancata recepimento direttiva 2003/58/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 30 dicembre 2006, della direttiva 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CE, sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.  
Allo stato attuale non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Stato della Procedura**

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha inoltrato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2001/2178** ex art. 226 del Trattato CE

“Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver violato gli obblighi comunitari contemplati negli articoli 43 e 56 del TCE, richiamando l'attenzione del governo italiano sulla incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 66 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2000 sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, nelle parti in cui attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze poteri speciali sulle società privatizzate. Le autorità italiane hanno provveduto a modificare le predette norme con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e successivo DPCM di attuazione del 10 giugno 2004.

Tuttavia, ad avviso della Commissione, anche dopo tale modifica permane lo stato di conflittualità con il diritto comunitario, in quanto il MEF mantiene i poteri speciali sulle società pubbliche partecipate, senza che vi siano requisiti imperativi di interesse generale e criteri di esercizio obiettivi, pubblici e stabili nel tempo. L'Italia ha replicato che l'esercizio di poteri speciali è connesso solo a rilevanti motivi di interesse generale o nei casi in cui ricorra un grave ed effettivo pericolo per gli interessi dello Stato. La Commissione ribadisce che i poteri speciali dovrebbero essere utilizzati per fronteggiare casi di carattere eccezionale, dal momento che si conferiscono alle autorità nazionali poteri di controllo che creano una limitazione degli investimenti diretti nelle società privatizzate.

**Stato della Procedura**

La Commissione, non ritenendo esaustive le riposte fornite, ha notificato all'Italia un parere motivato in data 12.10.2005. Il MEF - Dipartimento del Tesoro, con nota del 19 dicembre 2005, ha risposto ritenendo i poteri speciali non lesivi del mercato interno poiché le ampie garanzie in uso nel sistema, vietano un utilizzo arbitrario del golden share. La Commissione europea in data 13.07.07 ha presentato ricorso contro lo Stato italiano ex art. 226 del TCE (causa C 326/07).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.





## Affari Esteri

**Affari Esteri**

Il settore degli Affari Esteri contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario, delle quali la n. 2007/2281 è la più recente, essendo stata avviata nel corso del 2007.

Tutte e due le procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE. In particolare la n. 2003/2061 è giunta allo stadio del Parere motivato.

Dall'esame delle procedure in itinere si riscontrano oneri per la procedura 2007/2281, che prende origine dalla contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'inadempimento agli obblighi sanciti da una Direttiva comunitaria, in materia di rilascio di visto di breve durata ai familiari di cittadini dell'Unione. Tali oneri si ricollegano al dovere, a carico della Pubblica Amministrazione italiana, di assumere su di sé i costi relativi al rilascio dei visti in questione.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

**Scheda 1 – Affari Esteri****Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese, a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, previste a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere, per i familiari di cittadini dell'Unione europea, ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

**Stato della Procedura**

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura implica un possibile impatto finanziario per il bilancio dello Stato, a causa dei costi, che potrebbero far carico ai Consolati, per il rilascio dei visti di breve durata.

**Scheda 2 – Affari Esteri**

**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 226 del Trattato CE.  
"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'espone le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

**Stato della Procedura:**

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

# Affari Interni

**Affari Interni**

Il settore degli Affari Interni contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Mentre la procedura riguardante la "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo" è stata aperta nel 2008, le altre 2 procedure sono state avviate nel corso del 2006.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, precisamente le prime due allo stadio della Messa in Mora e l'ultima a quello di Parere Motivato. Dall'esame delle procedure in itinere, si rileva un impatto finanziario sul bilancio dello Stato esclusivamente per la procedura n. 2008/2035, dovuto alla possibile introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, con conseguente aumento degli introiti erariali.

<b>PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/2035	Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM	No

**Scheda 1 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2008/2035** – Ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, che introduce misure finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo stabilendo, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite quando viene posto in essere un trasferimento di fondi.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare l'applicazione del Regolamento introducendo delle sanzioni "...efficaci, proporzionate e dissuasive..." da irrogare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Ai sensi dell'art 15 del regolamento, in particolare, tali sanzioni devono essere applicate a decorrere dal 15 dicembre 2007 e notificate alla Commissione entro il 14 dicembre 2007, indicando altresì le autorità nazionali responsabili della loro applicazione.

La Commissione, tuttavia, non avendo le autorità italiane provveduto alla notifica delle sanzioni in questione, ritiene che non sia stato adottato alcun regime sanzionatorio.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 7 aprile 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo sul bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate, nell'ipotesi in cui, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria, vengano introdotte nell'ordinamento interno sanzioni di natura amministrativa pecuniaria.

**Scheda 2 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2006/2126** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli articoli 5, 19, 20 e 22 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, riguardanti il soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi. La Commissione, in particolare, rileva l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo n. 25 Luglio 1998 n. 286), nella parte in cui impone ai cittadini terzi, relativamente ai soggiorni di durata inferiore a tre mesi, di richiedere alla questura della provincia, nella quale si prevede di soggiornare, un apposito permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato.

Al riguardo, la Commissione rappresenta, da un lato, che per i soggiorni di breve durata la normativa comunitaria non prevede l'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno; dall'altro, che i requisiti definiti dall'Accordo di Schengen debbano essere considerati esaustivi, non potendo gli Stati membri imporne di ulteriori.

**Stato della Procedura**

In data 4 luglio 2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni sulla situazione di incompatibilità contestata.

Successivamente, le Autorità italiane, mediante il Decreto legge del 15 Febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, hanno emendato la normativa nazionale in materia di permessi di soggiorno. In data 11 ottobre 2007 sono stati forniti chiarimenti sulla mancata conversione in legge dell'articolo 5 del decreto legge citato. Ad oggi non sono pervenute nuove osservazioni da parte della Commissione europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 3 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9; che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



# Agricoltura

**Agricoltura**

Il settore dell'Agricoltura contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, riguardanti, tutte, presunte violazioni del diritto comunitario.

Tutte le procedure del settore Agricoltura si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, allo stadio della Messa in mora. Dalle stesse non si rilevano oneri finanziari per lo Stato nel breve/medio periodo.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE – mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2006/2299	Etichettatura passata di pomodoro	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2004/2069	Criteri di iscrizione di equidi nei libri genealogici	MM	No

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2007/4535–** ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Violazione:**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si rileva in particolare che il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217, in materia di fertilizzanti, non è stato soggetto dalle autorità italiane alla notifica di cui all'art. 8 della Direttiva, in base alla quale si prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni progetto concernente una “regola tecnica”, configurata dalla direttiva stessa, principalmente, come “specificazione tecnica” o “requisito” o “regola” relativa ai servizi - ovvero come disposizione normativa che vieta la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto o di un servizio.

La Commissione osserva che il decreto legislativo in oggetto - in quanto contiene prescrizioni tecniche concernenti i concimi, costituisce una “regola tecnica”, come tale soggetta all'obbligo di notifica ancora in fase progettuale. Al contrario, le autorità italiane hanno omesso tale comunicazione, sostenendo che il decreto 2006/117, pur rappresentando una “regola tecnica”, rientra nell'ambito dell'art. 10 della Direttiva, il quale esonera dall'obbligo di notifica tutte le disposizioni che sono adottate a titolo di semplice esecuzione di preesistenti atti comunitari obbligatori. Poiché il decreto 2006/217 provvederebbe alla mera esecuzione del precedente regolamento CE 2003/2003 (atto obbligatorio) –.esso rientrerebbe nell'eccezione prevista.

La Commissione, tuttavia, osserva che il decreto non ricade nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di notifica, in quanto introduce contenuti nuovi rispetto al Reg. 2003/2003 CE e pertanto non può qualificarsi mero atto di esecuzione di quello. Si invitano quindi le autorità italiane ad eseguire la comunicazione del testo del decreto sotto forma di progetto - con esclusivo riferimento ai contenuti nuovi - nonché a procedere all'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto attinenti gli stessi contenuti, in quanto inficiate da vizio di omessa notifica.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 CTE, invitando le autorità italiane a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi dal suo ricevimento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2006/2299** ex art. 226 del Trattato CE

"Etichettatura della passata di pomodoro".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**Violazione**

Violazione degli articoli 18 paragrafo 2 e 19 della Direttiva 2000/13/CE relativa al avvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Mediante la lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE del 12/10/2006, la Commissione ha rilevato l'illegittimità della norma amministrativa nazionale, che prevede l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione del pomodoro fresco sull'etichettatura della passata, per impedire che il consumatore sia indotto in errore. La Commissione contesta che il decreto sia stato emanato nonostante il parere contrario di Bruxelles e, quindi, in violazione dell'articolo 19 della Direttiva, secondo cui, in caso di parere negativo da parte della Commissione, le Autorità italiane non possono emanare il Decreto prima che la Commissione abbia preso una decisione al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Comitato permanente della catena alimentare.

La Commissione ha altresì rilevato un vizio sostanziale ritenendo che l'indicazione obbligatoria della provenienza del pomodoro non sia compatibile con l'articolo 18 della predetta Direttiva, ai sensi del quale tale indicazione può essere prevista come obbligatoria solo qualora " la omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto alimentare".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dando seguito alla Messa in mora con la nota del 2 marzo 2007, ha contestato le considerazioni svolte dalla Commissione ritenendo che l'indicazione obbligatoria garantisce che il consumatore non cada in errore sulla provenienza del pomodoro; le autorità hanno altresì sostenuto che tale obbligo è compatibile con il principio di non discriminazione, interessando sia il prodotto nazionale che quello importato, nonché con il principio di proporzionalità, l'indicazione obbligatoria non limitando lo scambio di merci.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inviato in data 12.10.2006 una Messa in Mora ex art. 226, cui le Autorità italiane hanno replicato con apposita nota.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Agricoltura**

**Procedura di infrazione n. 2004/2069** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“ Criteri di iscrizione e registrazione di equidi nei libri genealogici”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/427/CEE e dalla decisione della Commissione 96/78/CE del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione, con particolare riferimento al cavallo da sella italiano. Più specificatamente, la citata direttiva prevede che un puledro, discendente da equidi già iscritti nella sezione principale del libro genealogico di una razza, possa automaticamente essere iscritto nella medesima sezione. Il Decreto ministeriale n. 22332 del 27 luglio 2006, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, per converso, ritiene necessari, ai fini dell'iscrizione del puledro stesso, requisiti genealogici ulteriori rispetto a quelli predetti.

La normativa italiana, pertanto, introduce una deroga ai principi comunitari, in quanto restringe il novero degli equidi iscrivibili al registro.

La Commissione ha altresì rilevato come la suddivisione del medesimo libro genealogico in più classi viene effettuata sulla base di criteri quale l'età o la capacità riproduttiva degli equidi, in contrasto con l'articolo 2 della predetta Decisione UE secondo cui l'unico criterio per la distinzione in più classi deve essere costituito dalle caratteristiche dell'animale.

Al riguardo, si evidenzia che è stato adottato il D. M. n. 3580 del 12.06.2008, recante norme tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico dello Stato.





# Ambiente

<b>Ambiente</b>
-----------------

Il settore Ambiente contempla, allo stato attuale, 50 procedure di infrazione, riguardanti sia presunte violazioni del diritto comunitario che il mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive CE.

Alcune procedure del settore ambiente risalgono ad anni precedenti il 2000, a dimostrazione di come la normativa comunitaria sia spesso complessa e gli adempimenti, richiesti agli Stati Membri, talvolta laboriosi.

Ovviamente, le procedure più "vecchie" si trovano in una fase molto avanzata, essendo pervenute già al contenzioso vero e proprio ex articolo 228 TCE.

Altre procedure più recenti, invece, sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, in fase di Messa in mora o di Parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

**Procedura di infrazione 2007/2195** – ex art. 226 del Trattato CE "Nuove discariche in Campania". La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex articolo 226 del Trattato CE "Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche". Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

**Procedura di infrazione n. 2000/5152** - ex art. 226 del Trattato CE "Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)". Come comunicato dall'Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

**Procedura di infrazione n. 2000/4554** - ex art. 228 del Trattato CE "Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)". In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario

negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1999/4797** - ex art. 228 del Trattato CE “Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”. In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si riscontra un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1998/4802** - ex art. 228 del Trattato CE “Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”. In merito a tale procedura, pervenuta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto a lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1998/2346** – ex art. 226 del Trattato CE “Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”. Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell’Unione europea.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/4372	Violazione di direttive ambientali in relazione all’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai “grandi eventi” della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/2076	Limitazioni delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti	MM	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 4</b> 2008/424	Mancato recepimento direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive	MM	No
<b>Scheda 5</b> 2008/0309	Mancata trasposizione della Direttiva 2006/50/CE della Commissione che modifica gli allegati IV A e IV B della Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2007/4679	Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	MM	No
<b>Scheda 7</b> 2007/2492	Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale	MM	No
<b>Scheda 8</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RIC 6.05.08 C-297/08	Si
<b>Scheda 9</b> 2007/2182	Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO <sub>2</sub> )	MM	No
<b>Scheda 10</b> 2007/2179	Direttiva sugli zoo	PM	No
<b>Scheda 11</b> 2007/2159	Attuazione protocollo di Kyoto	PM	No
<b>Scheda 12</b> 2007/2030	Cattiva applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose	RIC 5.06.08 C-218/08	No
<b>Scheda 13</b> 2006/4820	Piano regolatore generale del Comune di Staranzano Gorizia	PM	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 14</b> 2006/4808	Inquinamento atmosferico nel comprensorio del Mela (ME)	MM	No
<b>Scheda 15</b> 2006/4780	Deviazione acque fiume del Trebbia Emilia Romagna	PM	No
<b>Scheda 16</b> 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
<b>Scheda 17</b> 2006/4043	Normativa delle Regione Liguria in materia di caccia	SC 15.05.08 C-503/06	No
<b>Scheda 18</b> 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	MM	No
<b>Scheda 19</b> 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
<b>Scheda 20</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	PM	No
<b>Scheda 21</b> 2006/2017	Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione	MM	No
<b>Scheda 22</b> 2005/4051	Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE	RIC 12.06.07 C-283/07	No
<b>Scheda 23</b> 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
<b>Scheda 24</b> 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	RIC C-368/07	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 25</b> 2005/0640	Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani	SC 31.01.08 C - 69/07	No
<b>Scheda 26</b> 2004/5159	Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)	MM	No
<b>Scheda 27</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	PM	No
<b>Scheda 28</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM	No
<b>Scheda 29</b> 2004/2116	Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria	PM	No
<b>Scheda 30</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MMC	No
<b>Scheda 31</b> 2004/0059	Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE	PM2	No
<b>Scheda 32</b> 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	SC 20-09.07 C-304/05	No
<b>Scheda 33</b> 2003/4762	Realizzazione del sistema MOSE Venezia	MMC	No
<b>Scheda 34</b> 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	SC 10.04.08 C - 442/06	No
<b>Scheda 35</b> 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	SC 24.05.07 C-394/05	No
<b>Scheda 36</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	MM2	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 37</b> 2003/2049	Cattiva applicazione direttiva 85/337/CEE relativa alla VIA	PM	No
<b>Scheda 38</b> 2002/5170	Direttiva VIA obbligo di integrazione e aggiornamento della VIA	PMC	No
<b>Scheda 39</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
<b>Scheda 40</b> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM2	No
<b>Scheda 41</b> 2002/2213	Cattivo recepimento della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti	SC 18.12.07 C-263/05	No
<b>Scheda 42</b> 2002/2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	SC 18.12.07 C-194/05	No
<b>Scheda 43</b> 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	SC 20.09.07 C-388/05	Si
<b>Scheda 44</b> 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di varese – bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Si
<b>Scheda 45</b> 2000/5083	Bonifica della discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)	MM2	No

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 46</b> 2000/4554	Bonifica della Discarica RSU Campolungo (AP)	PM2	Si
<b>Scheda 47</b> 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	Ric. 2 C-383/02	Si
<b>Scheda 48</b> 1999/4006	Cattivo recepimento delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE relative alla disciplina dei rifiuti	SC 2.05.05 C-195/05	No
<b>Scheda 49</b> 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM2	Si
<b>Scheda 50</b> 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MMC	Si



**Scheda 1 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/4372–** ex articolo 226 del Trattato CE.

“Violazione di direttive ambientali in relazione all’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai “grandi eventi” della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM - Dipartimento della Protezione Civile.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione delle Direttive 85/337/CEE, 2006/12/CE, 2006/11/CE, 2006/60/CE, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 n° 69 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei “grandi eventi” relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia). In particolare la Direttiva 85/37/CEE dispone che la realizzazione dei progetti, per i quali si prevede una notevole incidenza ambientale, sia preceduta da una Valutazione dell’Impatto Ambientale degli stessi (VIA); la Direttiva 2006/12/CE prevede che le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti possano essere realizzate soltanto previa autorizzazione specifica, rivolta a garantire comunque l’integrità dell’ambiente; la Direttiva 2006/11/CE prevede che gli scarichi idrici di sostanze particolarmente tossiche o dotate di effetto nocivo sull’ambiente idrico debbono essere soggetti a preventiva autorizzazione, ad evitare danni ecologici. L’ordinanza menzionata dispone la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi ai “grandi eventi”, prescrivendo che tali lavori vengano avviati prima del completamento della VIA. L’art. 8, inoltre, prevede che eventuali nuove attività di smaltimento e di recupero rifiuti, sempre connesse ai “grandi eventi”, possano realizzarsi in difetto della specifica autorizzazione prescritta e che eventuali nuovi scarichi idrici, anch’essi collegati agli eventi medesimi, possano essere posti in essere pur in mancanza della autorizzazione all’uopo necessaria. Poichè la localizzazione di tali interventi interesserà l’arcipelago della Maddalena, che è una zona di elevato valore ambientale, ne consegue che, laddove la medesima ordinanza ammette che le opere collegate ai grandi eventi possano essere intraprese in difetto delle autorizzazioni sopra citate e che queste ultime possano essere assunte in un secondo momento, essa risulta violare gli obblighi previsti dalle direttive sopracitate.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2076 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell’Allegato VIII B della Direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Il terzo e quarto capoverso del predetto allegato prevedono che le competenti autorità degli Stati membri ricevano, per ogni impianto posto sotto la responsabilità di un “unico gestore”, dati informativi riguardanti le emissioni annue totali di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e polveri, nonché la quantità annua totale di apporto di energia, con l’obbligo, a carico delle autorità competenti, di comunicare alla Commissione, ogni tre anni, un sommario dei dati informativi ricevuti. Si prevede inoltre che le competenti autorità sono tenute, su mera richiesta della Commissione, a trasmetterle i dati annuali come sopra indicati. Con lettera del 3 ottobre 2007, la Commissione ha richiesto agli Stati membri, di comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, i dati triennali sulle emissioni, per il triennio relativo agli anni 2004, 2005 e 2006, oltre ai dati annuali considerati impianto per impianto. Per quanto attiene ai dati annuali, la Repubblica Italiana ha trascurato di fornire le informazioni in ordine all’emissione di polveri e all’impiego di energia (previste nell’ambito dei dati annuali stessi dall’Allegato VIII B), per cui la comunicazione dei dati in oggetto risulta incompleta. A giustificazione di tale lacuna, l’Italia ha addotto il fatto che la Direttiva comunitaria 2001/80 è stata trasportata soltanto nel 2006. Tuttavia, stante che il sommario triennale degli inventari di emissioni e i dati, attinenti a ciascun impianto, dovevano essere comunicati entro e non oltre il 31 dicembre 2007 e che a tutt’oggi l’Italia non ha comunicato dati completi alla Commissione, quest’ultima ritiene violate le disposizioni dell’Allegato VIII B della Direttiva 2001/80.

**Stato della Procedura**

Il 6 maggio 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica Italiana una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. L'art. 5 di tale Direttiva si applica agli “impianti esistenti”, intendendosi per tali quegli impianti che, alla data del 30 ottobre 1999, risultano essere stati in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest'ultimo caso, siano entrati in funzione non oltre il 30 ottobre 2000. L'articolo 5, quindi, prescrive che gli Stati membri verifichino che gli “impianti esistenti” funzionino secondo i requisiti previsti dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, i quali individuano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la prassi di riesame delle autorizzazioni concesse. L'Italia ha recepito la Direttiva 2008/1/CE con il D. Lgs. 59/2005 e con il D. L. 30 ottobre 2007 n. 180, convertito nella legge 19 dicembre 2007 n. 243.

La Commissione, quindi, ha chiesto agli Stati membri di inviare dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate, per garantirne la conformità ai parametri della direttiva. Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che l'Italia risulta inadempiante agli obblighi comunitari, in quanto: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; il D. Lgs. 59/2005 non prevede la possibilità di riesaminare le autorizzazioni, rilasciate precedentemente all'emanazione della direttiva per adeguarle alle prescrizioni in essa contenute; per 3130 impianti non è possibile indicare quale sia l'attività principale di IPPC (attività di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento); mancano i dati relativi alle autorizzazioni in Abruzzo e Veneto.

**Stato della Procedura**

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/0424 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive” .

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/21/CE.

Infatti, ai sensi dell’art. 25 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° maggio 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva mediante l’emanazione del D. Lgs. del 30 maggio 2008 n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2008 n. 157.

L’articolo 23 del decreto, rubricato “disposizioni finanziarie”, dispone che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minore entrate per la finanza pubblica.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/0309** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2006/50/CE della Commissione che modifica gli allegati IV A e IV B della Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/50/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Allo stato attuale non risulta sia stato dato un seguito alla Messa in Mora.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/4679** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea evidenzia la violazione degli articoli 1, 3, 4, 6, e 7 dell'allegato II della Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, facendo riferimento al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva in oggetto.

Segnatamente, si sollevano i seguenti profili di illegittimità:

- 1) i criteri di imputazione della responsabilità derivante da danno ambientale: l'art. 311 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 impone l'obbligo di riparare solo il danno ambientale derivante da un comportamento doloso o colposo dell'operatore, laddove l'articolo 3 della Direttiva, prevedendo un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ambientale, impone l'obbligo di risarcire anche il danno ambientale non causato da colpa dell'agente;
- 2) un'indebita restrizione dell'ambito applicativo della disciplina: la Commissione evidenzia come, l'articolo 303 del D. Lgs. n. 152/2006 escluda l'obbligo di riparare il danno ambientale “...in situazioni di inquinamento per le quali... siano intervenute la bonifica...”, introducendo un caso di esclusione della responsabilità ambientale non previsto dall'articolo 4 della direttiva;
- 3) le misure di riparazione del danno ambientale: la Commissione evidenzia come, per gli artt. 311, 312 e 313 del D. Lgs 152 è ammesso che il danno ambientale venga risarcito pecuniariamente, laddove la Direttiva prevede solo, a riguardo, misure di ripristino dello stato originario dei luoghi.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/2492** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni - sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possono essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A. ").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A. .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A. .

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A. .

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/2195** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Nuove discariche in Campania".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva n. 2006/12/CE relativa ai rifiuti, ai sensi dei quali gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avvenga senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente.

La Commissione, nel caso di specie, ha affermato l'inadeguatezza del sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, evidenziando come l'assenza di un sistema di raccolta di rifiuti, unitamente allo smaltimento illegale dell'immondizia, possano seriamente compromettere la salute umana causando epidemie.

Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno adottato il decreto legge n. 61 (in prosieguo "Il Decreto") - convertito in legge con Legge n. 87/2007 in data 5 luglio 2007 – che dispone l'apertura di quattro nuovi siti adibiti a discarica nei comuni di Serre (SA), Savignano Irpino (Av), Terzigno (NA) e Sant'Arcangelo Trimonte (BN).

La Commissione, tuttavia, ha affermato che le misure introdotte si limitano ad eliminare gli effetti derivanti dalle carenze del sistema di smaltimento, senza tuttavia eliminare le cause di tali carenze.

Le autorità italiane, quindi, con lettere del 24 dicembre 2007 e del 25 gennaio 2008, hanno trasmesso alla Commissione informazioni più dettagliate in merito allo stato di avanzamento della costruzione delle discariche previste dal decreto, notificando un nuovo Piano di Gestione dei rifiuti. Tuttavia la Commissione ha confermato i profili di illegittimità inizialmente sollevati e ha ribadito l'assenza di un piano di smaltimento strutturale. Per superare la situazione il Governo italiano ha adottato il d.l. 23 maggio 2008 n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania in fase di conversione.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia ex 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).



**Scheda 9 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2182** ex art. 226 del Trattato CE

“Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO<sub>2</sub>)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non ottemperi agli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CEE del 22 aprile 1999, il cui articolo 3 comma 1 prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire le concentrazioni di biossido di zolfo, affinché non superino i valori indicati nella Direttiva. Gli Stati membri si sarebbero dovuti conformare a tali valori entro il 1 gennaio 2005 e presentare i rapporti sulle eccedenze ai valori limite non oltre il 30 settembre 2006.

Dall'analisi del rapporto trasmesso alla Commissione, risulta che l'Italia non ha rispettato i valori limite per lo zolfo previsti in varie zone.

**Stato della Procedura**

In data 27 Giugno 2007 è stata emessa una lettera di Messa in mora ex art 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/2179** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Direttiva 1999/22/CE sugli zoo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

la Commissione contesta la non corretta attuazione della Direttiva 1999/22/CE, il cui scopo consiste nel rafforzare il ruolo dei giardini biologici (nel prosieguo: “zoo”) nella salvaguardia della biodiversità, rafforzando il controllo esercitato su di essi dalle pubbliche autorità ed, in particolare, imponendo l'obbligo per gli zoo di ottenere un'apposita autorizzazione.

L'articolo 2 della Direttiva definisce “zoo” tutte quelle strutture permanenti che detengono gli animali selvatici per almeno sette giorni l'anno.

La Commissione ritiene, pertanto, incompatibile con il diritto comunitario il tenore letterale dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 73/2005, recante attuazione della Direttiva Zoo e modificato dal Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 73, ai sensi del quale, affinché una struttura possa definirsi zoo, è necessario il soddisfacimento di un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, potendosi definire zoo solamente quelle strutture che detengono animali selvatici “a fini espositivi”.

La Commissione ha rilevato che la previsione di quest'ulteriore requisito comporta una limitazione all'ambito applicativo della Direttiva, escludendo dal regime dei controlli della Direttiva quelle strutture che, pur avendo carattere di permanenza e pur ospitando animali selvatici per almeno 7 giorni l'anno, non li detengono per scopi espositivi.

Le Autorità italiane hanno riconosciuto come fondati i rilievi formulati dalla Commissione, impegnandosi ad emendare la norma interna mediante un apposito disegno di legge.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE invitando l'Italia a conformarsi entro due mesi decorrenti dal 4 febbraio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2007/2159** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Attuazione del Protocollo di Kyoto".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione:**

la Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dalla decisione n. 280/2004/CE. Tale decisione attua il Protocollo di Kyoto, introducendo un meccanismo di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel territorio dell'Unione Europea e disponendo che, al fine di consentire una valutazione dei progressi compiuti, gli Stati membri comunichino a Bruxelles, secondo un preciso calendario:

- le informazioni sulle politiche o misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti;
- le previsioni nazionali rispetto a tali emissioni; le informazioni sulle relative misure adottate o previste;
- le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali a tal fine adottati.

Le modalità di attuazione della decisione 280/2004/CE sono stabilite dalla decisione n. 166/2005/CE della Commissione, la quale dispone che gli Stati membri devono provvedere a riferire le informazioni elencate, in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali. La Commissione ha contestato all'Italia il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 3, paragrafo 2, della decisione n. 208/2004/CE, non avendo l'Italia provveduto a trasmettere le informazioni summenzionate entro il 15 marzo 2007.

Le autorità italiane hanno dato seguito ai profili di illegittimità sollevati trasmettendo le informazioni richieste; la Commissione, tuttavia, non ha ritenuto complete le informazioni ricevute, proseguendo pertanto la procedura d'infrazione.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente del 7 aprile 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 12 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2030 – Messa in mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

“Cattiva applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dell'Interno; PCM - Dipartimento della Protezione Civile.

**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'articolo 11 paragrafo 1 lett. c) della Direttiva n. 96/82/CE, modificata dalla Direttiva 2003/105/CE, il cui scopo consiste nell'assicurare un livello di protezione uniforme in tutta la Comunità europea contro il rischio di incidenti causati dall'utilizzo di sostanze pericolose. In particolare, l'articolo 9 prevede che sono destinatari delle disposizioni cautelative, di cui all'articolo 11, tutti gli stabilimenti all'interno dei quali si registra la presenza di sostanze pericolose, in misura pari o superiore ai livelli determinati dall'Allegato I: relativamente a tali stabilimenti, le Autorità nazionali hanno l'obbligo di predisporre dei piani di emergenza finalizzati a prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti.

A tal riguardo, una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2006 evidenziava come, al momento, solo il 68,4 % degli stabilimenti interessati dalla Direttiva erano provvisti di un piano di emergenza.

Con successiva nota del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 dicembre 2007, si precisava che gli stabilimenti provvisti di un Piano di emergenza ammontavano all'80%. Le Autorità italiane, comunque, fornivano un calendario per la conclusione dei lavori, affermando che tutti i Piani di emergenza sarebbero stati elaborati entro il 30 giugno 2008. Tali argomentazioni non sono state accettate dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

Pur avendo il Governo Italiano, con nota del 21 dicembre 2007, assicurato il proprio impegno a giungere alla totale predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni entro il 30 giugno 2008, in data 5 giugno 2008 è stato notificato un Ricorso ai sensi dell'art. 226 TCE. In data 3 luglio 2008 il Dipartimento per le Politiche comunitarie ha chiesto alla Commissione, a nome del Governo italiano, di ritirare il ricorso avendo l'Italia adottato tutti i piani di emergenza esterni.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/4820 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Piano regolatore generale del Comune di Staranzano (Gorizia)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione:** La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2001/42/CE, facendo riferimento all’atto con cui il Comune di Staranzano (GO) ha adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (di seguito PRPC), senza previa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La citata direttiva prevede che i piani e i programmi adottati dagli stati membri, attinenti i settori di cui all’art. 3 - fra cui è compreso quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli - sono soggetti ad una VAS come disciplinata dagli artt. 4 – 9. Tuttavia, l’art. 3 paragrafo 3 della direttiva stabilisce che tali programmi, quando determinano l’uso di piccole aree a livello locale, non richiedono necessariamente la VAS: essa si impone solamente ove gli Stati Membri, in base ai criteri fissati all’Allegato II della Direttiva stessa 2001/42, ritengano, caso per caso, che i medesimi programmi possano produrre effetti significativi sull’ambiente.

Nel caso di specie il Comune di Staranzano (GO), con delibera del 30 settembre 2005, ha approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale senza la previa verifica, applicata al caso specifico, di assoggettabilità a VAS.

La Commissione osserva che il Piano predetto rientra nell’ambito dei piani o programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42). Pertanto, si ritiene che il Comune non sarebbe stato necessariamente obbligato a formulare, con riguardo al piano in oggetto, una VAS, ma avrebbe dovuto, comunque, esprimere un giudizio preliminare sulla assoggettabilità di tale piano alla VAS stessa.

Le Autorità Italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, esprimendo la volontà di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS il piano in oggetto. Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni in merito all’espletamento della verifica.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a far conoscere le proprie osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dal 6 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4808** – ai sensi dell'articolo 226 ex del Trattato CE.

"Inquinamento atmosferico nei comuni del "Comprensorio del Mela" (Messina).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui agli articoli 7 ed 8 della Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Ai sensi del summenzionato articolo 7 della Direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre dei "piani di azione" che indichino le misure da adottare a breve termine, qualora si profili il rischio che il livello di determinate sostanze inquinanti, presenti nell'aria, superi i "valori limite" indicati nella sezione I dell'allegato I della Direttiva n. 1999/30/CE.

Gli Stati membri hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, di elaborare un elenco di tutte le zone e degli agglomerati in cui la presenza di inquinanti nell'aria eccede i valori limite.

Al riguardo, la Commissione europea rileva che i comuni nel "Comprensorio del Mela", nella provincia di Messina, registrano un forte inquinamento da SO<sub>2</sub>.

Quindi, anche alla luce di quanto emerso in una riunione con le Autorità italiane tenutasi a Roma in data 11 dicembre 2006, l'Istituzione comunitaria rappresenta come le Autorità italiane si siano limitate a predisporre dei "piani di azione" ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, trascurando, però di elaborare dei piani ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva stessa, riguardanti l'elenco delle zone in cui il livello di sostanze inquinanti nell'aria supera i valori limite.

Nello specifico, la Commissione evidenzia come, sulla base della cospicua documentazione trasmessa dalle Autorità in data 26 gennaio 2007 (ENV(2007) A/1679), l'elaborazione dei piani richiesti dall'articolo 8 sia ancora in fase di sviluppo.

**Stato della Procedura**

In data 26/06/2008 è stata emessa una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente dalla data di ricevimento della lettera.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati Membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4482** – Procedura di infrazione ex art. 226 TCE. “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l'art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione rischia di restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia. Infatti la Direttiva 2006/12/CE considera “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie di cui all'Allegato I, di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, laddove il menzionato art. 3 dispone che le apparecchiature consegnate dal detentore al distributore, al momento della fornitura di un'apparecchiatura di tipo equivalente, non costituiscono, di per sè, dei “rifiuti”, sottraendosi in tal modo all'applicazione delle Direttive citate.

Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell'Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla portata della disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

**Stato della Procedura**

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 17 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4043** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, approvata dalla regione Liguria, con la Direttiva n. 79/409/CEE, che persegue lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolarizzazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva in questione, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare provvedimenti nazionali che derogano alla disciplina comunitaria a condizione che la deroga sia giustificata dalla necessità di tutelare interessi quali la salute pubblica, la sicurezza aerea, la protezione della flora e della fauna, la ricerca e l'insegnamento etc etc. Il provvedimento nazionale di deroga, inoltre deve indicare in maniera precisa le specie di uccelli per i quali si deroga alla normativa comunitaria

La Commissione ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte in quanto la legge Regionale n. 34/2001, nell'autorizzare la caccia degli uccelli selvatici, non specifica le specie di uccelli selvatici per cui si deroga alla direttiva e di cui viene autorizzata la caccia, né i limiti temporali entro cui la deroga può essere applicata. Anche se le autorità italiane hanno abrogato la legge regionale n. 34/2001, la regione Liguria ha poi approvato la Legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 – che presenta gli stessi profili di illegittimità.

In data 13 Dicembre 2006, la Commissione ha quindi presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito depositando un controricorso.

A seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia, con la quale si chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006, con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007 n. 15, è stata sospesa l'applicazione della stessa legge della Regione Liguria del 31 ottobre 2006, n. 36.

**Stato della Procedura**

In data 15 maggio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (C- 503/06) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi formulati dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE**

“Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Con Messa in Mora del 12.12.2006 la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti degli artt. 4, 16 e 20 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Tale regolamento, infatti, facendo riferimento agli usi critici di una particolare sostanza, l'halon 1301, prevede che le sostanze contenute in sistemi antincendio ed estintori siano recuperate per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

In applicazione di tali disposizioni, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare e recuperare gli halon utilizzando le tecnologie appropriate. La Commissione ha in diverse occasioni attirato l'attenzione sull'importanza del recupero e dell'eliminazione degli halon a bordo delle navi nell'ambito della protezione dello strato di ozono e, in particolare sull'obbligo di eliminare gli halon presenti nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori. Con la messa in mora la Commissione ha evidenziato che l'Italia non ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles le specifiche informazioni richieste in merito all'uso di halon a bordo delle navi e che, pertanto, è presumibile che non ne abbia eliminato l'utilizzo nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori.

Il Ministro dell'Ambiente ha sottolineato che la normativa italiana relativa agli usi critici di halon è contenuta nel D.M. 3/10/2001, come modificato dal D.M. 2/9/2003, che ha ulteriormente ridotto gli usi critici rispetto agli usi del regolamento (CE) 2037/2000: in base a tale normativa le navi mercantili esistenti che utilizzano l'halon per la protezione degli spazi occupati, dove può verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, hanno presentato entro la fine del 2003 piani per l'eliminazione degli halon negli impianti ad uso antincendio.

**Stato della Procedura**

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del dicembre 2006, non avendo ricevuto risposta alla lettera di richiesta di informazioni preventive inviata, dalla Commissione, nel novembre 2005. Il Ministero dell'Ambiente, il 28 novembre 2007, ha inoltrato una seconda nota di risposta alla predetta messa in mora.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2315** – Procedura di infrazione ex art. 226

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell’Italia per inadeguata trasposizione nell’ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

**Stato della Procedura**

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, il 5 aprile 2007, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell’Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mere verifica di assoggettabilità a VIA.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 20 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-**

Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC", che è stato poi adottato ( D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

**Stato della Procedura**

Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE del 28 giugno 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo, il 19 marzo 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 21 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2017** ex art. 226 del Trattato CE

"Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la CE contesta all'Italia di non aver applicato correttamente la direttiva 76/160/CE dell'8/12/1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, con particolare riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di acque di balneazione che figurano nelle relazioni sintetiche annuali notificate dall'Italia ai sensi dell'art. 13 della stessa direttiva.

Dalla citata relazione risulta che l'Italia (per il periodo 1991-2004) ha escluso n. 1248 acque dalla applicazione della direttiva. In tal modo, l'Italia ha evitato di applicare le norme comunitarie a tutela dei bagnanti, mascherando presumibilmente problemi di inquinamento. La CE chiede di effettuare campionamenti come prescritto dalla stessa direttiva, nonché di fornire informazioni molto dettagliate su queste acque per giustificare l'esclusione dalla balneazione. Solo dall'esame di tali giustificazioni, si potrà desumere la correttezza della decisione di esclusione.

**Stato della Procedura**

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 10 aprile 2006 prot. 201704. Il Ministero della Salute, nel giugno 2007, ha fornito risposta alla messa in mora evidenziando che l'Italia ha 7.373 Km di costa, costantemente controllata con criteri cautelativi e monitorata capillarmente dalle ARPA. Conseguentemente, l'Italia invia annualmente i dati relativi alla attuazione della direttiva sulla balneazione, come richiesto dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 22 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2005/4051** ex art. 226 del Trattato CE "Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione dell'articolo 1 lett. a) della direttiva 75/442/CE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (ora la 2006/12/CE), in quanto ha adottato e mantenuto in vigore l'art. 1, commi da 25 a 27 e comma 29 della legge n. 308/2004, confermate dagli articoli 183 e 229 del d.lgs. n. 152/2006. La direttiva in questione è volta a proteggere la salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, a tal fine incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure adeguate volte al recupero dei rifiuti e al loro utilizzo come fonte di energia.

La disposizione che la Commissione contesta esclude tassativamente dalla nozione di rifiuto alcune tipologie di rottami come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo in uso nell'industria siderurgica. Tra questi, quindi, anche il combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi, conformi ai parametri stabiliti dalle norme tecniche. Tale esclusione comporta, di conseguenza, la non applicabilità della direttiva riguardante la gestione dei rifiuti ai suddetti rottami, in completa violazione della direttiva menzionata. La Commissione sostiene che l'Italia confonde tra "funzione utile" di rifiuto per operare una distinzione tra operazioni di recupero e di smaltimento, e "funzione utile" di rifiuto al fine di distinguere tra rifiuti e non rifiuti. Ogni rifiuto recuperabile può avere funzione utile e recuperabile, ma questo ragionamento non può essere esteso sino ad affermare che i materiali utili non possono essere considerati come rifiuti.

**Stato della Procedura**

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, in seguito alla notifica della messa in mora e del parere motivato del 19/12/2005 la Commissione ha provveduto ad inoltrare all'Italia un parere motivato complementare in data 12 dicembre 2006 e successivamente ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia (Causa C- 283/07). Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, di modifica del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), ha, fra l'altro, introdotto le correzioni normative necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 23 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2005/2238-** ex articolo 226 del Trattato CE

Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina – Torrente Mandra – Cesarata" – ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

**Stato della Procedura**

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 18 ottobre 2006, successivamente, la Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 24 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 226 del Trattato CE**

“Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione con lettera di Messa in mora del 13/03/2005, sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in quanto ha disatteso quanto disposto dall’articolo 5 paragrafo 1 della predetta direttiva secondo il quale per ciascun porto è elaborato ed applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti dovevano essere elaborati prima del 28 dicembre 2002 (art. 16 della direttiva) dandone informativa anche alla Commissione.

Le autorità italiane hanno provveduto ad adottare solo alcuni dei piani portuali (Genova, Gioia Tauro, Livorno e Taranto) e non hanno provveduto ad inviarli alla Commissione nonostante le ripetute richieste. Su altri porti le autorità italiane hanno affermato che detti piani sono in fase di elaborazione, consultazione ed approvazione.

La Commissione contesta all’Italia di non aver reso tempestiva informativa ai competenti uffici circa lo stato delle procedure di adozione e di approvazione dei suddetti piani.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha presentato Ricorso contro la Repubblica Italiana (Causa n. 368/07 del 2 agosto 2007).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.



**Scheda 25 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2005/0640** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione delle disposizioni nazionali necessarie a dare attuazione alla Direttiva n. 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. In L'articolo 6 della Direttiva impone agli stati membri di adottare le relative misure di trasposizione entro il 25 giugno 2005.

Le Autorità italiane, hanno affermato di aver trasposto la normative comunitaria per mezzo del Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152.

La Commissione, tuttavia, ha addotto in primo luogo la tardività del decreto legislativo, dal momento che esso è stato adottato oltre il termine stabilito dalla Commissione in sede di Parere Motivato e, inoltre, la circostanza per cui l'entrata in vigore del decreto è stata posticipata dapprima al 31 gennaio 2007 e, successivamente, al 31 luglio 2007. In secondo luogo, ha evidenziato l'erroneità del Decreto, che recepirebbe solo in parte la direttiva in questione, non trasponendo sia le disposizioni di cui all'articolo 2 paragrafo 2 - che impongono agli Stati membri di provvedere affinché il pubblico partecipi all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale – sia quelle di cui all'articolo 3 paragrafi 3 e 4 - che prevedono la possibilità, per gli stati membri, di escludere in circostanze eccezionali determinati progetti dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - sia quelle contenute nell'articolo 4 paragrafi 4 e 6, che impongono agli Stati Membri di garantire l'accesso alla giustizia in caso di violazione della procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni "integrate ambientali". Le Autorità nazionali, pur ammettendo la tardività del decreto, hanno ribadito l'intera trasposizione della direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 31/01/2008 è stata emanata sentenza ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia per inattuazione della direttiva 2003/35/CE. Con nota del 18 marzo 2008 il Ministero dell'Ambiente ha ribadito che l'Italia ha già trasposto la direttiva 2003/35/CE attraverso il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, ed il D.Lgs 4 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 26 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/5159** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**Violazione**

La Commissione ha richiesto informazioni alle autorità italiane circa la realizzazione di taluni progetti in Siti geografici di Interesse Comunitario (definiti SIC) ovvero in Zone di Protezione Speciale (definite ZPS), suscettibili di avere effetto negativo sull'ambiente circostante.

In difetto di risposta, la Commissione ha iniziato undici procedure di infrazione contro l'Italia notificando circa undici lettere di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE, ciascuna relativa al progetto in merito al quale non sono state trasmessi i dati. Tra queste procedure è inclusa la n. 2004/5159 concernente la realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio), all'interno del SIC IT 2040020 e del SIC IT 2040019.

Di seguito le autorità italiane hanno affermato di aver espletato una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che, appurata la dannosità ambientale del progetto, si è pertanto conclusa con parere negativo sulla attuazione di questo.

Avverso tale parere è stato presentato un ricorso dalla società proponente il progetto, la società "Energia ed Ambiente S.p.A": Tale ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, e contro questa sentenza non è stato proposto appello.

Le autorità hanno altresì informato la Commissione dell'approvazione di un Piano Territoriale di Coordinamento (della Provincia) che contiene alcune norme finalizzate a proteggere i Siti di Interesse Comunitario in questione: se definitivamente approvato, quindi, questo Piano Territoriale non consentirebbe la realizzazione del progetto.

Pertanto, alla luce della sentenza di inammissibilità del ricorso, nonché delle norme inserite nel Piano Territoriale, le Autorità ritengono siano venuti meno i presupposti per l'approvazione del progetto, e quindi anche i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 12 Ottobre 2005 la Commissione europea ha notificato una lettera di Messa in Mora ex 226, a cui le Autorità italiane hanno risposto fornendo le informazioni relative, da ultimo con nota in data 8 Marzo 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 27 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2004/4926** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all’applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all’applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l’insegnamento.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l’uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all’applicabilità della deroga; l’area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l’art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l’eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall’articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l’esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l’ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l’articolo 9 consente l’abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

**Stato della Procedura**

Parere motivato il 4 aprile 2004. In data 27 giugno 2007 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia.

Le Autorità italiane hanno dato seguito alla procedura d’infrazione adeguando la normativa regionale, nella seduta del Consiglio Regionale del 31 luglio 2007, conformemente ai rilievi sollevati dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 28 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4242** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione:**

La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

**Stato della Procedura**

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. È seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia, (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 29 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/2116** ex art. 226 del Trattato CE

Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione rileva la violazione degli articoli 8 e 11 della Direttiva 96/62/CE, nonché degli articoli 4 e 5 della Direttiva 99/30/CE.

In particolare, la Commissione rileva l'omessa trasmissione da parte dell'Italia, entro il 31/12/2003 (termine stabilito dalla normativa comunitaria), delle informazioni riguardanti i piani ed i programmi elaborati per ridurre la presenza di determinate sostanze (biossido di azoto, ossido di azoto e particolato) nelle zone e negli agglomerati dove tali sostanze superano il limite fissato dalla Direttiva 99/30/CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle osservazioni formulate affermando di aver già provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti a mezzo dei questionari sintetici previsti dall'articolo 1 della Decisione 2004/224/CE; hanno altresì ribadito come, ai sensi del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere il testo integrale dei programmi elaborati sussiste solo se espressamente richiesto dalla Commissione (successivamente alla trasmissione delle informazioni sintetiche).

**Stato della Procedura**

Notifica di un Parere Motivato ex articolo 226 TCE in data 4 Aprile 2006. Le autorità italiane, comunque, hanno adempiuto alle richieste formulate dalla Commissione trasmettendo il testo integrale dei programmi.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 30 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2004/2034** – Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce, relativa al trattamento delle acque superflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque superflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

**Stato della Procedura**

Lettera di Messa in Mora ex articolo 226 TCE in data 07.07.04.

Le Autorità, dando seguito ai rilievi formulati, hanno trasmesso una ricognizione della normativa nazionale che stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, ed ha motivato il carattere contraddittorio delle informazioni trasmesse facendo presente che, all'epoca in cui le Regioni predisponavano le informazioni, era assente una normativa di settore chiara.

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora complementare. Il Ministero dell'Ambiente ha risposto, da ultimo, con nota del 14 aprile 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 31 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/0059 ex art. 228 del TCE**

"Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

**Violazione**

Con sentenza ex art. 226 TCE del 12 gennaio 2006, la Corte di giustizia ha accertato che il governo italiano è venuto meno agli obblighi comunitari, non adottando nei termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Successivamente alla sentenza della Corte di giustizia, nel maggio 2006, l'Italia ha provveduto a comunicare a Bruxelles il testo del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con il quale il governo italiano ha, dagli art. 73 a 176, dato attuazione alla direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, però, ha ritenuto che non tutte le disposizioni della direttiva siano state trasposte nell'ordinamento nazionale per mezzo del decreto succitato e più specificamente, ritiene che non risultano ancora recepiti, rispetto all'art. 4 della suddetta direttiva, il paragrafo 4, lettera c) e il paragrafo 5 lettere a) e b).

Con lettera del febbraio 2007 l'Amministrazione competente –ha informato la Commissione che è già in atto una revisione del decreto n. 152/2006 al fine di effettuare una corretta trasposizione del paragrafo 4, lett. c), del paragrafo 5, lett. a) e b) e del paragrafo 7 dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE.

Allo stato attuale si rileva che la direttiva in questione è stata recepita mediante l'art. 3 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - il quale prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 228 del Trattato CE e il 27 giugno 2007 un Parere Motivato ex art. 228 del Trattato CE. La legge 6 giugno 2008, n. 101, recante conversione in legge del D.L. salva infrazioni, all'art. 3 ha posto termine alle violazioni.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 32 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/5046- ex articolo 226 del Trattato CE**

"Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE.

Si fa riferimento, in particolare, al progetto di ampliamento e di adattamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurna nel "Parco Nazionale dello Stelvio", che costituisce una Zona di Protezione Speciale: la Commissione evidenzia che la realizzazione del progetto in questione abbia avuto un impatto negativo nei confronti dell'ambiente e che il progetto sia stato adottato senza aver previamente espletato una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Se la procedura di VIA fosse stata espletata si sarebbe conclusa in un parere negativo e la realizzazione del progetto sarebbe stata pertanto legittima solamente qualora giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed in assenza di soluzioni alternative.

La Commissione ha ulteriormente precisato che, nonostante l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la realizzazione di un progetto dannoso per una Zona di Protezione Speciale impone comunque l'adozione di misure di compensazione da parte dello Stato, misure che lo Stato italiano ha omesso di adottare nella realizzazione del progetto in questione.

Un ultimo profilo di illegittimità sollevato dalla Corte riguarda il mancato riconoscimento, al Parco Nazionale dello Stelvio, di uno status giuridico che possa garantire la protezione delle specie di uccelli indicate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

**Stato della Procedura**

In data 22 luglio 2005 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex articolo 226 TCE. In data 20 settembre 2007 si è avuta la sentenza della Corte (C-304/05). Sono state trasmesse alla Commissione note della regione Lombardia nelle quali si da conto delle misure adottate per dare esecuzione alla sentenza della Corte ( valutazione di incidenza e deliberazioni adottate per individuare interventi di riqualificazione dell'area interessata)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 33 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/4762 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Progetto MOSE - Modulo Sperimentale elettromeccanico (Venezia)

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione rileva la violazione delle Direttive 79/409/CE (sulla protezione degli uccelli selvatici) e 92/43/CE (Direttiva habitat).

La Commissione fa riferimento al progetto Mose, consistente in un sistema di dighe mobili tese a contenere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, evidenziando come tale progetto sia stato approvato, a mezzo della delibera del 3 Aprile 2003 del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, senza essere stata previamente espletata una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE) per determinare l'eventuale impatto negativo prodotto dal progetto sull'insieme delle zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ed I.B.A. presenti sul territorio.

In particolare la Commissione rileva che, in luogo della summenzionata valutazione d'incidenza, sia stato semplicemente condotto uno studio che ha tenuto in considerazione solo alcuni dei siti Z.P.S. e S.I.C. presenti, ignorando completamente la zona I.B.A. 066.

Se la procedura fosse stata espletata, avrebbe evidenziato la dannosità del progetto per l'habitat della Laguna, determinando pertanto l'obbligo, tra l'altro, di adottare misure di salvaguarda idonee a contenere l'inquinamento ed il degrado ambientale.

La Commissione, quindi, rappresentando l'omessa adozione delle menzionate misure, contesta la legittimità della realizzazione del Progetto Mose.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato una Messa in Mora Complementare ex 226 TCE in data 18.07.2007. Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha risposto a nome del Governo in data 19 ottobre 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 34 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Discariche di rifiuti (rocce da scavo)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione:** La Commissione Europea contesta la non compatibilità del D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto.

Detta Direttiva prevede uno speciale regime giuridico per gli impianti “preesistenti”, intendendo per tali solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata il 16 luglio 2001. In forza di tale regime, gli impianti “preesistenti” devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione, alle autorità competenti, di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione, di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato l'assoggettamento ai requisiti sopra menzionati non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003. La Commissione, quindi, evidenzia come, essendo stata differita l'attuazione della direttiva, si sia determinato un illegittimo ampliamento del regime previsto per le discariche “preesistenti”.

In proposito l'Italia ha osservato: che il ritardo nell'attuazione di tali norme è imputabile alla mancata adozione nei termini, da parte delle autorità CE, della “Decisione” sui criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche, inoltre, che la disciplina comunitaria è già stata introdotta nell'ordinamento interno, sia ad opera del citato D. Lgs 36/2003 sia a mezzo di norme precedenti.

Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

A seguito di ricorso della Commissione, il 10 aprile 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente con sentenza ex art. 226 TCE (C- 442/06)

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 35 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2003/2204** ex art. 226 del Trattato CE.

Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

la Commissione, con messa in mora del 19 dicembre 2003, rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ha trasposto in modo non conforme nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Secondo la Commissione il decreto citato non prevede disposizioni dirette all'istituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura tecnicamente fattibile, delle parti usate (allo stato di rifiuto), nonché ad assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale (articoli 3 e 5 della Direttiva). Inoltre, contesta al Governo italiano di non avere fornito informazioni riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio, per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, previste delle soglie inferiori a quelle standard. Per quanto riguarda, poi, la trasposizione dell'articolo 8 della Direttiva mediante l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione rileva che si è omesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti debbono corrispondere a quanto richiesto dagli "impianti di trattamento". La Commissione, pertanto, ha proposto un ricorso alla Corte di Giustizia. Il Governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso era divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 149/2006, concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003". Allo stato attuale si rileva che l'art. 7 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede norme che consentono di superare le obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 24 maggio 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia (causa C - 394/05), accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione. La Legge 6 giugno 2008 n. 101 ha posto termine alle violazioni.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 36 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2003/2077 ai sensi dell'articolo 228** del Trattato CE. "Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegali ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 la Commissione Europea ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 37 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/2049 - ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati , come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003 sostiene che la Repubblica italiana mantiene nel proprio ordinamento, sia a livello statale che regionale, una disciplina sulla V.I.A. che, tra l’altro:

- non è totalmente aderente alle disposizioni della citata Direttiva;
- fa riferimento ad una lista di progetti che non è conforme a quella di cui agli allegati I e II della Direttiva medesima.

Le Autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di modificare l’ordinamento sulla V.I.A. e nell’ambito dell’iter procedurale hanno trasmesso i provvedimenti adottati e da adottare. Nel maggio 2006, la Presidenza del Consiglio ha inviato alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles il D:Lgs 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale” (adottato in attuazione di delega prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”) nel quale sono state trasposte diverse Direttive comunitarie del “Settore Ambiente”.

**Stato della Procedura**

In data 5 luglio 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato, in cui si dichiara la non conformità della normativa italiana alla citata Direttiva 85/337/CEE.

L’Italia nel corso del 2005 ha trasmesso ulteriori informazioni e nel 2006 ha inoltrato il decreto legislativo n. 152/2006, finalizzato a conformare la legislazione nazionale al diritto comunitario. Successivamente, è stato adottato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato l’intera Parte II del decreto n. 152 del 2006, venendo incontro alle osservazioni di Bruxelles. E’ attesa, quindi, l’archiviazione della procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 38 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/5170** - ex articolo 226 del Trattato CE

“Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Violazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE. La Commissione, con lettera di messa in mora del 1° aprile 2004, ha sostenuto che la Repubblica italiana, con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nella parte in cui non prevede un obbligo di integrazione e aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativamente a opere singolarmente individuabili come “grandi opere”, in tutti i casi in cui vi sia una differenza significativa tra l’impatto globale del progetto definitivo (al quale deve essere rilasciata l’autorizzazione a costruire) e l’impatto globale del progetto preliminare (su cui è stata effettuata la procedura di V.I.A.), è venuta meno agli obblighi derivanti dalle predette direttive.

In particolare, è solo nel caso in cui la differenza tra progetto preliminare e definitivo viene considerata “sensibile” che si procede ad una successiva valutazione dell’entità delle modificazioni degli impatti ambientali del progetto e, quindi, alla decisione di disporre o meno un aggiornamento della V.I.A.. La Commissione evidenzia, invece, come il citato art. 2 prevede una valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione per i progetti che, per loro natura, dimensione o ubicazione, presentino un notevole impatto ambientale.

Non ritenendo esaustive le argomentazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 9 luglio 2004.

**Stato della Procedura**

In data 27 giugno 2007 la Commissione ha notificato un secondo parere motivato complementare, in cui si dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1 della Direttiva in questione.

Da parte nazionale, da ultimo, è stato comunicato alla Commissione l’adozione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 che dovrebbe consentire di superare i rilievi mossi dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 40 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex articolo 228 del Trattato CE**

"Piani di gestione dei rifiuti"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicate nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex 'art. 228 del Trattato CE che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Allo stato attuale si rileva l'emanazione del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09.04.2008 n. 84 Serie Generale, il cui articolo 8 introduce disposizioni tese al recupero degli aiuti in questione prevedendo procedure giudiziali abbreviate in caso di ordinanza di sospensione del giudice nazionale.

**Stato della Procedura**

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 39 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/4787** ex art. 226 del Trattato CE.

“Valutazione di impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell’intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni sull’applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni adottate dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.



**Scheda 41 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/2213 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Smaltimento rifiuti (definizione di “rifiuto”).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione:** La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana l’incompatibilità dell’art. 14 della legge italiana 2002/178 con la Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla Decisione 96/350/CE.

Il decreto legislativo 1997/22 ha trasposto nell’ordinamento italiano le direttive, definendo “rifiuto” *qualsiasi sostanza od oggetto elencato nell’allegato A del decreto stesso, di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi ovvero abbia l’obbligo di disfarsi*. Tuttavia, l’art 14 della L. n. 2002/178 riferisce il concetto di “disfarsi” esclusivamente alle attività di smaltimento o di recupero elencate negli allegati B e C del decreto n. 97/22, implicitamente escludendo da tale nozione tutte quelle attività di smaltimento e di recupero non elencate nei predetti allegati B e C. L’ art. 14, inoltre, sancisce che non sono oggetto di un “disfarsi” le sostanze riutilizzate nello stesso processo produttivo o in un processo produttivo diverso. La Commissione, quindi, osserva che tale restrizione della nozione di “disfarsi” determini, a sua volta, una limitazione della nozione di “rifiuto” che, per la norma comunitaria è costituito da *“...qualsiasi sostanza...di cui il detentore...si disfi..”* senza ulteriori specificazioni. In risposta, l’Italia ha affermato che la finalità sottesa alla norma nazionale non è quella di restringere la nozione di rifiuto bensì quella di fornire un’ interpretazione autentica del concetto di “disfarsi”, coerentemente con il principio secondo cui le modalità attuative di una direttiva sono determinate dagli Stati membri. In secondo luogo, le Autorità italiane, con specifico riferimento alla nozione di rifiuti, hanno evidenziato come, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, tutti i residui la cui riutilizzazione sia certa, indipendentemente dal tipo di processo, sono sempre esclusi dalla nozione di rifiuto. La Commissione, non avendo accolto le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, ha intentato un Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE.

**Stato della Procedura**

In data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 226 TCE (C-263/05) dichiarando la violazione del diritto comunitario da parte dell’Italia.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 42 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/2077 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Nozione di “rifiuti” – Terre e rocce da scavo

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 1975/442 CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, avendo la Repubblica italiana indebitamente escluso dalla nozione di “rifiuto” le terre e le rocce da scavo destinate “all'effettivo utilizzo”.

La Direttiva in questione definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, ovvero abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi, rientranti nelle categorie riportate nell'allegato I della Direttiva stessa.

In Italia, la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti è contenuta nel decreto legislativo 1997/22, il cui art. 8 esclude dal concetto di “rifiuto” un elenco di materiali comprensivo - al punto f) bis introdotto dall'art. 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93 - delle terre e delle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - salve alcune eccezioni di cui allo stesso punto. In seguito, l'art. 1, commi 17 e 19 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, ha precisato il significato del concetto di “effettivo utilizzo”, sottolineando che tale utilizzo, con riferimento alle terre e rocce da scavo, sussiste anche nel caso in cui le medesime vengano destinate a differenti cicli di produzione industriale, ovvero vengano ricollocate in altro sito.

In proposito, la Commissione ritiene che la normativa nazionale sia illegittima, in quanto contraria alla giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale i residui non si considerano rifiuti solo se utilizzati nello stesso ciclo produttivo.

Ai rilievi della Commissione il governo italiano ha replicato comunicando un nuovo testo di legge (306/2003) modificativo della normativa contestata.

Le autorità italiane, contestando la Commissione, osservano che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, relativa alla definizione della categoria di “rifiuti”, stabilisce che i residui non possono ritenersi “rifiuti” quando sussiste la certezza del loro utilizzo, anche se nell'ambito di processi produttivi differenti.

**Stato della Procedura**

La Corte di Giustizia, il 18 dicembre 2007, ha emesso sentenza ex art. 226 del Trattato CE (C-194/05), dichiarando l'illegittimità della normativa nazionale.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 43 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex articolo 226 del Trattato CE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC-ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

Non conformità all’articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 79/409/CEE e, successivamente al 28 dicembre 1998, agli artt. 6, paragrafi 2,3, 4 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia omesso l’adozione di misure idonee per prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, nella Zona interessata dal piano di reindustrializzazione denominato “Contratto d’Area per lo sviluppo industriale di Manfredonia”, Zona poi designata di protezione speciale (ZPS) “Valloni e Steppe Pedegarganiche”. La Commissione, infatti, evidenzia come i progetti previsti nel Contratto d’Area erano suscettibili di avere un impatto negativo sugli habitat naturali e sulle specie animali della ZPS, cosa che effettivamente è accaduta. Non avendo ottenuto informazioni sufficienti, la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia ex art. 226, in data 24 ottobre 2005.

Da parte nazionale, sono state rese note le iniziative intraprese e il Ministero dell’Ambiente, da ultimo con nota del 12 luglio 2007, ha illustrato le misure di compensazione adottate e da adottare per sopperire ai danni causati dai progetti del Contratto d’Area. A tal fine la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia si sono impegnati in un percorso coerente con la Rete Natura 2000, teso al mantenimento ovvero al ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, siglando in data 6 giugno 2006 apposita Convenzione.

**Stato della Procedura**

In data 20 settembre 2007 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla causa C-388/05, in cui ha ritenuto che la Repubblica italiana, non ha adottato provvedimenti adeguati per evitare il degrado dei siti in questione venendo meno agli obblighi di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In data 12 dicembre 2007 il Governo italiano ha comunicato le misure con le quali ritiene di aver ottemperato alla sentenza della Corte.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

**Scheda 44 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2000/5152** procedura ex art. 226 del Tratto CE

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l’agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L’Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell’Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l’Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

**Stato della procedura**

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell’Ambiente, ha comunicato l’inizio dei lavori dell’impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

**Scheda 45 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2000/5083 – ai sensi dell'articolo 228** del Trattato CE. "Inceneritore a Massafra (Taranto). Sentenza della Corte di Giustizia del 23 novembre 2006".

**.Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompleta esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia in data 23 novembre 2006 ex art. 226 TCE, nella Causa C- 486/04, in cui la Corte dichiarava la violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 n. 1 e all'art.4 nn. 1, 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (nel prosieguo "procedura V.I.A.") derivante da determinati progetti pubblici e/o privati. In particolare la sentenza - con riferimento all'inceneritore di rifiuti sito in Massafra (TA) contestava che:

1) il progetto fosse stato autorizzato senza aver previamente espletato una procedura di V.I.A.; 2) la normativa italiana – segnatamente l'art. 3 comma 1 del DPCM 3 settembre 1999 – inquadrasse tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui l'espletamento della V. I. A. non fosse obbligatorio, essendo rimesso alle autorità competenti valutare, caso per caso, se fosse opportuno attivare tale procedura, laddove la Direttiva, per converso, ha inserito tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui per cui la V. I. A. è imprescindibile e non aleatoria; 3) in terzo luogo, il fatto che il medesimo art. 3 stabilisse che per i progetti, autorizzati mediante "procedura semplificata" non fosse previsto l'obbligo di espletare la procedura di V. I. A.: a riguardo la Commissione aveva precisato che la Direttiva, pur ammettendo la possibilità di soprassedere all'espletamento obbligatorio della VIA, ha subordinato tale possibilità alla sussistenza di presupposti specifici, fra i quali non è inclusa la circostanza dell'essere stato, l'inceneritore, autorizzato mediante procedura semplificata. La Commissione osserva come la procedura di V.I.A. ancora non sia stata espletata con riferimento all'Inceneritore di Massafra.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 la Commissione ha emesso una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 TCE. Le violazioni di carattere normativo sono state sanate con D.Lgs 4/2008, n. 4 (art. 36, comma 3, lett. aa) e allegato III, lett. m) ed n).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 46 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE**

“Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio

**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03, per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari, affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228, nel dicembre 2005, a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

**Stato della Procedura**

In data 15 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. In data 14 aprile 2008, il Ministero dell’Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

**Scheda 47 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 1999/4797 ex art. 228** del Trattato CE  
"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccogliitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

**Scheda 48 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1999/4006 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità art. 1 Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.

L'art.1 lettera a) ricomprende nella nozione di rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nell'elenco contenuto nella Decisione 532/2000/CE e successive modifiche, di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, o abbia l'obbligo di disfarsi. La Commissione ha ritenuto non conforme alla Direttiva in questione il documento, elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, con il quale si escludevano dalla nozione di “rifiuto” gli scarti alimentari destinati ad alimentazione per animali.

Le Autorità Italiane non hanno contestato le censure della Commissione, precisando che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome aveva ricondotto anche gli scarti, destinati alla produzione di mangimi per animali, nell'ambito della nozione di “rifiuto” e quindi nella sfera di applicazione della Direttiva 75/442/CEE.

La Commissione ha contestato, nella successiva Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1998, l'esclusione dei predetti residui dalla nozione di “rifiuto”, ritenendola in contrasto con la Direttiva 75/442/CEE, in quanto le finalità di protezione dell'ambiente impongono di estendere la nozione di “rifiuto” anche agli scarti comunque riutilizzati. Inoltre, si osserva che la Direttiva risulta ulteriormente violata dalla Circolare del Ministero della Salute del 22.07.2002, che esclude dal concetto di “rifiuto” gli scarti dell'industria agroalimentare se riutilizzati nel ciclo alimentare zootecnico. La Commissione rileva, da ultimo, l'illegittimità dell'art. 23 della L. n. 179 del 31 luglio 2002, poichè esclude dalla nozione di “rifiuto” i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine.

**Stato della Procedura**

A seguito del ricorso presentato in data 2 maggio 2005, in data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza ex art. 226 TCE (causa 195/05), dichiarando la violazione, da parte della Repubblica Italiana, della Direttiva n. 75/442/CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 49 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228** del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno ommesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

**Stato della Procedura**

Attualmente si è allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

**Scheda 50 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 1998/2346** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l'istituzione – a mezzo di un'apposita procedura definita dall'articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'intervento turistico "Is Arenas", localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell'articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall'espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all'ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l'irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l'ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le Autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall'intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l'ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle "aree pineta", ha evidenziato come il loro mantenimento all'interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

**Stato della Procedura**

In data 13 dicembre 2005 la Commissione ha inoltrato una Messa in Mora Complementare.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al programma Operativo della Regione Sardegna 2000 - 2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

# Appalti

## Appalti

Il settore degli Appalti contempla, allo stato attuale, 22 procedure di infrazione, tutte relative a presunte violazioni del diritto comunitario.

Due delle procedure meno recenti (la n. 2002/5260 e la n. 1999/5352), risultano già transitate alla fase propriamente contenziosa ex art. 228 TCE. Le rimanenti procedure sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex articolo 226 del trattato CE.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, rilevano le seguenti procedure, la cui composizione è suscettibile di comportare oneri per le amministrazioni interessate, derivabili, in larga parte, da eventuali contenziosi con gli organismi privati affidatari dei servizi contestati da Bruxelles.

Trattasi, in particolare, delle seguenti procedure:

**Procedura n. 2007/4562:** "Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla TRA.SCO Pontinia s.r.l";

**Procedura 2007/4440** "Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a";

**Procedura n. 2007/4376** "Non conformità di appalto pubblico con gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE e di concessione di servizi pubblici con gli artt. 43 e 49 TCE";

**Procedura n. 2006/4496** "Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l";

**Procedura n. 2005/2336** "Affidamento della Regione Puglia di appalti di servizi informatici all'ATI TECNOPOLIS di Bari";

Nel caso, invece, della **Procedura n. 2004/4963** "Affidamento lavori per la realizzazione di una tranvia su gomma per il Comune di l'Aquila", si rileva una riduzione delle spese a carico del bilancio pubblico, conseguente all'eliminazione di un canone inizialmente previsto a carico dell'Amministrazione concedente.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/4832	Offerte di servizi bancari per Università di Parma	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2007/4649	Realizzazione linea B1 metropolitana di Roma	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2007/4562	Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla TRA.SCO PONTINIA s.r.l	MM	Si
<b>Scheda 4</b> 2007/4531	Modifica della concessione per la realizzazione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano	MM	No
<b>Scheda 5</b> 2007/4467	Modalità di affidamento per la realizzazione della città dello Sport Università di Tor Vergata	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	MM	Si
<b>Scheda 7</b> 2007/4376	Non conformità di appalto pubblico con gli articoli 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE e di concessione di servizi pubblici con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE	PM	Si
<b>Scheda 8</b> 2007/4269	Affidamento del servizio idrico da parte dell'ATO 2 Marche	PM	No
<b>Scheda 9</b> 2007/2309	Incompleta trasposizione del Codice degli appalti	MM	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 10</b> 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.	PM	Si
<b>Scheda 11</b> 2006/4419	Proroga concessione autostradale per Autocamionale Cisa	MM	No
<b>Scheda 12</b> 2006/4378	Proroga concessione autostrada Brescia – Verona-Vicenza-Padova	MM	No
<b>Scheda 13</b> 2006/4264	Appalti di pubblici servizi – proroga delle convenzioni per gli interventi in favore delle imprese artigiane	MM	No
<b>Scheda 14</b> 2005/4376	Affidamento di servizi alla società ASTER da parte del Comune di Genova	MM	No
<b>Scheda 15</b> 2005/2336	Affidamento della Regione Puglia di appalti di servizi informatici alla società ATI Tecnopolis Bari	PM	Si
<b>Scheda 16</b> 2004/4963	Affidamento lavori per la realizzazione di una tramvia su gomma nel Comune di L'Aquila	RIC C-437/07	Si
<b>Scheda 17</b> 2003/5352	Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE	RIC C-157/06	No

<b>Scheda 18</b> 2003/2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta o Agusta Bell" da parte del governo italiano	SC 8.04.08 C-337/05	No
<b>Scheda 19</b> 2002/5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	MM2	No
<b>Scheda 20</b> 2001/2182	Compatibilità comunitaria di disposizioni della legge Merloni in materia di infrastrutture e trasporti	SC 21.02.08 C-412/04	No
<b>Scheda 21</b> 2000/4926	Affidamento di servizi informatici del Comune di Mantova	RIC C-371/05	No
<b>Scheda 22</b> 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica	MM2	No

**Scheda 1 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4832 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Offerte di servizi bancari per l'Università di Parma".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Università e della Ricerca.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2004/18/CE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, facendo riferimento alla gara di appalto che l'Università di Parma, ha pubblicato, con bando del 31 agosto 2007 per garantire il proprio servizio di cassa per tre anni. Con tale atto si è stabilito che i partecipanti alla relativa gara presentassero determinati requisiti, attinenti sia all'esercizio attuale di un servizio di cassa o tesoreria per conto di Università italiane, sia alla presente disponibilità di agenzie nel comune di Parma con non meno di 12 sportelli.

Dal momento che l'appalto sopra descritto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/18/CE, la Commissione osserva come le predette condizioni di partecipazione siano censurabili, in quanto incompatibili con il combinato disposto degli artt. 2 e 44 della Direttiva 2004/18/CE in base al quale, nell'aggiudicazione di un appalto pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici debbono trattare i concorrenti in modo non discriminatorio, potendo richiedere loro, pertanto, solo i "livelli minimi di capacità" connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Al riguardo, la Commissione rileva che la richiesta di una pregressa gestione per altre Università italiane e dell'esistenza di sportelli nel Comune di Parma, risulta lesiva del principio di concorrenza, in quanto avvantaggia gli operatori economici già stabiliti in Italia in danno degli stranieri. Peraltro, tali condizioni non soddisfano i criteri di connessione e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto, di cui all'art. 44. Per converso le autorità Italiane ritengono soddisfatti tali criteri in quanto la prima delle condizioni predette garantisce all'amministrazione prestazioni tecnicamente adeguate, mentre la seconda facilita l'utilizzazione del servizio da parte degli studenti residenti nel Comune e degli operatori amministrativi e contabili dell'Università.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 2 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2007/4649** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Appalto pubblico per la progettazione e realizzazione della Linea B1 della Metropolitana di Roma – Modifiche contrattuali, attribuzione di lavori supplementari."

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Comune di Roma, Roma Metropolitane S.r.L, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'appalto pubblico di lavori, affidato dal Comune di Roma all "ATI Risalto", con le Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

L'appalto in questione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di una linea metropolitana sotterranea di per un importo pari a 379.070.591,53 Euro. Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto d'appalto, le condizioni essenziali dell'accordo sono state modificate in maniera rilevante, con l'affidamento all'aggiudicatario della realizzazione di lavori nuovi rispetto a quelli descritti nel bando di gara, fra cui la realizzazione della nuova linea B1.

Tali varianti sono state adottate con delibere e ordinanze dell'amministrazione comunale di Roma sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 (nel prosieguo: OPCM), che ha affermato la "somma urgenza" di realizzare le opere integrative summenzionate.

Al riguardo, la Commissione rappresenta l'illegittimità della modifica delle condizioni contrattuali evidenziando che, ammontando l'importo dei "lavori" integrativi a 169 milioni di euro, la loro realizzazione deve considerarsi come un nuovo e distinto appalto rispetto a quello originario, anche in ragione del fatto che la situazione di urgenza segnalata dall'OPCM rimane non dimostrata.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando l'Italia a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 29 febbraio 2008.

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4562 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla TRA.SCO PONTINIA s.r.l.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli artt. 28 e 35 della Direttiva 2004/18/CE, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE. In particolare, la direttiva menzionata prevede che l'affidamento degli appalti di servizi, di importo uguale o superiore alla soglia fissata dalla direttiva stessa, deve essere effettuato in base a procedure di messa in concorrenza, mentre gli artt. 43 e 49 TCE attengono ai principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Nel caso di specie, il Comune di Norma (LT) ha affidato alla società Tra.sco Pontina s.r.l., al cui capitale sociale esso partecipa in ragione dell'1%, l'appalto della gestione dei rifiuti solidi urbani, senza previa messa in concorrenza.

In proposito, la Commissione osserva che l'aggiudicazione di tale appalto, a prescindere dall'entità del suo importo, avrebbe dovuto seguire i criteri delle procedure concorrenziali e che, ove l'importo dell'appalto fosse stato pari o superiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione sarebbe ricaduta nella sfera di applicazione degli artt. 28 e 35 della Direttiva 2004/18/CE, i quali prevedono, a riguardo, la messa in concorrenza. Nel caso, invece, in cui l'importo dell'appalto fosse stato inferiore alla soglia predetta, il medesimo sarebbe stato ugualmente soggetto ad una procedura concorrenziale, in forza dei principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE i quali, in materia di appalti, si ritengono soddisfatti soltanto in virtù di prassi aggiudicative aperte alla partecipazione di tutti i soggetti interessati. Peraltro la Tra.sco non può configurarsi come società “in house”, in quanto non sussisterebbe un elemento fondamentale di tale tipologia. Infatti, il Comune possiede soltanto la esigua quota dell'1% del capitale sociale, non sufficiente a consentirgli di esercitare sulla società un tipo di controllo assimilabile, per intensità, a quello dispiegato sui propri servizi.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 4 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4531** – Procedura di infrazione ex art. 226

“Realizzazione e gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano: convenzione con la Brebemi S.p.A.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 56 a 61 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, con riferimento alla stipula di una nuova convenzione nel 2007 con la società Brebemi S.p.A. per la realizzazione e la gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano.

Trattasi della convenzione stipulata tra la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (società dell'ANAS competente per le concessioni autostradali) e la società Brebemi S.p.A., riguardante l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, che rinnova la concessione attribuita nel 2003 a seguito di apposita gara.

Secondo la Commissione, tale nuova convenzione contrasta con la predetta normativa comunitaria, in quanto modificativa di condizioni sostanziali della precedente, riguardo a:

- 1) oggetto della concessione (si prevedono lavori supplementari);
- 2) remunerazione del concessionario (tariffe di pedaggio);
- 3) meccanismo finanziario (ammortamento dei costi).

Ad avviso della Commissione, la convenzione 2007 rappresenta, di fatto, una nuova concessione che avrebbe dovuto essere attribuita a seguito di una nuova procedura di messa in concorrenza. Inoltre, considerando che la nuova convenzione prevede anche la facoltà di affidare alla Brebemi S.p.A. la progettazione e realizzazione della tangenziale est esterna di Milano (TEM), la Commissione ritiene che venga a configurarsi anche la violazione determinata da un affidamento diretto di opere senza espletamento di gara, in contrasto con la predetta direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici.

A seguito della Messa in Mora inviata dalla Commissione, il caso è stato reso oggetto di esame nel corso di un incontro tenutosi nel mese di Marzo 2008 presso i servizi della Commissione.

L'efficacia della Convenzione contestata è subordinata all'esito della procedura di infrazione.

**Stato della Procedura**

La Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2007/4467** – Procedura di infrazione ex art. 226 “Università Tor Vergata di Roma – Realizzazione del Complesso sportivo “Città dello sport”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione delle direttive 93/37/CEE, 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori per la realizzazione del complesso “Città dello sport” presso l'Università Tor Vergata di Roma, in previsione dei mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009. Secondo la Commissione, contrasta con la predetta normativa comunitaria, in primo luogo, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, con la quale è stata prevista la possibilità di derogare alla normativa in materia di affidamento di lavori pubblici per la realizzazione della città dello sport presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Ad avviso della Commissione, la predetta ordinanza contiene una previsione di deroga, di carattere generale, nei confronti delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di attribuzione di appalti di lavori, servizi e forniture, senza che ricorrano le tassative condizioni di eccezionalità ed urgenza, che tali norme espressamente prevedono per consentire l'affidamento delle attività senza il rispetto delle regole di pubblicità e partecipazione stabilite dalla normativa derogata. Di conseguenza, la Commissione ritiene illegittimo l'affidamento dell'appalto di lavori, concernente la realizzazione del predetto complesso sportivo, mediante procedura negoziata e quindi senza emanazione di bando di gara, non sussistendone le condizioni prescritte dalla normativa.

**Stato della Procedura**

La Commissione europea ha presentato una lettera di messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007, invitando le Autorità italiane a trasmettere osservazioni e fornire i necessari chiarimenti sulla questione. L'Università Tor Vergata di Roma, dando seguito ai rilievi della Commissione come rappresentati in una Messa in Mora, in data 9 luglio 2008 ha riferito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di avere tempestivamente ed in modo puntuale fornito alla Commissione Europea tutti i dati rilevanti nella fattispecie concreta, dai quali – ad avviso del medesimo Ateneo – emerge che non vi è stata violazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 92/50/CEE e della Direttiva 2004/18/CE, relative agli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Pistoia (delibera 177/2000), di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento.

Al riguardo, la Commissione evidenzia la necessità imprescindibile di una gara:

- 1) qualora detti affidamenti vengano qualificati come appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle Direttive citate e si ritenga che la gestione di una farmacia rientri nella “consulenza gestionale e affini”, allora l'affidamento ricadrebbe per intero nell'ambito delle direttive e dovrebbe essere posto in gara per previsione delle stesse;
- 2) nel caso in cui detti affidamenti si definiscano appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle direttive e la gestione di farmacie si riporti alla categoria “altri servizi”, le direttive citate si applicherebbero solo in parte. Pertanto, per la parte riconducibile alle direttive, si imporrebbero le procedure concorrenziali ivi previste, laddove, per la parte residua, la concorsualità sarebbe imposta dai principi di pubblicità e trasparenza impliciti agli artt. 43 e 49 del Trattato CE;
- 3) nell'ipotesi in cui gli affidamenti siano qualificabili non come appalti ma come concessioni, ovvero quali appalti di importo inferiore alla soglia fissata dalle direttive, essi risulterebbero aggiudicabili per messa in concorrenza in base ai suddetti principi di cui agli artt. 43 e 49 TCE.

**Stato della Procedura**

La Commissione in data 05/06/2008 ha notificato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 7 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4376 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non conformità di appalto pubblico con gli articoli 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE e di concessione di servizi pubblici con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione ha contestato la violazione della Direttiva 2004/18/CE - relativa agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – ad opera delle deliberazioni con le quali il Comune di Rocca Priora ha affidato direttamente alla società ASP i servizi di gestione dei RSU (rifiuti solidi urbani) nonché la gestione della farmacia comunale.

Per quanto riguarda la gestione dei RSU, poiché l'importo di tale servizio supera la soglia di applicazione della Direttiva, la Commissione ha rilevato che il Comune avrebbe dovuto affidarne l'appalto in base ad una procedura di evidenza pubblica. Per quanto attiene la gestione della farmacia comunale, la Commissione ha eccepito la violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE evidenziando che le concessioni di servizi pubblici debbono comunque conformarsi ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e devono quindi essere affidate in base ad una procedura concorrenziale.

Le Autorità Italiane hanno sostenuto che gli affidamenti sopra descritti si sottraggono alle procedure concorrenziali in quanto rivolti in favore di società, come la ASP, che soddisfa i requisiti dell'affidamento "in house". In particolare esse sostengono che, per essa, ricorrono sia l'elemento della natura interamente pubblica del suo capitale, sia quello relativo all'esistenza, da parte del Comune citato, di un controllo su di essa uguale, per intensità, a quello spettante sui propri servizi. Di contro la Commissione ha rilevato che l'affidamento "in house" presuppone necessariamente che l'ente pubblico eserciti effettivamente, sulla società, un controllo assimilabile a quello esercitato sui propri servizi. Secondo la Commissione, il requisito di un tale controllo non sussisterebbe nel caso in oggetto, in quanto il Comune di Rocca Priora detiene nella ASP l'esigua quota del 0,038%, per cui non vanta alcun potere di direzione.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 la Commissione Europea ha emesso un Parere Motivato, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, nei confronti dello Stato Italiano.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 8 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2007/4269** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Regione Marche – affidamento gestione servizio idrico integrato nel territorio regionale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione:**

La Commissione contesta l'illegittimità dell'affidamento, da parte delle "Autorità di Ambito Ottimale 2" della Regione Marche (nel prosieguo: "ATO2"), della gestione del servizio idrico in favore della società Multiservizi S.p.A, società a capitale interamente pubblico. La Commissione ritiene che detto affidamento configuri una concessione di servizi, in quanto la remunerazione a favore di Multiservizi è costituita dal diritto agli utili derivanti dalla gestione del servizio.

L'attribuzione di tale concessione, quindi, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, avrebbe dovuto far seguito, secondo la Commissione, ad una procedura concorrenziale

Le autorità italiane hanno giustificato l'affidamento diretto in favore di Multiservizi invocando la natura "in house" della medesima, in quanto:

- 1) gli enti pubblici esercitano, sulla gestione della società, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, essendo il capitale sociale interamente pubblico;
- 2) la società svolge l'80% delle proprie attività con gli enti locali azionisti.

Sussistendo quindi, secondo le autorità nazionali, un affidamento "in house", non è richiesto l'espletamento della messa in concorrenza. La Commissione, tuttavia, ha replicato che la natura interamente pubblica del capitale sociale non è sufficiente affinché una società possa qualificarsi "in-house", essendo altresì richiesto che il controllo degli enti pubblici/soci su tale società sia tanto intenso quanto quello esercitato sui propri servizi: al riguardo, la Commissione ha evidenziato come la configurabilità di un tale controllo sia esclusa dall'ampia autonomia gestionale riservata al Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale, in detrimento del potere dei soci.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto che l'attribuzione della gestione del servizio idrico dovesse esser preceduta dall'espletamento di adeguate forme di pubblicità e concorrenza.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha emesso un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 9 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2007/2309** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.  
"Incompleta trasposizione del Codice degli appalti".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  
Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune norme del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 (nel prosieguo: "il Codice") con la Direttiva 2004/17/CE, che coordina delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - e con la Direttiva 2004/18/CE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Commissione evidenzia i seguenti profili di illegittimità:

i) appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi: tali appalti si sottraggono alla Direttiva 2004/18/CE soltanto se aggiudicati nei settori interessati dalla Direttiva 2004/17CE e summenzionati, laddove il tenore letterale dell'art. 24 par. 1 del Codice sembrerebbe estendere l'inapplicabilità della Direttiva 2004/18/CE anche agli appalti a scopo di rivendita non aggiudicati nei settori della Direttiva;

ii) soggetti affidatari di appalti pubblici: gli artt. 34 par 1, 90, 101, e 237 del Codice escludono dalla partecipazione alla gara, in generale, tutti quei soggetti dotati di forma giuridica diversa da quella prevista dal Codice stesso;

iii) partecipazione dei gruppi temporanei di imprese e consorzi: l'art. 37 par. 11 del Codice introduce una condizione non prevista dalla norma comunitaria, consentendo all'affidatario di subappaltare solo se esso costituisce con il subappaltatore un'associazione temporanea di imprese;

iv) dialogo competitivo: la norma comunitaria stabilisce che i criteri di individuazione dell'offerta più vantaggiosa sono definiti prima del "dialogo" con i partecipanti alla gara, mentre l'articolo 58 paragrafo 15 consente di introdurli anche successivamente;

v) promotore: il Codice non prevede che l'incarico di promotore venga messo a gara e stabilisce, inoltre, che il promotore debba confrontarsi solo con i concorrenti che hanno presentato le due offerte migliori.

Le autorità italiane rappresentano che nello schema del decreto legislativo recante Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono state inserite le modifiche al Codice, per eliminare le incompatibilità contestate.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 10 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4496** ex art. 226 del Trattato CE

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Comune di Contigliano (Rieti).

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi.

**Stato della Procedura**

Il 12.12.2006 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Contigliano, con nota del febbraio 2007, ha rilevato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società. Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta possibili effetti finanziari negativi, relativi agli oneri di natura amministrativa che potrebbero derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. Tali oneri potrebbero ricondursi anche alle spese relative all'eventuale contenzioso promosso dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 11 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4419** ex art. 226 Trattato CE.

"Proroga concessione autostradale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare, in tal senso, la concessione di concessione.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni: infatti, ai sensi del diritto comunitario, una proroga di concessione già esistente equivale ad una nuova concessione, la quale può essere affidata solo attraverso una procedura di messa in concorrenza. Pertanto la Commissione ha chiesto alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la messa in mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, afferma che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inoltrato una lettera di Messa in mora ex art. 226 TCE il 12 ottobre 2006, non avendo ritenute esaustive le osservazioni fornite dal governo italiano in seguito alla richiesta di informazioni.

L'Amministrazione competente, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, ha comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni.

Nel mese di Aprile 2008 si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4378/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società Autocamionale della Cisa).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 12 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4378** ex art. 226 del Trattato CE.

" Proroga concessione autostradale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione ha ricevuto reclami a proposito della proroga della concessione autostradale accordata dall'autorità concedente ANAS alla Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la decisione di accordare una proroga della concessione in favore della società in questione costituisca una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi e forniture, e segnatamente del suo articolo 58. Infatti, secondo il diritto comunitario, la proroga di un affidamento di servizi e forniture già esistente deve qualificarsi come un nuovo affidamento, il quale, pertanto, può realizzarsi solo attraverso procedura concorrenziale, come disposto dalla direttiva citata e, qualora si ritenga quest'ultima non applicabile, come statuito dagli artt. 43 e 49 del TCE. Il governo italiano ha spiegato che la proroga della concessione attuale è necessaria per permettere alla società di realizzare un tratto incompiuto della autostrada e di gestirlo per il periodo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori. Nella messa in mora la Commissione evidenzia che le Autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che l'autostrada in questione non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione, stante, tra l'altro, il già concesso periodo ventennale di gestione.

**Stato della Procedura**

In data 12 ottobre 2006, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE. Con lettera di risposta rispettivamente del dicembre 2006 e del maggio 2007, l'Amministrazione competente ha elencato una serie di motivazioni per cui sarebbe opportuno che, stante le ragioni peculiari che hanno causato tale rideterminazione temporale, i lavori venissero portati a termine dalla stessa società mediante proroga dall'attuale concessione. Nel mese di Aprile si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4419/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4264** ex art. 226 del Trattato CE.

“Appalti di pubblici servizi – proroga delle convenzioni per gli interventi in favore delle imprese artigiane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione ha rilevato la violazione della direttiva sugli appalti (2004/18/CE) nonché degli articoli 43 e 49 del TCE, per la previsione di una procedura di proroga delle convenzioni in favore delle imprese artigiane. L'art. 23 bis del d.l. n. 273/2005, ora legge n. 51/2006, dispone che le convenzioni per le concessioni delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane possono essere prorogate con atti integrativi delle convenzioni stesse. La Commissione per converso ritiene che, essendo le proroghe delle convenzioni menzionate qualificabili come nuovi appalti di pubblici servizi, essi dovrebbero essere aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza. A fronte di tali rilievi è stata inviata una nota del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, rivolta agli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento delle Politiche Europee, con la quale – ricordando che a riguardo si era già valutata, in seguito alla riunione “pacchetto” con i funzionari della Commissione Europea, l'ipotesi abrogativa dell'art. 23 bis – invita le Amministrazioni competenti a voler individuare lo strumento legislativo con cui provvedere all'abrogazione della norma in questione ed evitare, così, l'emissione di un parere motivato. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 undecies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato all'Italia una Messa in mora ex art. 226 il 21 marzo 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2005/4376** ex art. 226 del Trattato CE.

“Comune di Genova Affidamento di servizi alla Società ASTER”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

Con messa in mora del 23.03.07, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza, dei servizi in questione ad Aster spa (neo costituita rispetto alla precedente AMGA spa), la quale si considera in contrasto con la direttiva 92/50/CEE e con le disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

La violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti di servizi, è stata realizzata, da parte del Comune di Genova, mediante l'attribuzione diretta di servizi ad una società mista non qualificabile quale società “in house”. La Commissione ha rilevato che le prestazioni sono remunerate dal Comune mediante pagamento di un prezzo e che il valore dell'appalto supera largamente la soglia di applicazione della direttiva 92/50, e che quindi non rientrerebbe neanche nella disciplina sugli appalti sotto-soglia. Tale affidamento, conclude la Commissione, si sarebbe dovuto svolgere mediante una procedura di messa in concorrenza conforme alle regole di partecipazione e pubblicità previste dalla direttiva.

**Stato della Procedura**

Nel marzo 2007 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Genova, con nota del maggio 2007, ha rilevato che, nell'ambito della società affidataria, il socio privato svolge soltanto una funzione di finanziamento senza interferire nella gestione del servizio. Il Comune invece, mantiene un ruolo gestionale operativo e di controllo della società in questione. Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale si è provveduto ad individuare i criteri e le modalità operative di erogazione del servizio reso dalla società, prevedendo un penetrante controllo di gestione della società in capo al Comune.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 15 - Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2005/2336** ex art. 226 del Trattato CE.  
"Affidamento di taluni servizi informatici – ATI Tecnopolis Bari".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Regione Puglia.

**Violazione**

Violazione delle regole delle direttive 92/50/CEE (appalti pubblici) e 2004/18/CEE, nonché degli articoli 43 e 49 TCE.

Con lettera di messa in mora del 19.12.2005, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza da parte della Regione Puglia, di alcuni servizi alla società Tecnopolis Scarl nel quadro della attività legata al Programma Operativo Regionale della Puglia 2000-2006 (cofinanziato dai fondi strutturali comunitari).

La Regione ha affidato direttamente a Tecnopolis servizi di assistenza tecnica per:

1) l'elaborazione del progetto SCATEL (Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per Enti locali); 2) l'implementazione del sistema informatico di monitoraggio già in uso e lo sviluppo di ulteriori due sistemi informatici.

Le Autorità italiane, dal canto loro, hanno precisato che Tecnopolis è una società consortile senza scopo di lucro, della quale la Regione si avvale per attuare le sue politiche di modernizzazione. L'affidamento degli incarichi avviene tramite procedure di concorrenza, di cui Tecnopolis costituisce solo amministrazione aggiudicatrice per conto della Regione, e quindi per tali mansioni è compensata solo con rendicontazione analitica senza alcuna aggiunta di margini di spesa.

**Stato della Procedura**

In data 12.12.2006 la Commissione ha inoltrato una lettera di 2<sup>a</sup> messa in mora complementare nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito un parere motivato in data 27.06.2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Puglia qualora, in adeguamento alle richieste di Bruxelles l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione al possibile contenzioso aperto dalla Società attualmente affidataria dei servizi.

**Scheda 16 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2004/4963 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Affidamento della realizzazione e della gestione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché degli art. 43 e 49 TCE. In particolare, l'art. 7 della citata Direttiva dispone che la procedura di “project financing” non è ammessa in funzione dell'affidamento di appalti pubblici di lavori soggetti alla Direttiva stessa.

Il Comune di L'Aquila ha espletato, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, relativi alla progettazione e realizzazione di una tramvia, una procedura di project financing finalizzata ad una concessione di lavori. Tuttavia, poichè il compenso pattuito per l'affidatario consiste in un canone fisso e non nei proventi derivanti dalla gestione dell'opera realizzata, la Commissione ritiene che il caso di specie si profili come “appalto pubblico di lavori” e non come “concessione”. Pertanto si rileva che, avendo il Comune di L'Aquila applicato una procedura di project financing ad un caso in cui avrebbe dovuto concludere un appalto, risultano violati gli art. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE. Inoltre, in quanto il progetto in gara ha subito, dopo la pubblicazione del bando, una modifica dei requisiti di ammissione alla gara, si ritengono violati gli artt 43 e 49 TCE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per non essere stati i concorrenti edotti, sin da principio, sulle condizioni della gara.

L'Italia ha ribadito che l'affidamento in oggetto integra una “concessione”, poichè il compenso dell'affidatario è comunque aleatorio, sia per il rischio connesso all'obbligo di garantire la manutenzione straordinaria dell'opera, sia per quello relativo alla natura sperimentale dell'opera stessa e, il 14 Novembre 2006, ha reso nota la modifica alla Convenzione fra il Comune di L'Aquila e l'affidatario, che elimina l'obbligo di pagamento del canone fisso.

**Stato della Procedura:**

In data 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rileva un impatto finanziario positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.

**Scheda 17 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2003/5253** ex art. 226 del Trattato CE.

“Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

Con messa in Mora del 1.04.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 2, 6 e 9 della Direttiva 93/36/CEE in materia di appalti pubblici di forniture.

In particolare, la Commissione ritiene illegittimo che per l'acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo VV.FF, con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003 si sia fatta deroga al regime previsto dalla Direttiva sopra citata.

Secondo la Commissione, l'acquisizione degli elicotteri doveva avvenire mediante procedura concorsuale finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico di forniture, in quanto l'importo dell'affidamento in questione era nettamente superiore alla soglia prevista per l'applicabilità della Direttiva.

Le argomentazioni a sostegno della mancanza di procedura concorsuale di appalto adottate dal Governo italiano, erano attinenti alla esigenza di segretezza connessa agli appalti in questione, nonché alla necessità di applicare misure di sicurezza ed all'esistenza di interessi essenziali dello Stato da tutelare. Tali argomentazioni sono state ritenute non fondate dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 20 marzo 2006 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex articolo 226 TCE, al quale hanno fatto seguito delle considerazioni svolte dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Alla data del 30 giugno 2008 la Corte di Giustizia non ha emesso alcuna decisione in merito alla causa. Si precisa che la procedura in oggetto non è connessa alla procedura n. 2158/2003, in quanto con la presente viene contestato uno specifico atto normativo (Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003) e non una prassi concreta della Pubblica Amministrazione, la quale, nell'ambito della procedura 2158/2003 viene censurata a prescindere dall'esistenza o meno di atti normativi nazionali sottostanti.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 18 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2003/2158 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Acquisizione senza gara di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del governo italiano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dell’Interno – Ministero della Difesa – Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM – Dipartimento della Protezione Civile.

**Violazione**

La Commissione Europea osserva che il Governo Italiano ha affidato alla ditta “Agusta” l’appalto relativo alla fornitura di elicotteri a determinati Corpi militari dello Stato - Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia di Stato nonché Dipartimento della Protezione Civile – violando la Direttiva 93/36/CEE e, prima ancora, la Direttiva 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

In particolare, in quanto la reiterata aggiudicazione dell’appalto in questione a favore della “Agusta” è stata realizzata al di fuori di qualsiasi messa in concorrenza, la Commissione afferma la violazione delle norme, contenute nelle citate Direttive, che prevedono l’esperienza di procedure ad evidenza pubblica ai fini dell’affidamento degli appalti di forniture. La Repubblica Italiana sostiene che, con il sistematico ricorso alla procedura negoziata in favore della “Agusta”, si è voluta tutelare l’esigenza di protezione del segreto militare in fase di espletamento del contratto, nonché l’esigenza di sicurezza dello Stato, grazie all’elevato livello tecnico delle prestazioni della ditta menzionata. Per quanto concerne il profilo della segretezza, poichè la Commissione osserva che questo attiene alla fase della esecuzione del contratto e non a quella della sua aggiudicazione, si osserva che esso non avrebbe potuto risentire alcun pregiudizio dall’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, strettamente attinente alla aggiudicazione del contratto; per quanto attiene all’esigenza di garantire alle forniture requisiti tecnici elevati nell’ottica della sicurezza, la Commissione rappresenta che l’esperienza di procedure concorrenziali, caratterizzate dal raffronto delle offerte delle diverse imprese, garantisce l’esigenza di efficacia e di sicurezza in misura maggiore rispetto alla procedura negoziata.

**Stato della Procedura**

A seguito del ricorso (C-337/05) presentato dalla Commissione, in data 8 aprile 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato l’inadempimento della Repubblica Italiana pronunciando una sentenza ai sensi dell’art. 226 TCE. Entro il 10 luglio 2008 le autorità italiane dovranno comunicare i provvedimenti adottati ai fini dell’esecuzione della sentenza citata. Si precisa che la procedura in oggetto non è connessa alla procedura n. 5253/2003, in quanto con la presente viene contestata una prassi concreta della Pubblica Amministrazione e non, come nella procedura 5253/2003 uno specifico atto normativo (Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 Luglio 2003).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2002/5260 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture, Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

**Violazione:**

La Commissione contesta la mancata esecuzione della Sentenza C-382/05 pronunciata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte ha dichiarato che le convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo di rifiuti urbani prodotti dalla Regione Sicilia - al fine di produrre energia elettrica destinata alla rivendita - sono state stipulate violando le procedure di aggiudicazione degli appalti definite dagli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva n. 92/50/CEE.

La Corte nella sentenza afferma che la convenzione in questione avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee utilizzando il modello di bando di gara di Appalto - dettagliatamente descrittivo delle prestazioni oggetto della convenzione - e non utilizzando un modello che descrivesse in maniera meramente indicativa il contenuto della convenzione.

La Corte, infatti, ha ritenuto che la convenzione in questione non costituisca una concessione di lavori bensì un appalto pubblico, in quanto l'istituto giuridico della concessione presuppone che la “remunerazione” - per il soggetto privato - sia costituita dall'utile derivante dalla gestione dell'opera da realizzare e non da un compenso fisso erogato dalla Pubblica Amministrazione, laddove, nel caso di specie, la convenzione prevede che il soggetto privato percepisca un compenso da parte della Pubblica amministrazione.

Non avendo l'Italia comunicato le misure adottate per dare esecuzione a tale sentenza, la Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ex articolo 228 del Trattato CE.

Le competenti autorità italiane si sono impegnate ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento di appalti in sostituzione delle convenzioni concluse illegittimamente, allo scopo di ottenere l'archiviazione del caso.

**Stato della Procedura**

in data 29 novembre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora ai sensi dell'articolo 228 TCE, a cui ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in data 28 Gennaio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 20 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2001/2182 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la non conformità alla normativa comunitaria - concernente gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - della legislazione italiana sugli appalti pubblici e concessioni, segnatamente l'art. 2 comma 1 della legge n. 109 del 1994 (Legge Quadro sui lavori pubblici), che qualifica come appalti pubblici di lavori non soltanto gli appalti aventi ad oggetto esclusivo i lavori, ma anche gli appalti “misti” di lavori, forniture e servizi, rispetto ai quali la componente “lavori” assuma un rilievo economico superiore al 50%. Secondo la Commissione la disposizione citata contrasta con i criteri definiti nella Direttiva 92/50/CEE, secondo cui un appalto pubblico misto può considerarsi di “lavori” solo quando essi costituiscano “oggetto principale dell’aggiudicazione”, indipendentemente dal loro valore. La legge italiana, per converso, assoggetta tutti gli appalti misti di lavori - nei quali i lavori, pur di importo superiore al 50%, non rappresentano la componente principale ma un elemento puramente accessorio, alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori dettata dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici. Ne deriva che tali appalti si sottraggono alle Direttive 92/50/CEE (sugli appalti di servizi) e 93/36/CEE (sugli appalti di forniture), alle quali dovrebbero invece sottostare. Si censurano inoltre:

- l'art. 27 comma 2 della legge n. 109/1994, in base al quale la direzione dei lavori viene affidata al progettista senza previa messa in concorrenza;
- l'art. 28 comma 4 della legge 109/94, che ammette come, talvolta, il collaudo dei lavori venga affidato senza procedura concorrenziale.

In risposta alla Commissione, la Repubblica Italiana ha affermato di aver emendato la normativa nazionale mediante l'approvazione della Legge Comunitaria 2004 (art. 24 legge 18 aprile 2005 n. 62) e, successivamente, con l'adozione del d.lgs. n. 163/2006. Successivamente, il MIT precisava che il 27 giugno 2008 aveva avuto luogo la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri su un Decreto Legislativo recante ulteriori modifiche al Codice degli Appalti.

**Stato della Procedura**

In data 21 febbraio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (C- 412/04) dichiarando la violazione, da parte dell'Italia, della normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 21 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2000/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Affidamento servizi informatici del Comune di Mantova”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 92/50/CE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, facendo in particolare riferimento alla convenzione stipulata dal Comune di Mantova che affida - per 15 anni - la gestione, manutenzione e sviluppo dei servizi informatici, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ad una società da esso partecipata. Al riguardo, gli artt. 11 e 15 comma 2 della Direttiva sopra menzionata prevedono che gli appalti pubblici di servizi, rientranti nel suo ambito di applicazione, vengano affidati mediante una gara pubblica, indetta con bando pubblicato nella GUCE.

Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi formulati della Commissione, hanno addotto la circostanza dell'estraneità dell'appalto, nel caso di specie, alla necessità di espletare le procedure di evidenza pubblica descritte nella direttiva, in quanto l'affidamento dell'appalto medesimo alla società ASI rappresenterebbe un caso di affidamento “in house”. Pertanto, rappresentando la predetta società, in quanto partecipata dal Comune appaltante, una struttura interna (“in house”) dell'amministrazione e non un soggetto sostanzialmente distinto, verrebbe meno l'obbligo, ai fini dell'attribuzione della commessa, di esperire una procedura di messa in concorrenza.

La Commissione, ritenendo non soddisfacenti gli argomenti addotti dalle autorità italiane a dimostrazione della natura “in house” della società affidataria dell'appalto in questione, hanno ribadito la loro posizione.

**Stato della Procedura**

La Commissione europea, in data 7/10/2005, ha presentato Ricorso contro la Repubblica Italiana innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 226 TCE. A tale ricorso ha fatto seguito il controricorso del Governo italiano del Dicembre 2005.

**Impatto finanziario nel breve/medio period**

La procedura non comporta impatto finanziario sul bilancio dello Stato

**Scheda 22 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 1999/5352** – ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE. "Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C - 260/04, ex art. 226 emessa in data 13 settembre 2007, con cui la Corte di Giustizia constatava che l'affidamento di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche - senza il previo espletamento di una gara d'appalto – violava i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 43 e 49 TCE. La Commissione chiedeva pertanto che le concessioni predette venissero nuovamente affidate a mezzo di procedura concorsuale.

Le autorità italiane, in replica, hanno sottolineato che, prima di dar corso alle gare, era necessario procedere ad una ricognizione del "minimo garantito", rappresentato dalla parte fissa del compenso che i concessionari debbono corrispondere alla PA. A tal fine, le concessioni già assegnate erano state prorogate per stabilire l'entità definitiva del predetto "minimo garantito". La Repubblica Italiana ha inoltre affermato che la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di un bando di gara per l'attribuzione di concessioni, nuove avrebbe aperto il settore alla libera concorrenza, rendendo pertanto non necessaria la "riattribuzione" delle 329 concessioni iniziali.

La Commissione, di contro, ha ritenuto che l'attribuzione di concessioni nuove non costituisca una misura sufficiente ad attuare la sentenza della Corte e che, pur impegnandosi l'Italia a mettere in gara anche le concessioni originarie, in proposito non è stato adottato nemmeno un calendario delle operazioni. Al fine di dare esecuzione a detta sentenza sono state introdotte modifiche mediante l'art. 4/bis del decreto legge dell'8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee".

**Stato della Procedura**

La Commissione, in data 7 aprile 2008, ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



## Comunicazioni

<b>Comunicazioni</b>
----------------------

Il settore delle Comunicazioni contempla, allo stato attuale, 4 procedure di infrazione, delle quali tre attengono a presunte violazioni del diritto comunitario, mentre una (n. 2007/1126) riguarda un caso di mancata trasposizione nel diritto interno di direttiva comunitaria.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2004 ed il 2007 e si collocano, tutte, nella fase precontenziosa di cui all'art. 226 TCE.

Tra di esse, la n. 2006/2114 presenta un impatto finanziario, rappresentato dall'aumento delle spese per l'adeguamento di infrastrutture tecnologiche TLC.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/2110 2005/2240 2004/4303	Violazione della direttiva Televisione senza frontiere	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2007/1126	Mancata attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (modifica direttiva 2002/58/CE)	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	RIC C- 539/07	Si
<b>Scheda 4</b> 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	MM	No



**Scheda 1 – Comunicazioni**

**Procedura di infrazione n. 2007/2110; 2005/2240 e 2004/4303 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata conformità della normativa e della prassi italiane riguardanti inserimento e durata della pubblicità nei programmi televisivi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

**Violazione**

La Commissione Europea lamenta la non conformità della normativa e prassi italiana con la Direttiva n. 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, concernente le attività televisive e trasposta nell'ordinamento italiano dal T.U. della Radiotelevisione D. Lgs n. 177/2005, dalla Delibera dell'AGCOM n. 538/01/CSP e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 581/93.

La Commissione rileva, fra l'altro, che: secondo l'art. 18 bis della Direttiva le televendite devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, mentre in Italia essa è pari a circa tre minuti.; l'art. 11 della Direttiva prevede che la pubblicità sia inserita solo negli intervalli o nelle parti autonome dei programmi, laddove le norme italiane consentono inserzioni eccessive di spot nel corso di spettacoli e trasmissioni sportive; il numero di interruzioni pubblicitarie all'interno di films è superiore a quanto consentito dalla Direttiva (art. 11 paragrafo 3); il sistema sanzionatorio italiano (applicato in base all'art. 51 comma 2 del Testo Unico) in materia di pubblicità è inefficace.

Al riguardo, si evidenzia che le autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 pubblicato sulla GU del 9 aprile 2008 n. 84 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/decies introduce norme di superamento della procedura in questione.

**Stato della Procedura**

La presente procedura unifica le procedure 2004/4303, 2005/2240, e 2007/2110. L'11 dicembre 2007 la CE con lettera di Messa in Mora, ha sollecitato l'adozione del DDL “Gentiloni”, in rafforzamento del sistema sanzionatorio italiano nel settore televisivo. Con nota del 12 febbraio 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha replicato che è stato modificato il Reg. 538/01/CSP, onde porre rimedio ad alcune delle contestazioni comunitarie, mentre, riguardo ad altre, è intervenuto il sopra menzionato Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008. Si è precisato, inoltre, di aver fatto richiesta di inserire un articolo, nella legge comunitaria 2008, già approvato dal Consiglio dei Ministri, per ciò che concerne i procedimenti sanzionatori.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Comunicazioni**

**Procedura di infrazione n. 2007/1126** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce. "Mancata attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (modifica direttiva 2002/58/CE)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

**Violazione**

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/24/CE.

Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva entro il 15 settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del D. Lgs. del 30 maggio 2008 n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2008 n 141.

L'articolo 6 del Decreto, rubricato disposizioni transitorie e finali, dispone che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Stato della Procedura**

In data 29 novembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro il 27 gennaio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 226 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana non abbia garantito la corretta applicazione delle direttiva 2002/22/CE relativa ai diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica. Essa stabilisce, in particolare, che gli Stati membri garantiscano la disponibilità, per le autorità incaricate dei servizi di soccorso, delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante sia da telefono fisso che da telefono cellulare. Nonostante il Ministero delle Comunicazioni abbia istituito il “Numero unico europeo di emergenza”, la Commissione rileva che il servizio informazioni sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo non è ancora disponibile per le autorità di soccorso italiane. Inoltre, la Commissione ha segnalato che da un recente incontro con i rappresentanti delle autorità italiane è emerso che il nuovo piano per il 112 in Italia è significativamente differente dal progetto originario, esprimendo perplessità a tal proposito. Nel luglio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la bozza del testo di un Accordo quadro sul Numero Unico di Emergenza (NUE) tra le Amministrazioni centrali coinvolte, volto a rendere operativo il servizio del NUE sull'intero territorio nazionale, entro il 31 luglio 2008.

**Stato della Procedura**

La Commissione, il 30 novembre 2007, ha presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee un Ricorso contro la Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 TCE. Al fine di ottemperare agli obblighi comunitari, l'ex Ministero delle Comunicazioni ha emanato il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 “numero unico di emergenza europeo 112”. Si ritiene che, entro il 10 luglio 2008, il menzionato servizio di emergenza verrà reso disponibile nella provincia di Salerno, con ulteriore e progressiva estensione all'intero territorio nazionale.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

E' ipotizzabile un impatto finanziario, in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC, il quale potrebbe, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex articolo 266 del Trattato CE.

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.**Violazione**

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

**Concorrenza e Aiuti di Stato**

Il settore Concorrenza e Aiuti di Stato contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, ciascuna riguardante presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Entrambe le procedure si trovano nella fase contenziosa ex articolo 228 del trattato CE, più precisamente allo stadio dell'invio di Parere Motivato.

Per le procedure in questione si ipotizzano impatti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, derivanti dai maggiori introiti connessi al recupero degli aiuti illegittimamente concessi.

<b>PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	PM2 C- 99/02	Si
<b>Scheda 2</b> 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM2 C- 207/05	Si

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**

**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

“Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia accertava la violazione dell'obbligo di recuperare gli aiuti di stato, dichiarati illegittimi dalla Commissione con Decisione n. 2000/128/CE, erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione.

Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni relative alle misure adottate per eseguire la sentenza della Corte, giustificando il mancato recupero degli aiuti erogati con l'elevata complessità della procedura di recupero, nel corso della quale sono mutati i dati sul numero dei beneficiari e sull'importo dell'aiuto da recuperare. Si è comunque precisato che le procedure di recupero sono già iniziate con emissione di 1475 ordini di recupero ed avendo, l'INPS, dato inizio ai procedimenti esecutivi nel rispetto delle scadenze previste.

La Commissione, in risposta, ha evidenziato che la complessità della procedura di recupero di un aiuto di Stato non può giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in secondo luogo ha constatato che le Autorità hanno recuperato solo lo 0,5 % (1,6 milioni euro) dell'importo da recuperare. Evidenzia quindi che l'Italia non ha fornito informazioni aggiornate sugli importi recuperati.

La Commissione ha quindi confermato i profili di illegittimità precedentemente sollevati. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE poché l'Italia non si è adeguata alla sentenza del 1° aprile 2004 ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo si rappresenta che l'INPS ha emesso cartelle per un totale di 492 milioni di euro, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi, quasi tutte opposte nelle competenti sedi giudiziarie e temporaneamente sospese in via cautelare.

**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**

**Procedura di infrazione n. 2006/2456** ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell' Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05 ex art. 226 TCE, che dichiarava l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi (Decisione n. 2003/193/CE), concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ed esenzioni fiscali in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Successivamente le autorità italiane hanno fornito i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare hanno precisato che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari, i quali hanno restituito solo 24, 3 milioni, avendo impugnato le ingiunzioni di pagamento dinanzi al giudice nazionale.

Dalle informazioni fornite dall' Agenzia delle Entrate, competente ad effettuare il recupero delle agevolazioni fiscali, si evince che il mancato recupero di parte degli aiuti è imputabile essenzialmente alle situazioni contenziose pendenti innanzi ai giudici tributari, con particolare riferimento all'accoglimento di istanze di sospensione, inoltrate dagli obbligati al rimborso. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

**Stato della Procedura**

La Commissione il 31.1.2008 ha adottato il parere motivato ex art. 228 TCE, poiché L'Italia non ha attuato la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 1° giugno 2006 nella causa C-207/05.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato relativamente a quanto effettivamente recuperato, produttivo di un aumento di gettito stimabile intorno ai 30 milioni di euro, a cui potrebbero, peraltro, contrapporsi nuovi oneri, per un'eventuale penale comminata all'Italia dalla Corte di Giustizia, in relazione alla parte di aiuti non recuperata.



# Energia

<b>Energia</b>
----------------

Le procedure del settore energia, avviate tra il 2006 ed il 2008, sono 4, tutte relative a presunte violazioni di diritto comunitario.

Le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, in prevalenza al punto della messa in mora, ad eccezione della procedura 2006/2057 che si trova nello stadio di Parere Motivato.

Rispetto alle procedure in esame, si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato in ordine alla procedura n. 2006/2378, come disposto dal decreto di recepimento della direttiva 2002/91/CE (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

<b>PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/2132	Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili- rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MM	Si
<b>Scheda 4</b> 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2008/2132 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

In particolare, la disposizione citata prevede che, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003 e, successivamente, ogni due anni, gli Stati membri pubblichino una relazione contenente un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.

Nel paragrafo 2 del medesimo articolo è contenuta la definizione di tali obiettivi, i quali attengono al consumo futuro di elettricità, prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità.

Dal momento che, in base ai termini fissati dal predetto paragrafo 3, il rapporto sul raggiungimento dei predetti “obiettivi indicativi nazionali”, come sopra descritti, deve essere pubblicato ogni due anni a decorrere dal 27 ottobre 2003, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto elaborare la relazione più recente entro il 27 ottobre 2007.

Tuttavia, alla Commissione delle Comunità Europee non risulta che il Governo Italiano abbia trasmesso la relazione relativa al 2007, per cui essa ritiene che l'Italia non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE (fonti energetiche rinnovabili). L'articolo 5 prevede il rilascio, da parte degli Stati membri, di una attestazione (cosiddetta “garanzia di origine”) comprovante che l'energia elettrica sia stata effettivamente prodotta mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione rappresenta di aver ricevuto una denuncia da parte della società HSE (una società attiva nel settore della produzione dell'energia elettrica in Slovenia) in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie rilasciate dalle autorità competenti in Slovenia. A seguito di tale denuncia, la Commissione ha rilevato, che la menzionata normativa comunitaria è stata correttamente trasposta mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11 comma 10 prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengono riconosciute in Italia, ma che tale decreto sia stato tuttavia interpretato dal MISE in maniera da escludere il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005. Tale interpretazione integrerebbe, una violazione dell'obbligo di riconoscimento delle garanzie. Il MISE ha rappresentato che il mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in Slovenia è legittimo, alla stregua della Comunicazione della Commissione del 7 Dicembre 2005, che definisce i requisiti che gli Stati membri debbono integrare, affinché le garanzie di origine da essi rilasciate possano essere riconosciute in altri Stati membri. Nell'ambito di tali requisiti è previsto quello per cui lo Stato abbia nominato le autorità competenti per il rilascio delle garanzie. Nella stessa comunicazione è indicato che per la Slovenia tale requisito è stato integrato solo a partire dal 2006.

**Stato della Procedura**

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 21 marzo 2007, a cui hanno fatto seguito una prima Nota del Ministero dello Sviluppo economico il 23/05/2007 e una successiva in data 19 novembre 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Energia**

**Procedura di infrazione n. 2006/2378** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.  
"Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che avrebbe dovuto essere trasposta entro il 4 gennaio 2006. La Commissione evidenzia come il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 - rubricato "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pone esclusivamente un quadro generale di riferimento, che avrebbe dovuto essere completato con decreti successivi e linee guida non ancora emanati.

Le autorità italiane hanno precisato che, per la quota della materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, queste ultime provvederanno ad emanare l'apposita disciplina nel rispetto dei principi indicati nella prima parte del decreto legislativo suddetto. Relativamente alla seconda parte, più prettamente regolamentare, si "*rende direttamente operativa la disciplina della Direttiva 2002/91/CE in tema di prescrizioni e di requisiti minimi per edifici ed impianti...senza necessità di ulteriori atti regolamentari.*"

Le Autorità italiane hanno quindi precisato che la completa trasposizione della Direttiva in questione difetta solo riguardo agli aspetti concernenti "la climatizzazione estiva" e la "certificazione energetica" e comunicano, riguardano a questo ultimo aspetto, l'avvenuta emanazione di un decreto, modificativo del decreto legislativo n. 192/2005, finalizzato a completare la trasposizione della direttiva. Allo stato attuale, si rileva che il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – rubricato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2007.

**Stato della Procedura**

In data 18/10/2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

**Scheda 4 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

**Stato della Procedura**

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

## Fiscaltà e Dogane

## Fiscalità e Dogane

Il settore Fiscalità e Dogane annovera nel complesso 24 procedure di infrazione, di cui 22 rappresentano presunte violazioni di diritto comunitario e 2 concernono casi di mancata attuazione di direttive nel diritto interno.

Tutte le procedure risultano ferme allo stadio precontenzioso ex art. 226 TCE.

Si riportano di seguito le procedure cui si ricollegano possibili effetti sulla finanza pubblica:

**Procedura n. 1985/0404** - Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare. Oneri potrebbero sorgere qualora la Corte accerti l'obbligo di corrispondere somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003, oltre ai relativi interessi moratori.

**Procedura n. 2002/4662** - Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia. Impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui venisse eliminato il tributo ambientale in questione.

**Procedura n. 2003/2156** - Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. Nel caso di soccombenza l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie dovute a titolo IVA a cui si aggiungeranno gli interessi di mora (i cui importi non sono stati ancora quantificati).

**Procedura n. 2003/2182** - Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002). Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori.

**Procedura n. 2003/2241** - Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR). Oneri finanziari derivanti dalla necessità di versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione quantificati al momento in euro 847,06, per ritardata contabilizzazione delle obbligazioni doganali coperte da garanzia globale o tardivo accredito dei diritti sul conto della CE.

**Procedura n. 2003/4826** - Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi. Oneri finanziari dell'importo di euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli



interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

**Procedura. 2004/4350** - Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali. Comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato, derivante da minori entrate fiscali, per la non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita.

**Procedura n. 2005/2117** - Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relativa alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali, con conseguente impatto finanziario negativo dovuto all'obbligo di corrispondere le somme non riscosse maggiorate degli interessi di mora.

**Procedura n. 2005/4047** - Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia. Un onere finanziario potrebbe sorgere qualora l'Italia dovesse restituire le somme pagate dalle società italiane all'Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti.

**Procedura n. 2006/2227** - Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002, con conseguente effetto finanziario positivo derivante dal maggior gettito fiscale riconducibile alla revoca dell'estensione del condono e, quindi, al recupero di imposte.

**Procedura n. 2006/2266** - Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR, relativa alla non corretta contabilizzazione di obbligazioni doganali, alla quale si riconduce un impatto finanziario negativo in termini di diminuzione annua del gettito fiscale.

**Procedura n. 2006/4094** - Regime fiscale dei fondi pensione stranieri, relativa alla detassazione degli utili derivanti da partecipazioni e quote intitolate a fondi pensione stranieri, cui si ricollega un effetto finanziario negativo dovuto alla riduzione del gettito fiscale.

**Procedura n. 2006/4250** - Esenzione Iva per i servizi educativi, relativa all'estensione dell'esenzione IVA agli istituti di istruzione stranieri controllati da società residenti in paesi terzi, costitutiva di effetto finanziario negativo consistente nella diminuzione del gettito fiscale.

**Procedura n. 2006/5040** - Restrizioni al diritto di detrazione dell'IVA per servizi alberghieri e di ristorazione, relativa all'estensione del regime della detrazione dell'IVA, con conseguente effetto finanziario negativo consistente in una riduzione del gettito fiscale.

**Procedura n. 2007/2270** - Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane, relativa all'obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard, con conseguente effetto finanziario negativo consistente nell'obbligo di corresponsione di risorse proprie.

**Procedura n. 2007/4575** - Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto, con effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/0312	Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/0145	Attuazione della Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto	MM	Si
<b>Scheda 4</b> 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	MM	Si

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 5</b> 2006/5040	Restrizioni al diritto di detrazione dell'IVA per servizi alberghieri e di ristorazione	MM	Si
<b>Scheda 6</b> 2006/4250	Esenzione Iva per i servizi educativi	MM	Si
<b>Scheda 7</b> 2006/4094	Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	PM	Si
<b>Scheda 8</b> 2006/2550	Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia	PM	No
<b>Scheda 9</b> 2006/2266	Mancato rispetto dei regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito del transito TIR	Ric. C - 275/07	Si
<b>Scheda 10</b> 2006/2227	Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002	Ric. C - 174/07	Si
<b>Scheda 11</b> 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale	MM	No
<b>Scheda 12</b> 2005/4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia	PM	Si
<b>Scheda 13</b> 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	PM	Si
<b>Scheda 14</b> 2005/2107	Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	PMC	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 15</b> 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali	Ric. C - 540/07	Si
<b>Scheda 16</b> 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	PM	No
<b>Scheda 17</b> 2003/4826	Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi	PM	Si
<b>Scheda 18</b> 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	Ric. C-244/08	No
<b>Scheda 19</b> 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	No
<b>Scheda 20</b> 2003/2241	Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).	Ric. C - 275/07	Si
<b>Scheda 21</b> 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”	Ric. C - 239/06	Si
<b>Scheda 22</b> 2003/2156	Condoni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto	Sentenza 17.7.2008 C - 132/06	Si
<b>Scheda 23</b> 2002/4662	Tutela ambientale di cui all’art. 6 legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002	Sentenza 21.6.2007 C-173/05	Si
<b>Scheda 24</b> 1985/0404	Risorse proprie mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	Ric. C - 387/05	Si

**Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/0312** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto."

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione. Al riguardo, si prospetta l'inserimento della Direttiva 2006/112/CE nel disegno di legge comunitaria 2008.

**Stato della Procedura**

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Allo stato attuale non risulta sia stato dato un seguito alla Messa in Mora.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/0145** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Attuazione della Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2008)382/15 del 28 gennaio 2008, ha contestato la mancata comunicazione degli strumenti di attuazione della Direttiva n. 2006/69/CE.

Ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarvisi entro il 1 gennaio 2008, informandone la Commissione senza ritardo.

Allo stato attuale non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2007/4575** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto."

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE (nel prosieguo: "Direttiva IVA), facendo segnatamente riferimento all'articolo 54 comma 3 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 (nel prosieguo: "il D.P.R."). La Commissione rileva come, ai sensi della Direttiva IVA, "la base imponibile IVA", in caso di cessione di beni e di prestazione di servizi, è costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore. Solamente in casi particolari, tassativamente elencati dall'articolo 80 della direttiva, è possibile determinare la base imponibile Iva in funzione del "valore normale" del bene ceduto, ossia del suo valore di mercato. Al riguardo, la Commissione lamenta l'illegittimità del D.P.R. n. 633/72, il quale da un lato prevede, in coerenza con la norma comunitaria, che la base imponibile IVA sia costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore; attribuendo tuttavia alle autorità fiscali il potere di rettificare l'importo dell'IVA, relativamente alla cessione di immobili, in funzione del valore normale del bene immobile. Secondo la Commissione, è illegittimo presumere che il corrispettivo realmente percepito sia diverso da quello dichiarato, solo perché non coincide con il valore di mercato del bene, essendo viceversa possibile che gli immobili vengano acquistati ad un prezzo diverso dal valore normale del bene. Pertanto, un generale potere di rettifica della base imponibile Iva in funzione del valore reale, anche in assenza di prove che dimostrino una divergenza tra il corrispettivo dichiarato e quello percepito, determinerebbe "un ingiusto arricchimento delle Autorità italiane a spese del contribuente".

**Stato della Procedura**

In data 26.06.08 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato dovuto, in adeguamento ai rilievi della Commissione, ad una diminuzione delle entrate derivante dall'impossibilità di rettificare la base imponibile IVA in rapporto al valore "normale" dell'immobile.

**Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2007/2270** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle dogane.

**Violazione**

A seguito di controlli in loco espletati in maggio 2001 ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del Reg n. 1150/2000, relativo al sistema delle Risorse Proprie, la Commissione ha rilevato una sistematica non corretta applicazione, da parte delle Autorità doganali italiane, della normativa comunitaria sulle operazioni di importazione di banane nella Comunità europea. Con riferimento alle importazioni del periodo 1998-2001, essa ha rilevato come il volume dei controlli doganali, per accertare la veridicità del peso netto delle banane, si sia mantenuto al di sotto del 10% (soglia comunitaria). Inoltre, ha individuato una sistematica discrepanza tra il peso “standard” delle banana, indicato nelle dichiarazioni doganali ed il peso reale delle banane importate, evidenziando come il peso reale sia sensibilmente superiore rispetto al peso standard dichiarato. Tale discrepanza avrebbe danneggiato il bilancio comunitario con riferimento alla voce dei diritti doganali, i quali devono rapportarsi al peso reale delle merci importate e non al peso dichiarato. La Commissione ha richiesto alle Autorità di modificare i metodi di misurazione del peso delle banane importate, suggerendo di rifiutare dichiarazioni doganali indicanti un peso “standard” e di effettuare un controllo sistematico sulla veridicità di tutte le dichiarazioni doganali per il periodo 01/10/2003 – 31/12/2003.

L'Agenzia delle Dogane, in accordo con l'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto infondate le contestazioni formulate dalla Commissione, affermando la legittimità della prassi seguita dalle Autorità Italiane ed evidenziando come l'adozione del metodo suggerito rallenterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente i traffici commerciali.

**Stato della Procedura**

In data 17/10/2007 è stata notificata una Messa in Mora ex art 226 a cui ha fatto seguito una Nota dell'agenzia delle Dogane in data 23 Novembre 2007.

**Impatto finanziario nel breve/ medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, quantificato in 6.742.478, 83 Euro, come determinato dalla Commissione, a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Regolamento Euratom del 22 maggio 2000 n. 1150/2000.



**Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/5040** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Restrizioni al diritto di detrazione dell’IVA per servizi alberghieri e di ristorazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta l’incompatibilità dell’art. 19 bis 1 del D.P.R. 633/72 con l’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, evidenziando come il menzionato articolo 19 bis 1 viola la normativa comunitaria in quanto stabilisce dei limiti alla detraibilità IVA, prevedendo che l’IVA, incidente di fatto sul fruitore di servizi alberghieri e di somministrazioni di alimenti e bevande, non possa essere detratta da quest’ultimo dal proprio debito di imposta, se non in alcuni casi specifici.

Pertanto, le restrizioni introdotte dalla legislazione italiana sono ritenute illegittime anche in relazione al disposto di cui al primo comma dell’art. 176 della Direttiva, ai sensi del quale, pur essendo ammesse deroghe al principio generale della detraibilità dell’IVA pagata a monte, è riservata solo al Consiglio delle Comunità e non agli Stati membri l’individuazione di tali deroghe.

**Stato della Procedura**

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario costituito da una diminuzione delle entrate derivante dall’estensione degli sgravi fiscali, in adeguamento a quanto previsto dalla Direttiva. La variazione dell’imponibile 2007 ammonta a circa 5.036 milioni di Euro e i rimborsi IVA a circa 504 milioni di Euro. Per il 2004, la variazione d’imponibile è di 5720 milioni di euro e i rimborsi IVA di 572 milioni di Euro. Per l’anno 2005, i rimborsi ammontano a 627 milioni di euro; per l’anno 2006, a 646 Milioni di Euro; per l’anno 2007, a 510 Milioni di Euro. Queste somme sono da intendersi come massimo costo potenziale nel caso vi fosse l’obbligo di riconoscere i rimborsi a tutti i contribuenti che ne facessero richiesta. Si sottolinea che la stima relativa ai rimborsi non tiene conto dell’importo delle imposte dirette da sottrarre all’ammontare rimborsato, in considerazione della detraibilità concessa. Si evidenzia che, in assenza di dati specifici, le stime considerano tutte le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. Pertanto le stime fornite potrebbero contenere meri elementi di sovrastima.

**Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/4250** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Esenzione Iva per i servizi educativi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** : Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Agenzia delle Entrate; Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi seguita dalle Autorità fiscali italiane con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della Direttiva Iva 2006/112/CE, ai sensi del quale “...l'insegnamento scolastico o universitario.. effettuato da enti di diritto pubblico...o da altri organismi riconosciuti dallo stato membro interessato...” deve essere esente dall'imposizione fiscale IVA. Al riguardo la Commissione lamenta - facendo specifico riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 17 Marzo 2003 - come le autorità fiscali nazionali interpretino ed applichino la normativa nazionale (articolo 1 del DPR 18 Aprile 1994 n. 389; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 Agosto 1998 n. 342; articolo 10 del DPR n. 633 del 1972) subordinando la possibilità di ottenere un'esenzione fiscale Iva al rilascio, da parte delle autorità italiane competenti, di una “Presca d'atto” in favore dell'istituto didattico.

La “Presca d'atto”, tuttavia, non può essere rilasciata in favore di quegli Istituti didattici controllati da società residenti in Paesi terzi. Tali istituti, quindi, essendo impossibilitati ad ottenere una “Presca d'atto”, non possono essere ammessi al beneficio dell'esenzione fiscale Iva.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una lettera di messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità hanno dato seguito segnalando, nella risposta, l'adeguamento della normativa interna a quella comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un minor gettito derivante dall'estensione del beneficio fiscale anche a soggetti sino ad ora esclusi da tale beneficio. E' stato stimato l'ammontare del gettito IVA, relativo a tale settore, per i soggetti non residenti che forniscono servizi educativi: da tale computo è risultato che l'ammontare delle operazioni imponibili IVA al 20% è pari a circa 4 milioni di euro. Pertanto l'ammontare dell'IVA in oggetto è pari a circa 800 mila euro, senza tener conto degli effetti sulla detraibilità correlata alla introduzione di operazioni esenti (“pro-rata”). Volendo tener conto dei soggetti classificati in altri settori, si stima la perdita di circa 1 milione di euro.

**Scheda 7 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2006/4094 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime fiscale dei fondi pensione stranieri”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE, o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia. Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani, mentre le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette a ritenuta con una aliquota pari al 15%. Ciò determina, secondo la Commissione europea, una ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia. La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali, che potrebbero scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

**Stato della Procedura**

In data 26/6/2008 la Commissione Europea ha inviato alle autorità italiane un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul gettito erariale dovuto a diminuzione dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. In relazione all'anno di imposta 2004, risulta che l'ammontare delle ritenute del 27%, ovvero delle imposte sostitutive, sugli utili distribuiti a società estere UE o AELS/SEE, è pari a circa 150 meuro. La diminuzione dal 27% all'11% dell'aliquota di prelievo fiscale sui dividendi determinerebbe una perdita di gettito annua pari a 22 meuro.

**Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2006/2550** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.  
"Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: "la Direttiva IVA"), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva Iva che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine "viaggiatore" ma, in senso lato, utilizza il termine "cliente", ciò consentendo l'estensione del regime speciale Iva anche a servizi di vendita offerti a "clienti" diversi dai viaggiatori.

Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione è costituita da un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

**Stato della Procedura**

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito IVA.

**Scheda 9 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2006/2266** Procedura di infrazione ex art. 226

“Obbligazioni doganali nell’ambito di operazioni di transito TIR – Mancato rispetto Regolamenti UE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 1150/2000 (sostitutivo del obbligazioni doganali coperte da garanzia globale. regolamento CE 1552/89), non avendo provveduto ad iscrivere nella contabilità “A” le obbligazioni doganali coperte da garanzia globale. ed alla loro messa a disposizione della Commissione. In sede di controllo della Corte dei conti europea è emerso che tali obbligazioni doganali sono state registrate dalle autorità italiane nella contabilità separata “B”.

In esito alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione europea e le Autorità italiane sulla questione, è stata notificata all’Italia, la nota di messa in mora ex art. 226 del 28 giugno 2006, con contestuale invito a corrispondere l’importo di euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00) calcolato in applicazione dell’articolo 11 del Regolamento CE 1150 /2000, nonchè a formulare ulteriori osservazioni.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia in data 8 giugno 2007 (causa C 275/07), causa connessa anche con altra procedura di infrazione n. 2003/2241. Il governo italiano ha depositato il proprio controricorso.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, quantificato in caso di soccombenza, in euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

**Scheda 10 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2006/2227 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell’IVA per il periodo d’imposta 2002”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta l’incompatibilità dell’articolo 2, commi da 44 a 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con gli articoli da 193 a 273 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli articoli 2 e 22 della VI Direttiva IVA 77/388/CEE.

Al riguardo, la Commissione ritiene illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2004, che, estendendo al periodo d’imposta relativo all’anno 2002 il condono fiscale introdotto con la legge finanziaria 2003 (legge 27 Dicembre 2002 n. 289), consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione ai fini del versamento IVA, sia nell’ipotesi di omessa dichiarazione, (pagando una somma forfettaria pari a € 1.500 con innalzamento di detto importo a € 3.000 per le società ed i soggetti assimilati), sia nell’ipotesi di dichiarazione originaria incompleta (presentando una dichiarazione integrativa e pagando una somma pari al 2 % dell’IVA dovuta).

In entrambi i casi, la regolarizzazione della propria posizione da parte del contribuente comporta l’estinzione di ogni sanzione amministrativa, l’esclusione della punibilità per alcuni determinati reati tributari, nonché la preclusione di ogni accertamento tributario.

La Commissione contesta l’illegittimità dell’estensione del condono fiscale e non anche la legittimità del condono fiscale in sé: quest’ultimo è stata infatti impugnato dalla Commissione nell’ambito di un’altra procedura di infrazione ( 2003/2156) conclusasi con il deferimento alla Corte di Giustizia ex. Art 226 TCE (Causa C 132/06).

**Stato della Procedura**

In data 30 Marzo 2007 la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento ex art 226 CE innanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità della normativa nazionale (causa C-174/07).

**Impatto finanziario nel breve/ medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, derivante dal maggior gettito IVA dovuto alla revoca dell’estensione del condono al 2002.

Si precisa, in ogni caso, che il gettito IVA derivante dall’estensione del condono al 2002 si è aggirato intorno ai 542 milioni di euro.

**Scheda 11 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/4158** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi, seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e con gli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92 .

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, respingendo le contestazioni formulate dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 12 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/4047** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

**Violazione**

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di “Maggiorazione di conguaglio”, possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

**Stato della Procedura**

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altri Stati membri potrebbe comportare un minore gettito fiscale pari a circa 9,4 milioni di euro per l'anno 2007 (compresi gli interessi).



**Scheda 13 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2005/2117** ex articolo 226 del TCE

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione ha dichiarato l'incompatibilità della normativa italiana con gli articoli 2, 6, 9, 10 dei Regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000, nonché dell'articolo 220 del Regolamento n. 2913/92 in materia di risorse proprie dell'Unione Europea, concernenti ritardi nell'accreditamento delle risorse proprie. In particolare, quando il contribuente viene sottoposto a processo di verifica fiscale, la constatazione e contabilizzazione dell'importo dei dazi doganali non riscossi (o riscossi per un ammontare inferiore a quello dovuto) non ha luogo contestualmente al verbale di constatazione ma soltanto decorsi 70 giorni dalla comunicazione di esso al debitore. Al riguardo, la Commissione sostiene che le Autorità Italiane debbono contabilizzare le risorse proprie già al momento della redazione del Verbale di Contestazione. Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione affermando la legittimità della normativa interna ed in particolare sostenendo che, ai sensi dello stesso articolo 2 del Reg. CEE n. 1150/2000, l'obbligazione doganale possa essere contabilizzata solo quando è "certa, liquida ed esigibile", essendo quindi necessario attendere l'eventuale emissione dell'Avviso di Accertamento Suppletivo e di Rettifica.

La Commissione ha ribadito la propria posizione emettendo un Parere Motivato ex art. 226 TCE, al quale le autorità italiane (con nota del 22.1.07) hanno dato seguito affermando la legittimità della procedura, utilizzata dall'amministrazione doganale, per il recupero a posteriori dei dazi e sostenendo, inoltre, che rientra nelle competenze degli Stati membri regolare in maniera autonoma le procedure doganali ed in particolare gli aspetti che attengono alle decisioni nei confronti del debitore.

**Stato della Procedura**

In data 12/12/2006 la Commissione ha notificato un Parere Motivato notificato ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'obbligo di corrispondere somme a titolo di Interessi di Mora (stimate in circa 300.000 Euro), dovute al ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie tradizionali.

**Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2005/2107** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti, in materia di fiscalità, dall'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Si sollevano due diversi profili di illegittimità:

I) in primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto dei produttori di tabacco e dei loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ha evidenziato come il Decreto del 25 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, imponga non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, che non può, infatti, essere inferiore al prezzo imposto dal decreto;

II) in secondo luogo, la Commissione ritiene che un ulteriore ostacolo alla possibilità di stabilire liberamente i prezzi di vendita del tabacco sia costituito dal termine di 120 giorni che i produttori di tabacco devono attendere affinché sia dato seguito alla propria richiesta di modifica dei prezzi: la Commissione ritiene tale termine eccessivamente lungo. Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che il prezzo minimo costituisce un deterrente contro il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per valutare l'impatto, sul bilancio dello Stato, di una variazione dei prezzi di listino. La Commissione, quindi, suggerisce all'Italia di combattere il tabagismo aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato e non fissando minimali di prezzo, così da non violare il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato Complementare ex articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

**Scheda 15 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la non conformità della legislazione fiscale italiana, concernente il regime di imposizione dei dividendi in uscita, con l'art. 56 CE - che stabilisce la libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri - e con gli artt. 40 e 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo concernenti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei capitali fra i paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento tra gli stessi Stati.

La normativa italiana prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli altri stati membri della UE ovvero dell'AELS (Area Europea di Libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico Europeo), vengano assoggettati ad una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base ad un'aliquota compresa tra il 5% e il 15%.

Diversamente, nel caso in cui detti utili vengano corrisposti a società residenti in Italia (cosiddetti “dividendi domestici”), essi non risultano soggetti ad alcuna ritenuta e vengono esclusi dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento, in quanto rende meno appetibile, per una società estera, l'investimento in società italiane. La Repubblica Italiana ha tuttavia affermato che l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi societari distribuiti ad una società residente all'estero non risulta, in generale, incompatibile con la normativa comunitaria.

**Stato della Procedura**

In data 30 Novembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso (C – 540/07) ex art. 226 del Trattato CE di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

**Impatto finanziario nel breve/ medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato dovuto all'estensione dell'esenzione fiscale, con il conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite. I rimborsi totali stimati saranno pari per l'anno 2004 a 333 milioni di euro; per l'anno 2005 a 320 milioni di euro, per l'anno 2006 a 320 milioni di euro e per l'anno 2007 a 310 milioni di euro.

**Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2004/2190** – Procedura ex art. 226 del Trattato CE. “Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli Oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il mantenimento di una tassazione che concede un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia ma *“rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri”*.

Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. Tali emendamenti prevedono, tra l'altro, l'abrogazione della norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale (art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504) e la modifica della norma che riserva tale agevolazione agli oli rigenerati usando oli usati italiani (art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266): essendo queste le norme oggetto di procedura d'infrazione, la loro abrogazione e/o modifica consentirebbe di superare i profili di legittimità sollevati dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 del TCE in data 27.06.2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura non comporta un impatto finanziario: l'estensione della agevolazione fiscale a tutti gli olii rigenerati comporterebbe, infatti, effetti non significativi sul gettito erariale.

**Scheda 17 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/4826** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dall'articolo 10 del Trattato CE, del Regolamento Euratom n. 1150/2000 e della Decisione 2000/597/CE Euratom del Consiglio. Secondo la Commissione, nel corso del periodo compreso il 1997 ed il 2002, le Dogane di Bari non hanno applicato correttamente la legislazione doganale causando una considerevole perdita di risorse proprie comunitarie, quantificate dalla Commissione in euro 22.730.818,29. La Commissione ha richiesto tali somme in virtù della responsabilità ricadente sugli Stati membri relativamente alla riscossione delle risorse proprie ed alla eventuale perdita causata da errori commessi dai propri funzionari.

Le Autorità nazionali hanno dato seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione rappresentando che non trattasi di errori, bensì di frodi, e che la questione necessitava di essere esaminata sul piano penale. Dal canto suo, la Commissione lamenta la carenza di un sistema di controlli adeguato e di una vigilanza sulle frodi in questione.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE richiamando la Repubblica Italiana ad adottare le misure necessarie per adempiere alle richieste comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

**Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2003/4648** "Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti – obbligo di registrazione diretta".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

Con messa in mora del 18.10.2005, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1 della direttiva 79/1072/CE e della direttiva 86/560/CE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari).

Tali direttive IVA stabiliscono la procedura secondo cui un soggetto passivo non residente che non esegue alcuna operazione a valle in uno Stato membro e non mantiene un centro di attività stabile in tale Stato membro può ricevere un rimborso dell'IVA a monte pagata in tale Stato.

Secondo la Commissione, la legislazione italiana (D.P.R. 633/1972) obbligherebbe il soggetto passivo – non residente in Italia ma in uno Stato membro o in un paese terzo e con un centro di attività stabile – ad ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso le suddette direttive, piuttosto che mediante detrazione, anche quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile ma direttamente dalla sede principale dell'impresa.

**Stato della Procedura**

Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia CE (C-244/08). Sono in corso di valutazione misure di adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato. Secondo le valutazioni effettuate dal competente Ufficio Rimborsi dell'Agenzia delle Entrate le modifiche che l'organo politico intenderà effettuare non avranno impatti finanziari rilevanti.

**Scheda 19 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non “esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali”. In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale “finanziamento” non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

**Stato della Procedura**

Alla Messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 20 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2241** ex art. 226 del Trattato CE

Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR)

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

Con messa in mora del 3/02/2004, la Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana, in violazione del Reg. 1552/89 CEE Euratom, sostituito dal Reg. CE 1150/2000, non ha messo a disposizione interessi moratori per la ritardata contabilizzazione di diritti doganali e chiede, inoltre, di adeguare disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in merito alla contabilizzazione di dazi risultanti da operazioni di transito comunitario.

Pertanto, la Repubblica Italiana deve corrispondere interessi di mora e adeguare le disposizioni nazionali in modo che le obbligazioni doganali, risultanti da transito comunitario, siano iscritte in contabilità nei termini previsti dalla normativa comunitaria. L'Italia, da parte sua, imputa tale intemperanza al ritardato arrivo delle merci ed eccepisce che in realtà non vi è stato danno e non è sorta nessuna obbligazione doganale.

La Commissione contesta quindi due decisioni della Repubblica Italiana, la prima consistente sia nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per un totale di 847,06 Euro, per ritardata contabilizzazione dei diritti doganali, sia nel diniego di modificare le disposizioni nazionali in relazione alla contabilizzazione delle operazioni doganali relative ad un'operazione di transito comunitario. La seconda decisione sanzionata consiste nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per un totale di Euro 3.322,00 relativi al mancato rispetto dei termini di iscrizione dei diritti doganali, nella contabilità "A", per operazioni di transito ai sensi della Convenzione TIR.

La ricorrente assume che la Repubblica Italiana è venuta meno anche agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 6 paragrafo 2 lettera A, sostituito, a decorrere dal 31 maggio 2000, dal Reg. n.1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE sull sistema delle risorse proprie delle Comunità.

**Stato della Procedura**

In data 8 giugno 2007 la Commissione ha intentato un ricorso innanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE. Si precisa che la procedura in oggetto è processualmente connessa alla procedura n. 2006/2266.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un onere finanziario per l'erario, pari a Euro 847,06 (interessi di mora), con aggiunta di Euro 3.322,00 per il mancato rispetto dei termini, prescritti dalla normativa comunitaria, per l'iscrizione in contabilità "A" dei diritti doganali nell'ambito di operazioni di transito ai sensi della Convenzione TIR.



**Scheda 21 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2003/2182** procedura ex art. 226 del Trattato CE  
"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** MEF – Dipartimento delle Finanze -  
Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

Con messa in mora del 15.10.2003, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.

Secondo la Commissione, l'esenzione dai dazi doganali concessa dall'Italia costituisce una deroga illegittima alla legislazione doganale comunitaria e ha come conseguenza la riduzione delle entrate doganali, ovvero di risorse proprie della Comunità.

**Stato della Procedura**

In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso ex art. 226 TCE contro l'Italia (causa C-239/06).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare al bilancio comunitario le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori.

**Scheda 22 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2156** ex art. 226 del Trattato CE

“Condono fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dalla Sesta direttiva in materia di IVA (77/388/CEE) e dagli artt. 249 e 10 TCE in quanto, con gli artt. 8 e 9 della Legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), ha approvato misure fiscali di condono, le quali prevedono che l'IVA evasa o corrisposta in misura minore negli anni pregressi venga accertata automaticamente attraverso l'applicazione di parametri standard e che la presentazione di dichiarazioni integrative possa escludere il successivo accertamento, con rinuncia definitiva dello Stato a recuperare ogni maggiore importo dovuto (sempre che non superi, nel caso della dichiarazione integrativa, il 100% delle somme dichiarate).

La Commissione osserva che il condono suddetto costituisce una rinuncia alla potestà impositiva dello Stato, con conseguente pregiudizio per il bilancio comunitario, in quanto la riduzione del gettito IVA nazionale si traduce in una diminuzione delle entrate proprie della Comunità.

L'Italia ha replicato che, nel caso dell'accertamento automatico come sopra descritto, il paese membro semplicemente adotta una delle possibili modalità di accertamento delle imposte, in coerenza con l'art. 10 TCE in base al quale si rimette allo Stato membro la scelta degli strumenti ritenuti più idonei per il prelievo delle risorse dovute alle Comunità. La Commissione ha ribadito la propria posizione, stabilendo che l'Unione europea debba ricevere l'accreditamento delle risorse proprie (comprehensive dei maggiori importi dovuti dai contribuenti IVA italiani) dovute a seguito di tale infrazione, con l'aggiunta degli interessi di mora.

**Stato della Procedura**

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato una sentenza ai sensi dell'articolo 226 del TCE (Causa C-132/06).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse accogliere le richieste della Commissione, l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie a titolo di IVA (pari a circa 2.407 milioni di euro), a cui si aggiungeranno gli interessi di mora.

**Scheda 23 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2002/4662** ex art. 226 del Trattato CE: "Istituzione e mantenimento in vigore di un tributo ambientale come quello previsto all'articolo 6 della legge regionale Siciliana n. 2 del 26 marzo 2002".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE, nonché agli artt. 4 e 9 dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunità Economica Europea e l'Algeria.

Allo scopo di finanziare investimenti diretti a ridurre i danni ambientali, derivanti dalle condotte nelle quali è contenuto il gas metano, la predetta legge regionale istituisce un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative ambientali. Presupposto di tale tributo è la proprietà dei gasdotti ubicati nel territorio della Regione Siciliana.

La Commissione ha sostenuto che obiettivo del tributo è quello di tassare non l'infrastruttura bensì il prodotto in quanto tale, vale a dire il gas metano. Pertanto, il gas subisce un onere equivalente a un dazio doganale all'importazione (se importato nella Comunità) oppure all'esportazione (se trasportato in altri Stati membri), in violazione del principio comunitario della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

Al contrario, le Autorità italiane sostengono che il tributo non può essere qualificato come tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale: infatti, la tutela dell'ambiente costituisce l'unica finalità dell'imposta, la quale non grava sulle merci ma esclusivamente sull'impianto di trasporto ovvero sul gasdotto nel quale è contenuto il gas

**Stato della Procedura**

La Corte di Giustizia con sentenza emessa ai sensi dell'art. 226 TCE del 21 giugno 2007, ha dichiarato che la Repubblica Italiana, avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE nonché degli artt. 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura determina un impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui, per conformarsi alla sentenza della Corte, venisse eliminato il tributo ambientale in questione.

**Scheda n. 24 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della normativa comunitaria in materia di dazi doganali e riscossione di risorse proprie ai sensi del Reg. (CE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario e del Reg.(CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della Decisione Euratom n. 88/376/CEE relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità. Ai sensi della menzionata normativa, l'autorità doganale deve calcolare l'importo di un'obbligazione doganale non appena disponga degli elementi necessari al relativo calcolo, provvedendo alla relativa contabilizzazione. Nel caso specifico dei dazi doganali relativi a talune attrezzature ad uso militare, il Reg. (CE) n.150/2003 prevede che, a partire dal 1° Gennaio 2003, l'applicazione di tali dazi sia sospesa. La Commissione sostiene che le Autorità italiane hanno omesso di applicare i dazi doganali in questione in un periodo precedente al 1° Gennaio 2003, applicando l'esenzione in maniera unilaterale e, quindi, in violazione dell'articolo 26 del Trattato CE, che riserva al Consiglio la competenza a stabilire l'applicabilità dei dazi e la loro sospensione per una o più merci determinate. La Commissione ha richiesto la corresponsione degli importi relativi alle risorse proprie illegittimamente escluse per il periodo dal 1° Gennaio 1999 al 31 Dicembre 2002, proponendosi altresì di calcolare gli interessi moratori. Le Autorità italiane hanno giustificato l'esenzione dai dazi doganali relativi ai materiali in questione invocando l'articolo 296 n. 1 lett. b) CE e sostenendo, nello specifico, che l'esenzione relativa ai materiali non specificamente militari consentirebbe di incrementare la spesa militare per la difesa degli stati membri.

**Stato della Procedura**

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti l'obbligo di corrispondere le somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003 e relativi interessi moratori, lo Stato dovrà farsi carico dei corrispondenti versamenti delle somme dovute al bilancio comunitario.

## Istruzione, Università e Ricerca

**Istruzione, Università e Ricerca**

Il settore Istruzione, Università e Ricerca contempla solo una procedura di infrazione, riguardante la presunta violazione del diritto comunitario derivante dall'impossibilità, per i lettori universitari non italiani, di accedere a posti temporanei nelle Università italiane.

Si tratta di una procedura avviata nel 2003, attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE, da cui non si prevede possano scaturire oneri per il bilancio dello Stato.

<b>PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2003/4524	Impossibilità ai lettori italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane	MM	No

**Scheda 1 - Istruzione, Università e Ricerca****Procedura di infrazione n. 2003/4524 ex art. 226 TCE**

“Impossibilità per i lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Violazione**

La Commissione ha ritenuto che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE in quanto gli insegnanti lettori stranieri non possono partecipare a bandi per posti temporanei presso Università italiane. Infatti, numerose Università respingono le domande di supplenza, nonostante vi sia una specifica sentenza della Corte di giustizia interpellata per una pronuncia pregiudiziale sottoposta dal TAR del Veneto (causa C-90/96 del 20 novembre 1997) che considera illegittimo il rifiuto agli insegnanti lettori non italiani di accedere ai posti temporanei nelle università (vige infatti il principio di parità di trattamento). I giudici della Corte hanno affermato il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 48 del Trattato e nel contempo, hanno ritenuto che “spetta al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale che riserva unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario”, consenta l'accesso alle supplenze anche ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento non avvenga mediante concorsi pubblici.

**Stato della Procedura**

In data 13 dicembre 2005, la Commissione ha messo in mora l'Italia, per non aver ricevuto informazioni relative all'applicazione della sentenza del TAR del Veneto del 12 aprile 99 che aveva stabilito l'accesso ai lettori. In data 28 giugno 2006, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori di tutte le università, la direttiva di ammettere anche i lettori non italiani ai posti temporanei ed è stato posto alla firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 10, l. n. 230 del 2005, ai sensi del quale le università possono conferire incarichi di insegnamento a soggetti qualificati, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In tale decreto, all'art. 1, comma 1, lett. b), sono stati esplicitamente menzionati, tra i destinatari degli incarichi, i lettori di madre lingua straniera, nonché i collaboratori ed esperti linguistici, i quali hanno già avviato apposite vertenze avverso il mancato conferimento di incarichi di insegnamento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.





## Lavoro e Affari Sociali

**Lavoro e Affari Sociali**

Il settore Lavoro e Affari Sociali contempla, allo stato attuale, 10 procedure di infrazione, di cui 8 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e 2 la mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure distribuite in un arco di tempo che si estende dal 2002 al 2007, tutte ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, ad eccezione della procedura n. 2002/4888, pervenuta alla fase ex art. 228 TCE.

Per quanto concerne un eventuale impatto sulla finanza pubblica, la **Procedura n. 2002/4888** "Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in un altro Stato membro da un lavoratore" risulta produttiva di effetti finanziari negativi, in termini di maggiori retribuzioni dovute al personale della P.A. che ha prestato lavoro all'estero.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/1125	Mancata attuazione della direttiva 2006/15/CE che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2007/0421	Consultazione dei lavoratori nelle imprese, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania	PM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	MM	No

<b>Scheda 5</b> 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PM	No
<b>Scheda 6</b> 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE	Ric. C-561/07	No
<b>Scheda 7</b> 2005/2358	Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche	PM	No
<b>Scheda 8</b> 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE	Ric. C-504/06	No
<b>Scheda 9</b> 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	Ric. C-46/07	No
<b>Scheda 10</b> 2002/4888	Esperienza professionale e anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore assunto nella P.A.	MMC2	Si

**Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2007/1125** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2006/15/CE che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione:**

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/15/CE.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane, dando seguito, ai rilevi formulati dalla Commissione, hanno rappresentato l'intervenuta trasposizione della Direttiva in questione nell'ordinamento interno a mezzo del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie Generale – n. 48 del 26 Febbraio 2008.

Di tale decreto è stata trasmessa copia alla Commissione in data 27 febbraio 2008, la quale ha formulato un'ulteriore richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, prevista dal decreto stesso, di differire la trasposizione della Direttiva. A tale richiesta è stato dato seguito abrogando, in sede di Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la censurata possibilità di differimento.

**Stato della Procedura**

In data 29 novembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. A seguito dei provvedimenti adottati dalle Autorità italiane per superare le obiezioni comunitarie, si attende la chiusura della procedura di infrazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Lavoro e Affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2007/0421** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Consultazione dei lavoratori nelle imprese, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania".  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta il mancato recepimento della Direttiva 2006/109/CE del Consiglio che modifica la direttiva 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi d'impresa di dimensioni comunitarie a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

La Commissione, in particolare, evidenzia come l'articolo 2 paragrafo 1 della summenzionata Direttiva preveda che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie al recepimento della Direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania, trasmettendo tempestivamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una "tavola di concordanza" tra quest'ultime e la Direttiva stessa.

Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno rappresentato – con lettere n. SG(2007) A/03242 del 23 Aprile 2007, n. SG(2007) A/03343 del 24 Aprile 2007 e n. SG(2007) A/04807 del 20 giugno 2007 - che la direttiva in questione non necessita di appositi provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi di recepimento nel diritto interno.

La Commissione, tuttavia, ha ribadito che, indipendentemente dalla natura del recepimento, spetta comunque agli Stati membri assicurarsi che tale recepimento avvenga entro il termine previsto e che ne sia data tempestiva informazione alla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 31/01/2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Allo stato attuale, si rileva che l'art. 8 quater del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 – convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della Legge 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni tese al superamento delle obiezioni comunitarie in questione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2535 ex art. 226 del TCE**

“Parità di trattamento tra uomini e donne”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non risulti conforme alla normativa comunitaria, in relazione ad alcune disposizioni inerenti il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

La materia è disciplinata dalla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, che ha trovato recepimento nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145/2005. La Commissione ritiene che alcuni punti rimangano inattuati nell'ordinamento interno e, più specificamente, le disposizioni in merito al divieto di discriminazione sessuale, ai diritti delle donne assentatesi per congedo maternità, alla irrogazione di sanzioni in caso di violazioni e alla previsione di indennizzi o riparazioni reali ed effettive.

Nella nota di risposta, l'Amministrazione competente ha affermato la legittimità della normativa nazionale evidenziando che le misure per impedire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sebbene non siano esplicitamente indicate nell'ordinamento interno come oggetto di incoraggiamento nei confronti dei datori di lavoro, sono comunque reiteratamente previste quale obbligo, da adempiersi sotto diverse forme, da parte dei datori di lavoro medesimi.

**Stato della Procedura**

Con nota del 21 marzo 2007 la Commissione ha notificato una Messa in mora all'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/73/CE.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 quater. del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2441** ex art. 226 del Trattato CE .

“Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, in quanto essa dispone che alcuni requisiti specifici siano esigibili solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività. Per cui si censura il Decreto Legislativo 216/03 sotto i seguenti profili:

- 1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
- 2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli” per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
- 3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (es. obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
- 4) la Tutela dei diritti: il decreto limita il diritto ad avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
- 5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso. Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, condividendo parte delle eccezioni sollevate afferma di voler apportare alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 di recepimento della direttiva.

**Stato della Procedura**

E' stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.

L'art. 8 septies del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2228** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all'accesso al lavoro ed alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della Direttiva. La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno. La Commissione, tuttavia, osserva che l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 non si limita a prevedere che le donne incinte o puerpere non vengano obbligate, dal datore di lavoro, a svolgere lavoro notturno (ferma restando, pertanto, la possibilità per tali lavoratrici di essere adibite al lavoro notturno in base ad una loro autonoma scelta), ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere tale lavoro, anche nel caso in cui le stesse vi consentano spontaneamente. L'articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00. Pertanto, nonostante che l'intento della normativa nazionale sia quello di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, tale norma finisce per tradursi in un pregiudizio a danno di quelle lavoratrici che, in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare, percependo, in luogo della retribuzione, soltanto una forma di indennità pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo.

Le Autorità italiane per rispondere a tali osservazioni sostenengono che la Direttiva in questione si limita a stabilire delle misure minime di protezione della salute delle lavoratrici, potendo gli Stati membri anche adottare delle misure più rigorose e che per quanto riguarda l'indennità erogata in luogo della retribuzione, la stessa Direttiva comunitaria, prevede questa possibilità al considerando n. 17.

**Stato della Procedura**

In data 24 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2007, con cui è stata ribadita la legittimità della normativa nazionale.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2433** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 47 commi 5 e 6 della Legge n. 428/1990 con gli articoli 3, 4 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda. I menzionati articoli 3 e 4 prevedono che a garanzia dei lavoratori di imprese che sono oggetto di trasferimento, il lavoratore conserva, nei confronti del cessionario, i medesimi crediti, diritti ed obblighi di cui era titolare nei confronti del cedente al momento del trasferimento. In particolare, l'articolo 4 prevede che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa non comporta necessariamente il licenziamento del lavoratore; possibile solo laddove, a seguito del trasferimento, sia necessario per motivi economici, tecnici o d'organizzazione. Le menzionate garanzie, tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva, non si applicano nell'ipotesi in cui l'impresa oggetto di trasferimento sia sottoposta ad una procedura fallimentare o ad una procedura d'insolvenza analoga che sia finalizzata a realizzare la liquidazione dei beni dell'impresa e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica.

Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'articolo 47, paragrafi 5 e 6, della Legge n. 428/1990 preveda che le garanzie in questione sono assicurate anche nell'ipotesi – non prevista dalla normativa comunitaria - in cui l'impresa verta in una situazione di crisi economica. Le giustificazioni addotte dalle autorità italiane per cui tale ipotesi sarebbe prevista dall'articolo 5 paragrafo 3 della Direttiva sono state ritenute infondate dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui viene ribadita la legittimità della norma nazionale. Il 29 maggio 2007 l'Avvocatura ha depositato la memoria di replica sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro da ultimo con Nota del 24 maggio 2007.

In data 18.12.07 la Commissione ha presentato Ricorso ex art. 226 (C – 561/07).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2358** ex art. 226 del Trattato.

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela) Riguardo alla disposizione che contiene la definizione di molestie, la Commissione rileva nella normativa nazionale una restrizione delle condotte considerate come "molestie prevedendo - a differenza di quanto indicato nella direttiva - che le caratteristiche identificative della condotta devono presentarsi cumulativamente anziché separatamente; Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, dispone, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" per aversi una presunzione di discriminazione rimettendone la valutazione alla discrezionalità del giudice. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta che mentre la normativa comunitaria supporta coloro aiutano le vittime della discriminazione, la normativa italiana invece protegge solo la vittima della discriminazione.

**Stato della Procedura**

In data 27.06.2007, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarvisi.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 sexies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**

**Procedura di infrazione n. 2005/2200** – ex art. 226 del Trattato CE “Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione** La Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione.

La normativa italiana, invece, introduce una restrizione alla portata applicativa del menzionato obbligo, prevedendo la designazione di un coordinatore esclusivamente per i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 220 uomini-giorno ed ai cantieri i cui lavori comportano i rischi elencati nell'allegato II del decreto n. 494/96, introducendo pertanto una deroga non contemplata dalla Direttiva.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane in materia, evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione del Coordinatore bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere, al soddisfacimento delle condizioni tipizzate dalla Direttiva medesima.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

**Stato della Procedura**

In data 20 Febbraio 2007, è stato notificato un ricorso( C- 504/06) intentato dalla Commissione ex articolo 226 dinanzi alla Corte di giustizia, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito depositando la memoria di controreplica dell'avvocatura Generale dello Stato nel giugno 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

**Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2114** ex art. 226 del Trattato CE

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art . 141 CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell’art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell’art. 2.21 della legge n. 335 dell’8 Agosto 1995 – è incompatibile con l’articolo 141 del Trattato CE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

La Commissione, in via preliminare, afferma che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP costituisce un regime “professionale” in quanto una costante giurisprudenza comunitaria stabilisce che il regime pensionistico si definisce “professionale” quando la “...*pensione è corrisposta al lavoratore a motivo del rapporto di lavoro con il proprio ex datore di lavoro.*” In quanto tale, soggetto all’applicazione dell’articolo 141 TCE.

Ciò premesso, la Commissione ha rilevato la violazione di tale articolo, in quanto nell’attuale regime pensionistico INPDAP per i dipendenti pubblici viene prevista un’età pensionabile diversa a seconda che siano uomini (65 anni) o donne (60 anni). Le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP non sarebbe qualificabile come “professionale” bensì come “legale” (ricadente nella direttiva 79/7), e quindi la violazione dell’articolo 141CE non sussisterebbe, in quanto il medesimo articolo non sarebbe in realtà applicabile. La Commissione ha argomentato *a contrario* che il fatto che il menzionato regime sia disciplinato da legge non è sufficiente affinché il regime sia qualificabile come “legale” e quindi sottratto all’applicabilità dell’articolo 141 CE.

**Stato della Procedura**

In data 1° Febbraio 2007 è stato notificato un ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, al quale ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (19.03.2007), in cui viene comunque ribadita la legittimità della normativa nazionale.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri nell’immediatezza. L’equiparazione dell’età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico avrebbe, a regime, conseguenze finanziarie positive o negative per il sistema previdenziale a seconda che sia innalzata a 65 anni l’età per le donne, ovvero sia abbassata a 60 anni l’età pensionabile per gli uomini.

**Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**

**Procedura di infrazione n. 2002/4888:** procedura di infrazione **ex art. 228** del Trattato CE "Mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in scuole straniere con asserita violazione degli artt. 10 e 39 del Trattato CE e dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione

**Violazione**

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana non avendo tenuto conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una Pubblica amministrazione di un altro Stato Membro, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968.

In particolare la Commissione ha ricevuto denuncia da parte di un cittadino comunitario che ha insegnato in una scuola pubblica francese, la cui esperienza professionale acquisita in Francia non è stata presa in considerazione in Italia. Le disposizioni comunitarie, al riguardo, applicano il principio della libera circolazione dei lavoratori e implicano che gli Stati membri, ai fini della determinazione della retribuzione e dell'avanzamento di carriera di dipendenti pubblici, siano tenuti a considerare l'esperienza e l'anzianità maturata dal lavoratore presso un ente pubblico operante in un altro Stato Membro.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea risulta che il rifiuto di riconoscere l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso un'Amministrazione pubblica di uno Stato membro costituisce una discriminazione indiretta. Allo stato attuale si rileva che l'art.5 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

La Corte di Giustizia, con sentenza **ex art 226** del 26 ottobre 2006 causa C-371/2004, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968. Allo stato attuale la procedura è nella fase di messa in mora complementare **ex art. 228** del TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta oneri finanziari connessi con le maggiori retribuzioni dovute al personale della P.A. che ha svolto servizio all'estero, in relazione al riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio complessiva.



## Libera Circolazione dei Capitali

**Libera circolazione dei capitali**

Il settore della libera circolazione dei capitali contempla, allo stato attuale, 1 procedura di infrazione, riguardante una presunta violazione del diritto comunitario.

Si tratta di una procedura avviata nel 2006 ed attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE. Da tale procedura non si prevede possano derivare oneri per il bilancio dello Stato.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2006/2419	Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 DL n. 262 del 3 ottobre 2006).	MM	No



**Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**

**Procedura di infrazione n. 2006/2419** ex art. 226 del Trattato CE – Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 D L n. 262/2006).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione degli artt. 56 e 43 TCE riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, ad opera del D.L. 262/2006 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito dalla legge 286/2006 e modificato dalla legge 7 dicembre 2006 n. 296. Tale disciplina, relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'Anas» prevede:

- la «convenzione unica» - da sottoscrivere in occasione della revisione dei piani finanziari, in sostituzione delle convenzioni esistenti,
- una limitazione, al massimo del 5% del capitale sociale delle società concessionarie, che può essere detenuto da operatori attivi nel settore delle costruzioni;
- la restrizione al 5% dei diritti di voto che le società di costruzione, azioniste di concessionarie autostradali, possono esercitare per la nomina degli amministratori
- disposizioni per la rinegoziazione delle convenzioni esistenti.

Per la Commissione il sistema delle concessioni autostradali può creare incertezza, lasciando alle amministrazioni il potere di revoca delle concessioni in essere qualora il concessionario non sottoscriva la convenzione unica. Le autorità italiane hanno replicato che la nuova legge e la delibera CIPE del 26 /1/ 2007 n. 1, di attuazione, hanno definito meglio alcuni aspetti del rapporto concessorio senza introdurre disincentivi agli investimenti.

**Stato della Procedura**

Con nota del 14 novembre 2006 la Commissione ha inviato una lettera di Messa in mora. Allo stato attuale l'art. 8 duodecies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101- ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



## Libera Circolazione delle Merci

<b>Libera Circolazione delle Merci</b>
--

Il settore libera circolazione delle merci contempla, allo stato attuale, 8 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e distribuite in un arco di tempo compreso dal 2002 al 2007.

Delle 8 attualmente in essere, 5 risultano ferme allo stadio di Messa in Mora ex art. 226 TCE, (P.I. n. 2007/2393; 2006/4377; 2006/4280, 2005/5055 e 2005/4897), mentre la n. 2002/5058 e la n. 2003/5258 sono passate allo stadio di Parere Motivato ex art. 226 TCE. Soltanto la n. 2002/4007 è transitata alla fase del Ricorso davanti alla Corte di giustizia. Da tali procedure non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2006/4377	Ostacoli all'uso di condutture in polietilene per impianti domestici a gas	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	MM	No
<b>Scheda 5</b> 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	PM	No
<b>Scheda 7</b> 2002/5058	Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG	PM	No
<b>Scheda 8</b> 2002/4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli e in particolare per motocicli	RIC C-110/05	No

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2007/2393** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Norme di etichettatura e di commercializzazione dell'olio di oliva".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.

Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell'olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.

Inoltre il summenzionato decreto sancisce l'obbligo di indicare nell'etichetta dell'olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l'articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.

Infine, l'articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato membro o dalla Comunità, di indicare nell'etichetta l'origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.

In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

**Stato della Procedura**

In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2006/4377** ex art. 226 del TCE.

"Ostacoli all'uso di condutture in polietilene per impianti domestici a gas".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia aspetti della legislazione nazionale, che prevedono un sistema di autorizzazione il quale limita l'uso, in Italia, di sistemi importati di condutture di polietilene destinate a impianti domestici a gas.

Tali disposizioni sono contrarie agli articoli 28 e 30 del Trattato perché ostacolano la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Secondo la Commissione, l'ordinamento italiano che regola l'uso di sistemi di condutture di polietilene per impianti domestici a gas, limita il commercio di prodotti fabbricati in altri Stati Membri e di conseguenza ostacola l'uso di prodotti importati perché ritenuti non sicuri. Le misure vigenti in Italia impongono specifici requisiti tecnici che i prodotti esteri devono avere secondo parametri dettati dall'UNI.

L'11 luglio 2006 le autorità italiane hanno informato la Commissione di un progetto di decreto che precisa le procedure tecniche da applicare alle strutture e agli impianti che richiedono il certificato di prevenzione agli incendi, che dovrà riorganizzare la legislazione tecnica relativa agli impianti destinati al trasporto del gas. In merito a tale schema di decreto la Commissione ha formulato delle osservazioni, pur esprimendo comunque un parere positivo sulla iniziativa. L'obiettivo sarà quello di eliminare disposizioni frammentarie e contraddittorie che si sovrappongono, tenendo conto delle esigenze di non discriminazione e facendo in modo che i regolamenti applicabili divengano più chiari e completi.

Il Ministero dell'Interno precisa che la procedura di infrazione in oggetto non è stata mai portata a conoscenza del Ministero stesso.

**Stato della Procedura**

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE il 12 dicembre 2006.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2006/4280** Procedura di infrazione ex art. 226.

"Ostacoli all'importazione parallela in Italia di specialità medicinali per uso umano".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 TCE, che vieta agli Stati membri restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri, o misure che abbiano effetti equivalenti, se non per esigenza di tutela della salute e della vita delle persone. In quest'ultimo caso, tuttavia, i divieti non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana sull'importazione di medicinali (decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, recante "Procedura di autorizzazione per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano") ostacoli il commercio parallelo intracomunitario promosso dagli articoli 28 e 30 TCE. In particolare, le criticità evidenziate dalla Commissione attengono a:

- mancanza di coordinamento delle procedure di autorizzazione e determinazione dei prezzi ai fini del rimborso;
- centralizzazione delle procedure di autorizzazione.

La Commissione ritiene che i suddetti ostacoli non possano essere giustificati da motivi di tutela della sanità pubblica, in quanto essi conseguono a ritardi ed inefficienze del sistema amministrativo, per cui ha richiesto la modifica della legislazione nazionale in materia.

Al fine di superare le obiezioni della Commissione, le autorità italiane avevano provveduto a predisporre un Decreto Ministeriale in sostituzione del decreto contestato (D.M. 29 agosto 1997). Tale decreto, in quanto rappresentava una "regola tecnica", era stato notificato alla Commissione ai sensi della direttiva 93/34/CE. In seguito, avendo espresso la Commissione delle perplessità, tale decreto era stato modificato, senza, tuttavia, incontrare il pieno gradimento della Commissione, che si era riservata il diritto di riesaminare la situazione una volta che il decreto fosse stato adottato.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2005/5055** Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto rappresenta un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di tali prodotti.

In particolare, la Commissione contesta la legittimità dei seguenti profili:

- il requisito richiesto a detti prodotti, anche a quelli fabbricati in altri Stati membri, ai fini della commercializzazione in Italia, di non contenere elementi aleatori, atti ad escluderne un uso improprio;
- l'esistenza di procedure di test onerose e complicate ai fini di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione;
- mancanza di chiarezza e certezza delle norme di riferimento relative all'autorizzazione alla commercializzazione, che prevedono, fra l'altro, l'obbligo per gli importatori di avere una filiale in Italia.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora alle Autorità italiane. Queste, dando seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, con nota dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 7/12/2007, hanno fornito le proprie osservazioni alla PCM – Dipartimento per le politiche comunitarie, per il successivo inoltro alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2005/4897** procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE “Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l’influenza aviaria”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana ha violato gli obblighi previsti dall’art. 3 e dall’art. 18 della direttiva 2000/13/CE - concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità - nonché gli obblighi di cui all’art. 5 paragrafo 3 e 4 del Reg. CEE 1906/90 che stabilisce norme di commercializzazione per le carni di pollame. Infatti, l’Italia, con ordinanza ministeriale dell’ottobre 2005, ha resa obbligatoria l’indicazione, sull’etichetta, dell’origine delle carni avicole fresche: in particolare se il prodotto è nazionale l’etichettatura deve comprendere, inoltre, la sigla ITALIA come elemento di informazione, mentre, se proviene da altri paesi, occorre specificare chiaramente il paese di provenienza. Tali etichettature sono ritenute incompatibili con la normativa comunitaria, in quanto la Commissione ha già adottato misure di sicurezza omogenee per tutti gli Stati, nel quadro della lotta contro l’aviaria.

Inoltre la commissione rileva che le procedure di notifica dell’etichettatura obbligatoria non sono state rispettate. Le autorità italiane dal canto loro, hanno argomentato che le misure relative alle etichette, atte a meglio informare il consumatore, sono state adottate in modo urgente e provvisorio in seguito alla comparsa di focolai di aviaria nel 2005 e alla conseguente crisi del mercato avicolo italiano.

**Stato della Procedura**

La CE ha notificato una Messa in mora in data 12 ottobre 2006 alla quale il Ministero della Salute ha risposto con nota del 11 gennaio 2007 contestando le obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione “cioccolato puro se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

**Stato della Procedura**

In data 5-07-2005 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, al quale ha fatto seguito una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2006 con cui viene contestata la posizione espressa dalla Commissione ed affermata la legittimità della norma nazionale (art. 28 della legge n. 38/2002 e art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2002/5058** – ex articolo 226 del Trattato CE.  
“Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione ha contestato la violazione del principio comunitario del libero commercio, di cui all'articolo 28 del TCE, facendo riferimento alla normativa nazionale che stabilisce i requisiti che rendono “tubi e raccordi del gas” conformi alle norme (nazionali) UNI-CIG, e quindi commerciabili.

La Commissione ha asserito che frequentemente le Autorità italiane competenti (Vigili del fuoco, ASL, Enti erogatori del Gas) si esprimono negativamente circa la conformità, con la normativa italiana, dei tubi a pressione in rame prodotti in altri Stati membri e in regola con la normativa di settore vigente in tali Stati. Da tali prassi gli operatori comunitari sono stati variamente danneggiati: ora è stato rifiutato il certificato di prevenzione incendi, ora gli enti erogatori del gas hanno rifiutato l'allacciamento della rete. La Commissione, quindi, ritiene essersi determinata una restrizione indiretta alla commercializzazione, in Italia, di tubi a pressione in rame prodotti in altri Stati membri, in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento. In base ad esso l'operatore europeo, autorizzato dalla legislazione nazionale a commercializzare i propri prodotti all'interno dello Stato membro di appartenenza, dovrebbe poterli commerciare anche negli altri Stati membri.

Le autorità italiane hanno ribadito la legittimità della normativa nazionale, precisando che l'operatore, che ha sporto denuncia, era stato autorizzato a commercializzare il prodotto in Germania, in quanto conforme alla normativa tecnica adottata da un'istituzione (DVGW) che non era competente a riguardo (ai sensi della Direttiva 98/34/CE): ciò, ad avviso delle Autorità italiane, impedisce la commercializzazione del prodotto anche in Italia. Le autorità italiane sottolineano che i rilievi della Commissione sono già stati risolti, a seguito dell'emanazione del recente decreto n. 37 del 22/1/08.

**Stato della Procedura**

E' stato notificato, in data 14 dicembre 2004, un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2002/4007** Procedura di infrazione ex art. 226  
"Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per motocicli".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 28 del Trattato CE e dell'art. 11 degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada), nel vietare ai motoveicoli il traino di rimorchi, ha per effetto di impedire l'uso e la commercializzazione in Italia di rimorchi, lecitamente prodotti e commercializzati in altri Stati membri, costituendo di fatto un intralcio alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Le Autorità italiane avevano evidenziato alla Commissione, già nel 2003, a seguito dei rilievi mossi, l'impegno a rimuovere gli ostacoli mediante apposito intervento modificativo della normativa contestata. Tale normativa di adeguamento, tuttavia, non è ancora intervenuta.

**Stato della Procedura**

La Commissione europea ha deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia con ricorso presentato in data 4 marzo 2005.

Con ordinanza della Corte, in data 7 marzo 2007, è stata riaperta la fase dibattimentale, con la richiesta agli altri Stati membri di esprimere eventuali osservazioni sulla seguente questione: in che misura e a quali condizioni le norme nazionali che disciplinano non le caratteristiche di un prodotto ma il suo utilizzo e che sono applicabili senza distinzione sia a prodotti nazionali che a quelli importati debbano essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# Libera Circolazione delle Persone

**Libera Circolazione delle Persone**

Il settore Libera Circolazione delle Persone contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, relative, rispettivamente, al mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno (n.2006/0461) e alla violazione del diritto comunitario (n. 2006/4366).

Entrambe sono ferme allo stadio precontenzioso ex art. 226 del TCE. Sono previsti oneri, a carico della finanza pubblica, per la procedura di infrazione 2006/0461, in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 30/2007 che ha provveduto al recepimento della direttiva 2004/461 nell'ordinamento nazionale.

Tali oneri sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2006/4366	Ingaggio stagionale di giocatrici di pallacanestro provenienti da altri Stati membri	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2006/0461	Mancato recepimento della direttiva 2004/38. Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri.	PM	Si

**Scheda 1 – Libera circolazione delle Persone****Procedura di infrazione n. 2006/4366** ex art. 226 Trattato CE

“Libera circolazione giocatrici di pallacanestro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

**Violazione**

In seguito ad una denuncia in merito a delle irregolarità esistenti nel campionato italiano di pallacanestro femminile, la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano in quanto le parti denuncianti ritengono che le norme in vigore penalizzino le giocatrici provenienti da altri Stati membri e costituiscano un'infrazione del diritto comunitario concernente la libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo non esaustiva la nota di risposta ricevuta dal governo italiano, la Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora, con la quale, sulla base del diritto comunitario vigente, ha affermato che le norme, relative alla partecipazione dei giocatori stranieri agli incontri sportivi, non possono derogare all'obbligo di rispettare le disposizioni attinenti alla libera circolazione delle persone, ove esse si applichino all'insieme degli incontri ufficiali delle società. Pertanto, a detta della Commissione, le norme della Federazione Italiana di pallacanestro, imponendo delle quote basate sulla nazionalità, violano il diritto comunitario ed, in particolare, l'art. 39, par. 2 TCE e l'art. 4 del Regolamento 1612/68/CE in quanto viene limitato, a discapito delle giocatrici provenienti da altri Stati membri, il numero delle giocatrici che possono essere ingaggiate dalle società italiane.

**Stato della Procedura**

La Commissione, con nota del 18 luglio 2007, ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE, a cui le autorità italiane hanno risposto con nota del 18 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera circolazione delle Persone**

**Procedura di infrazione n. 2006/0461** ex art. 226 Trattato CE  
"Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

Con lettera di messa in mora del 1.07.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non avendo comunicato i provvedimenti di attuazione nel diritto interno della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Con nota del marzo 2007, l'Amministrazione competente ha comunicato che la direttiva 2004/38/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2007.

**Stato della Procedura**

Con lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 226 per non aver recepito la direttiva comunitaria 2004/38/CE.

Il governo italiano, con nota del marzo 2007, ha comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva in questione con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'attuazione della direttiva comporta oneri finanziari in relazione agli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 del decreto legislativo di recepimento n. 30/2007, quantificati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per la relativa copertura, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.



# Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

<b>Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento</b>
--

Il settore Libera Prestazione di Servizi e Stabilimento contempla, allo stato attuale, 10 procedure di infrazione, di cui 9 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e 1 il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Le procedure del settore considerato si trovano nella fase precontenziosa di cui all'art. 226 del Trattato CE, ad eccezione della procedura n. 2001/5171, relativa all'illegittimità di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sul recupero extragiudiziale dei crediti, che invece è pervenuta allo stadio di cui all' art. 228 TCE.

In relazione a tale procedura, è intervenuto il D.L. 59/08 (decreto Salvainfrazioni), che ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2007/0417	Mancata attuazione della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione di Bulgaria e Romania	PM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazioni	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	PM	No
<b>Scheda 5</b> 2004/4928	Restrizione alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici	RIC C - 531/06	No
<b>Scheda 6</b> 2004/4365	Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia	PM	No
<b>Scheda 7</b> 2004/4252	Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia	RIC C - 518/06	No
<b>Scheda 8</b> 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No
<b>Scheda 9</b> 2001/5171	Recupero extragiudiziale dei crediti (TULPS)	MM2	No
<b>Scheda 10</b> 2000/4196	Non conformità agli artt. 43 e 49 di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati.	SC 13.12.2007 C - 465/05	No

**Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità del Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265, della Legge 8 Novembre 1991 n. 362 e del Decreto Legge 4 Luglio 2006 ("decreto Bersani", convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento. L'articolo 112 dello stesso decreto Bersani, vieta ad una stessa persona fisica di essere titolare di più di una autorizzazione ad aprire o a gestire farmacie. Secondo la Commissione il divieto impedisce alle persone fisiche, titolari o gestori di una o più farmacie in un altro Stato membro, di aprire o gestire una farmacia anche in Italia in quanto hanno già ottenuto un'autorizzazione nel proprio Stato membro di origine. La norma italiana pertanto, viola la libertà di stabilimento in quanto il divieto in essa contenuto pregiudica le persone fisiche di un altro Stato membro limitando la possibilità di accedere al mercato italiano. Il medesimo profilo di illegittimità è stato sollevato anche riguardo al "decreto Bersani" (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), il cui articolo 7 prevede che una società possa essere titolare di un numero di farmacie non superiore a quattro, statuendo altresì che la farmacie dovranno necessariamente essere ubicate nella provincia dove la società titolare ha la propria sede legale: anche tale norma preclude agli operatori, residenti in altri Stati membri, la possibilità di scegliere liberamente la provincia italiana in cui esercitare la propria attività.

Da ultimo, in ordine alla legge n. 362 dell' 8 novembre 1991, l'articolo 8 vieta il cumulo, in capo alla medesima persona fisica, della titolarità di una farmacia con la partecipazione alla gestione di una società di farmacisti: la Commissione ravvede, anche riguardo a tale norma, la violazione del principio della libertà di stabilimento.

La Commissione, in particolare, rappresenta come la qualità del "servizio" possa essere garantita senza che sia necessario limitare il numero delle farmacie da gestire ma semplicemente assicurando, all'interno di ciascuna farmacia gestita, la presenza di un farmacista.

**Stato della Procedura**

Il 6/5/2008 è stata inoltrata una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedure di infrazione n. 2007/0417 ex art. 226 del TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione di Bulgaria e Romania”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie.

**Violazione**

La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento della direttiva 2006/100, sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Romania e Bulgaria.

**Stato della Procedura**

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Allo stato attuale si rileva che la direttiva in questione è stata recepita con l'art. 8/ter del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, convertito in legge con modificazioni dalla L. 101/2008

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana; la Commissione, evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le Autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

**Stato della Procedura:**

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda n. 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**

**Procedura di infrazione n. 2005/2198** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.

**Violazione**

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 – imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soltanto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza questa, adottata dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda n. 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2004/4928** ex art. 226 del Trattato CE

"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero della Salute.**Violazione**

La Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico, che riserva la titolarità delle farmacie private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia o a società composte solo da farmacisti. Si contesta, altresì, la normativa che vieta alle imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire quote nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno dato seguito alle censure mosse dalla Commissione provvedendo ad emendare, almeno in parte, la normativa nazionale; in particolare, con D. Lgs. del 29 Dicembre 2007 n. 274, si è provveduto a modificare il d. Lgs. n. 219/2006, segnatamente l'art. 100, inserendo un nuovo comma 1 bis nel quale viene espressamente consentito il "cumulo" delle attività di distribuzione all'ingrosso e della gestione delle farmacie comunali. Peraltro, si evidenzia come l'incompatibilità di tale cumulo fosse già stata abolita, abrogando il comma 2 dello stesso articolo, con il D.L. 4 luglio 2006 come modificato dalla relativa legge di conversione. Rimane tuttavia "aperta" la censura attinente al requisito della laurea in farmacia per tutti i titolari di farmacie private, anche se consorziati: in merito a tale punto l'Amministrazione di competenza sostiene la legittimità della normativa nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2004/4365** ex art. 226 del Trattato CE.

“Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse.

**Violazione**

La Commissione ritiene che il regime giuridico, applicabile alle autorizzazioni per l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburante, sia incompatibile con l'articolo 43 TCE sulla libertà di stabilimento. Infatti, le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione - fra cui una perizia redatta da un professionista iscritto in albi professionali italiani - limiterebbero l'accesso alle attività suddette da parte di un'impresa di altro Stato membro, favorendo, quindi, gli operatori nazionali. Sono state censurate anche quelle disposizioni regionali, che subordinano la possibilità per l'imprenditore di aprire nuovi impianti alla chiusura degli impianti propri già esistenti, in quanto tale normativa pone in posizione di vantaggio gli imprenditori italiani, i quali rappresentano la maggioranza dei titolari, in Italia, di impianti da chiudere.

Un ulteriore profilo di illegittimità sarebbe costituito dall'assenza di una normativa che definisca i criteri sulla base dei quali le regioni valutano le domande di autorizzazione. Le autorità italiane, in risposta alla Commissione, hanno precisato che, in merito ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, la perizia giurata può essere redatta anche da un ingegnere o un tecnico non italiano, la cui competenza sia dimostrata secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza. Per quanto attiene, inoltre, la norma sulla chiusura degli impianti esistenti, le Autorità italiane hanno evidenziato l'avvenuta abrogazione, in quasi tutte le regioni italiane, delle norme che imponevano tale adempimento per l'apertura di nuovi impianti, rappresentando peraltro che, nelle tre Regioni in cui detta normativa non è stata modificata, l'abrogazione si considera implicita. Per quanto riguarda, infine, i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni, le Autorità italiane hanno affermato che essi sono definiti chiaramente dalle Regioni mediante atti normativi e regolamentari, consultabili anche via INTERNET.

Per superare le obiezioni comunitarie, il Governo ha predisposto una norma inserita nel ddl Sviluppo (AC 1441, art. 22), in modifica della disciplina italiana contestata.

**Stato della Procedura**

In data 27.06.2007 la Commissione ha inoltrato un Parere Motivato ex 226 TCE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2004/4252** ex articolo 226 del Trattato CE.

"Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia."

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del principio della libera commercializzazione dei prodotti assicurativi, di cui agli articoli 6, 29, e 39 della Direttiva 92/49/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). In particolare, la Commissione dichiara illegittimo l'articolo 11 comma 1 della legge n. 990/1969, che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate, di fornire l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in Italia a tutti gli utenti in tutti le regioni, autorizzando l'ISVAP ad infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di assicurazione che applicano tariffe troppo alte: ad avviso della Commissione, ciò costituirebbe un ostacolo all'accesso al mercato italiano per quelle imprese la cui sede centrale è ubicata in altri Stati membri, in quanto, sebbene tale norma si applichi indistintamente sia alle imprese comunitarie sia a quelle nazionali, in concreto l'osservanza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria si dimostra sensibilmente più arduo per le imprese comunitarie.

La Commissione ritiene altresì incompatibile con il diritto comunitario il comma 1-bis della citata norma, che attribuisce all'ISVAP un potere di controllo sulla "base tecnica utilizzata per la determinazione dei premi": ad avviso della Commissione, questo controllo costituirebbe una forma di vigilanza finanziaria che, se esercitata anche su imprese assicuratrici europee, violerebbe l'articolo 9 della Terza Direttiva, ai sensi del quale tale vigilanza forma oggetto di competenza esclusiva dello Stato Membro d'origine. Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno affermato la legittimità della normativa nazionale.

**Stato della Procedura**

E' stato presentato il ricorso C-518/06 in data 20 Dicembre 2006 ex articolo 226 del Trattato CE. Il giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte di giustizia.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

**Violazione**

La Commissione contesta l’incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall’articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest’ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all’UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull’esercizio delle attività in argomento e ne precludono l’accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l’individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

**Stato della Procedura**

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l’adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 9 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabillimento****Procedura di infrazione n. 2001/5171 ex art. 228 del Trattato CE**

“Recupero extragiudiziale dei crediti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione ritiene incompatibile con gli articoli 43 e 47 TCE la normativa di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che definisce il regime giuridico dell'attività di recupero extragiudiziale dei crediti da parte delle agenzie, con riferimento alle condizioni previste per il rilascio relative autorizzazioni.

In merito, la Corte di Giustizia ha pronunciato in data 18/07/2007 una sentenza ex articolo 226 TCE, accogliendo solamente in parte le censure che sono state mosse dalla Commissione.

La prima censura riguarda le disposizioni normative che impongono ad un'agenzia, che abbia già ottenuto dal questore di una provincia un'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero crediti extra giudiziali, di chiederne una nuova per ciascuna delle altre province in cui intenda svolgere la propria attività.

La Corte ha altresì dichiarato incompatibile con la libera prestazione di servizi: l'obbligo, per un'agenzia, di avere un locale nell'ambito della provincia dove intenda operare, ciò ostacolando l'esercizio dell'attività stessa da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri; nonché l'obbligo, inoltre, di affiggere nel locale “l'elenco” delle attività che possono essere effettuate per i clienti, in quanto tale modalità di informazione troppo onerosa.

È stata, invece, dichiarata compatibile con il diritto comunitario, la disposizione che subordina l'esercizio dell'attività in oggetto al rilascio di apposita licenza da parte di un questore, nonché la disposizione che attribuisce al questore la facoltà di prevedere prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo Unico, al fine di garantire il rispetto della pubblica sicurezza nell'interesse generale.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una messa in mora ex art. 228 del TCE.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno modificato l'art. 115 del TULPS mediante l'art. 4 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

**Scheda 10 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2000/4196 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità agli artt. 43 e 49 di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato con riferimento alla legislazione nazionale relativa alle attività di sicurezza privata, che sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. In particolare, vengono censurati, in quanto restrittivi del mercato e quindi incompatibili con l'art 43, l'obbligo di licenza rilasciata dal Prefetto per l'esercizio dell'attività di sicurezza, quindi l'obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, l'obbligo altresì di avere una sede operativa in ogni Provincia in cui vengono esercitate le attività e l'obbligo ulteriore, posto a carico delle imprese di vigilanza, di prestare cauzione. Le autorità italiane hanno risposto che gli obblighi relativi alle attività di vigilanza sono dettati dall'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e di impegnare moralmente all'osservanza della legge dello Stato chi vi opera. Inoltre le limitazioni in esame sono in linea con l'art. 41 della Costituzione, il quale prevede che la libertà di iniziativa economica dei privati non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza che la Corte di Giustizia ha emanato a riguardo, sono stati modificati gli art. 134, 135, 136 e 138 del TULPS con il decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n.101, recante “disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”. Inoltre, è stato predisposto uno schema di regolamento recante “modificazioni al regolamento per l'esecuzione del TULPS”, in materia di guardie particolari giurate, istituti di vigilanza e investigazione privata al fine di adeguare anche le norme regolamentari, sottoposte a censura dal parte della Corte di Giustizia, al dettato della sentenza.

**Stato della Procedura**

In data 13 dicembre 2007 la Corte di Giustizia ha pronunciando una sentenza ex 226 TCE dichiarando la violazione degli artt. 43 e 49 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



# Pesca

**Pesca**

Il settore Pesca contempla allo stato attuale 4 procedure, che riguardano, tutte, presunte violazioni del diritto comunitario e che si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del TCE. La procedura meno recente è stata instaurata nel 2001.

Per una delle 4 procedure (n. 2001/2118), è stata emanata una Sentenza ex art. 226 del TCE da parte della Corte di Giustizia delle CE.

Si rilevano effetti finanziari in ordine a tutte le procedure, riconducibili all'eventuale introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie rivolte a garantire l'osservanza della normativa comunitaria, con conseguente aumento delle entrate erariali.

<b>PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si



<b>Scheda 3</b> 2001/2118	Mancata comunicazione per gli anni 1999/2000 dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/93 in materia di pesca	SC 7.12.2006 C - 161/05	Si
<b>Scheda 4</b> 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	Ric. C - 249/08	Si

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sull’esercizio della pesca.

Al riguardo, la Commissione ha rilevato una scarsa osservanza di tali obblighi da parte delle Autorità italiane, e quindi ha riscontrato delle carenze nell’attuazione di un piano pluriennale di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Infatti, la scarsità dei controlli esercitati dalle Autorità italiane ha consentito la cattura di una quantità di tonno rosso pari a circa 6.400 tonnellate nel 2007, abbondantemente superiore alla quota (c.d. “contingente”) di tonno rosso assegnata all’Italia, causando una Sovrapesca. Inoltre non sono state fornite informazioni relativamente alla quantità di pesce catturato, al tipo di pescherecci impiegati nonché ad accordi eventualmente stipulati tra privati cittadini e Stati membri in materia di pesca di tonno rosso.

Le Autorità italiane, in risposta, hanno affermato l’efficienza del sistema dei controlli adottato ed evidenziato come la quantità di pesce catturata sia rispettosa della quota assegnata all’Italia. Inoltre il MIPAAF ha informato la Commissione della costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la gestione di un nuovo sistema efficace di dati, attuato con un Protocollo d’Intesa tra lo stesso Ministero ed il Comando Generale delle Capitanerie di porto. E’ stato emanato, infine, il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 - il cui art. 8 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il comma 3 di tale articolo, in particolare, introduce una sanzione pecuniaria per la violazione delle norme relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25 settembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art.226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 2 – Pesca**

**Procedura di infrazione n. 2004/2225** – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato TCE “Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo concerne solo i pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza; è inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993 e la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

**Stato della Procedura**

In data 27 giugno 2007, è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto il maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 3 – Pesca**

**Procedura di infrazione n. 2001/2118** ex art. 226 del Trattato CE “Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell’ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 15 n. 4 e 18 n. 1 del Reg. CEE n. 2847/93, che istituisce il regime di controllo nell'ambito della Politica Comune della Pesca, in quanto ha ommesso di comunicare i dati sulle specie ed i quantitativi di pesce sbarcati per gli anni 1999 e 2000, nei modi ed entro i termini stabiliti. Non sono state peraltro accettate le ragioni addotte dall'Italia circa l'esistenza di difficoltà di invio del giornale di bordo, poichè uno Stato membro non può eccepire circostanze interne per giustificare l'inosservanza del diritto comunitario. Allo stato attuale, tuttavia, si rileva che l'art. 8 comma 2 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie, prevedendo la sanzione amministrativa per l'imprenditore ittico che omette di trasmettere le dichiarazioni statistiche, peraltro triplicando tale sanzione nel caso di omessa dichiarazione di catture e sbarchi di pesce tutelato dai piani di protezione degli stock ittici, o pescate fuori dalle acque mediterranee.

**Stato della Procedura**

La Corte di Giustizia, il 7 dicembre 2006, ha pronunciato una sentenza di condanna ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia, alla quale ha fatto seguito un sollecito, per l'adozione delle misure necessarie all'adeguamento a detta sentenza entro il 24 Febbraio 2007, pena l'apertura della procedura d'infrazione ex art. 228 TCE. A tale sollecito è stato dato seguito trasmettendo elementi informativi relativi agli adempimenti, che la Direzione Generale della Pesca e dell'Agricoltura ha posto in essere in collaborazione con le Capitanerie di Porto competenti, in modo da ottemperare alla sentenza citata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 4 – Pesca**

**Procedura di infrazione n. 1992/5006** ex art. 226 del Trattato CE “Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

Violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha contestato la carenza di un monitoraggio sul rispetto del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. La Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adoperarsi affinché i trasgressori siano privati dell'arricchimento derivante dall'infrazione commessa.

Le Autorità Italiane hanno replicato negando che il sistema di controlli fosse inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica da monitorare annunciando modifiche normative per la risoluzione del problema. Ribadendo la Commissione la propria posizione, le autorità Italiane hanno risposto di avere adottato delle misure adeguate, pur nella consapevolezza degli ulteriori miglioramenti da apportare.

**Stato della Procedura**

In data 19 giugno 2008 la Commissione Europea ha notificato un ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 TCE (C-249/08).

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il decreto in questione, in particolare, ha introdotto nell'ordinamento interno le sanzioni per la detenzione di attrezzi non consentiti, ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie e introdotto la sospensione della licenza di pesca da 10 a 30 giorni, quali misure punitive accessorie finalizzate ad attuare la normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.



# Salute

<b>Salute</b>
---------------

Il settore Salute contempla, allo stato attuale, 11 procedure, di cui 7 riguardanti il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento giuridico interno e 4 attinenti a presunte violazioni del diritto comunitario.

Tali procedure coprono un periodo intercorrente tra il 2002 e il 2008. Le procedure più recenti sono 3 (n. 2008/492; 2008/316; 2008/151), tutte ferme alla fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, l'unica procedura da segnalare è la n. 2007/2443, per la quale si potrebbero configurare maggiori introiti erariali in caso di accoglimento delle richieste comunitarie, che prevedono l'introduzione di sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/0492	Mancato recepimento direttiva 2007/54/CE sui prodotti cosmetici	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/0316	Mancato recepimento direttiva 2007/67/CE recante modifica della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2008/0151	Attuazione direttiva 2007/73/CE che modifica alcuni allegati della direttiva 86/362/CEE e 90/642/CEE	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	MM	Si



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 5</b> 2007/1128	Mancata attuazione della direttiva 2007/17/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI	PM	No
<b>Scheda 6</b> 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	PM	No
<b>Scheda 7</b> 2007/1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure contro l'influenza aviaria	PM	No
<b>Scheda 8</b> 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	PM	No
<b>Scheda 9</b> 2005/5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	PM	No
<b>Scheda 10</b> 2003/4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	PM	No
<b>Scheda 11</b> 2002/5113	Compatibilità di disposizioni nazionali riguardanti i prezzi dei medicinali e l'etichettatura del foglio illustrativo dei medicinali	PM	No

**Scheda 1 – Salute****Procedura di infrazione n. 2008/0429 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/54/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/54/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 18 marzo 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa. Allo stato attuale, si rileva che la direttiva in questione è stata attuata mediante il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Salute il 2 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2008 n. 125.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2008/0316** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2007/67/CE recante modifica della direttiva n. 76/768/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2007/67/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2007, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 2 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 Maggio 2008 n. 125.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Salute****Procedura di infrazione n. 2008/0151** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2007/73/CE della Commissione che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazazil, indoxacarb, pendimetalin, pimetozina, piraclostrobin, tiaclopirid e triflossistrobina”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)382/15 del 28 gennaio 2008, ha comunicato alle autorità italiane la mancata informazione circa gli strumenti di attuazione della Direttiva n. 2007/73/CE.

Ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva entro il 14 giugno 2008, informandone la Commissione senza ritardo.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 30 gennaio 2008.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/2443** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi imposti dal Regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004, nonché del Regolamento n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, disciplinanti i precursori di droghe ed il loro commercio tra la Comunità ed i Paesi terzi.

In particolare, la Commissione evidenzia come, ai sensi dei summenzionati Regolamenti, gli Stati Membri abbiano l'obbligo di introdurre norme che dispongano l'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni della normativa comunitaria. In proposito si rappresenta come, alla luce della Documentazione trasmessa dalle autorità italiane con lettera datata 14 settembre 2007 (rif.ENIR/2007/A/25650), le disposizioni interne disciplinanti la materia in questione non prevedano l'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni della normativa comunitaria, ma sanzionino esclusivamente la violazione della normativa nazionale vigente in materia.

In secondo luogo la Commissione evidenzia come, in base anche a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza n. 94/77 del 31 Gennaio 1978 (caso "Zerbone"), la normativa nazionale, precedente ad un regolamento comunitario e contenente disposizioni ridondanti rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento, dovrebbe essere abrogata.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 4 febbraio 2008.

**Impatto finanziario**

La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, qualora lo Stato adotti norme che prevedano, nei confronti dei trasgressori della normativa comunitaria, sanzioni amministrative di tipo pecuniario, implicanti maggiori introiti erariali.

**Scheda 5 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/1128** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2007/17/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea, con lettera di Messa in Mora n. C(2007) 5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2007/17/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, gli Stati Membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva entro il 23 settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 7 aprile 2008.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2008 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2008 n. 152.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/1127** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane (modifica direttiva n. 2004/23/CE del Parlamento europeo)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/86/CE, il cui art. 11 fa obbligo agli Stati Membri di adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della stessa direttiva entro il 1 settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Poiché le Autorità italiane non hanno informato la Commissione di provvedimenti nazionali di recepimento, l'Istituzione comunitaria ha concluso che allo stato attuale la Direttiva in questione non è ancora stata recepita nell'ordinamento interno.

Le autorità nazionali hanno dato seguito alle argomentazioni sollevate dalla Commissione affermando che, con l'entrata in vigore della Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge Comunitaria 2007), viene concessa al Governo la delega per attuare con apposito provvedimento la Direttiva n. 2006/86/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

A livello nazionale la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge Comunitaria 2007) prevede che la direttiva in questione sia recepita, tramite decreto legislativo, entro e non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cioè il 24 giugno 2008), mentre l'attuazione del cosiddetto Sistema Europeo di Codifica è prevista per il 1 settembre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/1005** – ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

"Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.**Violazione**

La Commissione contesta, con la nota C(2008)2082 del 5 giugno 2008, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la Direttiva n. 92/40/CE.

Ai sensi dell'art.67 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro il 1 luglio 2007, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stato notificato un Parere motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente dal 6 giugno 2008.

Con la legge comunitaria 2006 il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo recante le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE.

La direttiva è stata inserita nell'Allegato A del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008, il quale è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri e dovrà pertanto iniziare l'iter di approvazione parlamentare.

Allo stato attuale, non si rileva la pubblicazione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 8 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/0411 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2006/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di attuazione della Direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento ed il controllo di tessuti e cellule umani”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Parere Motivato n. C(2008) 1500 del 6 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/17/CE, nonostante sia scaduto il termine per la sua attuazione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva in questione, gli Stati Membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° Novembre 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione stessa.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato al Governo Italiano un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE in data 6 maggio 2008, invitando le autorità italiane ad adottare i necessari provvedimenti entro il termine di due mesi, decorrente dal 9 maggio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 9 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2005/5068** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Promozione congiunta di medicinale per uso umano"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l'incompatibilità del Decreto legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 2006 n. 142 – con la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Ai sensi dell'art. 98 paragrafo 3 della Direttiva, gli Stati membri non possono vietare che il medesimo medicinale venga pubblicizzato, congiuntamente, sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia dalle imprese da questo designate (c.d. "Promozione congiunta").

Al riguardo, l'Istituzione comunitaria osserva come l'art. 5 del Decreto legislativo n. 219, del 24 Aprile 2006, circoscriva la promozione congiunta dei medicinali alle sole ipotesi in cui le imprese che partecipano alla promozione, designate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano ditte farmaceutiche che detengano autorizzazioni all'immissione in commercio di altri farmaci, ovvero siano titolari di un'autorizzazione alla produzione di farmaci.

La norma nazionale viene ritenuta illegittima dalla Commissione, poichè introduce limiti e condizioni non previsti dalla norma comunitaria.

Le autorità nazionali hanno affermato la piena legittimità della norma interna rappresentando, in primo luogo, come l'intenzione del legislatore comunitario non fosse quella di escludere qualsiasi intervento normativo, da parte degli Stati membri, nel settore dei medicinali per uso umano. In secondo luogo, le stesse autorità hanno ritenuto i limiti alla promozione congiunta adeguati e ragionevoli, giustificati dalla necessità di tutelare la salute pubblica. La Commissione europea ha ribattuto evidenziando che la Direttiva in questione opera un'armonizzazione totale della disciplina in materia, individuando tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono introdurre previsioni diverse. Relativamente alla necessità di tutelare la salute pubblica, l'Organo comunitario ritiene che essa sia pienamente salvaguardata dalla norma comunitaria

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2003/4755** ex art. 226 del Trattato CE “Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La CE contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità della disciplina nazionale con l'art. 50 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, n. 96/29 Euratom e con l'articolo 5 della Direttiva del 27 novembre 1989, 89/618 Euratom, che prevedono norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Rispetto agli obblighi comunitari previsti, la disciplina italiana non ha previsto l'informativa preventiva alla popolazione sui provvedimenti da adottare in caso di emergenza radioattiva e non ha aggiornato i Piani di Intervento di emergenza, nazionali o locali, necessari a fronteggiare situazioni di pericolo.

La Commissione lamenta la trasposizione incompleta, in diritto italiano, delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom, relative ai piani di intervento di emergenza per la Regione di Trieste necessari a fronteggiare una eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia), nonché delle disposizioni della direttiva 89/618/Euratom, relative all'informazione preventiva della popolazione che possa essere interessata da una situazione di emergenza radioattiva. Per l'aggiornamento del piano nazionale, l'autorità preposta a tale aggiornamento (il Dipartimento della protezione civile) dovrebbe designare le autorità competenti per l'attuazione delle direttive. Allo stato, le disposizioni relative ai piani di emergenza radioattiva non hanno trovato attuazione secondo procedure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini in merito alla loro applicazione.

**Stato della Procedura**

Notifica del Parere Motivato ex art. 226 TCE in data 5.07.2005. In data 16 marzo 2007, il Ministero della Salute ha inviato al Dipartimento Politiche Comunitarie, per l'inoltro a Bruxelles, il decreto interministeriale 8 febbraio 2007, che ha istituito una Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazione ionizzanti, chiamata a rispondere alle richieste della Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2002/5113:** ex art. 226 del Trattato CE.

“Spesa farmaceutica in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute – Agenzia italiana del farmaco.

**Violazione**

La Commissione ritiene che le misure nazionali siano contrarie alle disposizioni della direttiva 89/105/CE, della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 28 del TCE.

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana:

- l'incompatibilità di misure nazionali per il rimborso di specialità medicinali;
- l'etichettatura dei medicinali effettuata.

La legge 178/2002 fornisce un elenco dei farmaci, poi aggiornato dalla legge 326/2003, che divide i farmaci in due classi, corrispondenti alla “classe A”, comprensiva dei farmaci interamente rimborsabili e alla “classe C”, contenente la lista dei prodotti non rimborsabili. Secondo la Commissione è necessaria una armonizzazione di trattamento all'interno della Comunità: la scelta dei medicinali da escludere non deve operare nessuna discriminazione a danno dei prodotti importati.

La contestazione della CE riguarda l'elenco dei farmaci stilato nel 2003 e revisionato nel 2005, che non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/105/CEE, in quanto si basa su criteri non verificabili.

Per quanto concerne l'etichettatura, la CE eccepisce che l'obbligo di riportare la sigla ATC (sistema di codificazione assegnato dall'OMS), sia sull'imballaggio esterno che sul foglietto illustrativo è contrario alla direttiva 2001/83/CE, in quanto impedisce che venga immesso in commercio in Italia un medicinale il cui foglio non contenga questa sigla.

**Stato della Procedura**

A seguito del parere motivato del 4.4.2006, in data 21 giugno 2007 la DG imprese della CE ha inviato una nota all'Agenzia Italiana del farmaco chiedendo ulteriori informazioni a seguito di una riunione tecnica tenutasi il 30 maggio 2007 presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie. L'Agenzia del Farmaco ha risposto a tali osservazioni.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

# Trasporti

**Trasporti**

Il settore Trasporti annovera, allo stato attuale, 7 procedure di infrazione, di cui 5 presunte violazioni del diritto comunitario e 2 riguardanti il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Tali procedure si collocano nella fase del pre-contenzioso comunitario di cui all'art. 226 del Trattato CE.

Per le procedure n. 2007/0786 e n. 2004/2144, in particolare, la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia dinnanzi alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell'art. 226 TCE.

La procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario", comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, riconducibili all'introduzione nell'ordinamento interno di sanzioni amministrative pecuniarie con conseguente aumento del gettito erariale.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2007/2377	Non corretta applicazione della Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No
<b>Scheda 3</b> 2007/1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2007/0786	Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE, norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	RIC 17.06.08 C-257/08	No
<b>Scheda 5</b> 2006/2316	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale	PM	No
<b>Scheda 6</b> 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No
<b>Scheda 7</b> 2004/2144	Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana	RIC C- 47/07	No

**Scheda 1 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2008/2097-** ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia l'erronea trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE), il cui scopo consiste nel garantire agli utenti un accesso equo e senza discriminazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.

L'allegato II della Direttiva n. 91/440/CEE elenca le funzioni essenziali al raggiungimento di tale scopo, quali la preparazione e l'adozione delle decisioni relative alle licenze ferroviarie, all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Tali funzioni essenziali devono essere svolte da enti o società che a loro volta non prestano servizi di trasporto ferroviario, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 2001/14/CE. Al riguardo, la Commissione evidenzia come in Italia diverse funzioni essenziali risultino affidate alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (nel prosieguo: "RFI")"- la quale fa parte di "Ferrovie dello Stato". Si rende necessario, quindi, appurare se RFI sia indipendente dall'holding Ferrovie dello Stato, anche sul piano organizzativo e decisionale, come imposto dalla norma comunitaria. Al riguardo, l'Istituzione comunitaria ha evidenziato che per accertare l'indipendenza di un'impresa figlia da un'impresa madre, sotto il profilo organizzativo e decisionale, bisogna condurre un esame caso per caso e verificare il soddisfacimento di determinati criteri. Pertanto, sulla base delle risposte fornite dalle Autorità nazionali ad un questionario proposto dalla Commissione per valutare l'attuazione della Direttiva – l'Istituzione comunitaria ha appurato l'esistenza di una dipendenza decisionale ed organizzativa della società di gestione dell'infrastruttura rispetto all'holding di appartenenza.

Da ultimo la Commissione evidenzia come il Ministero dei Trasporti, quale Autorità di regolamentazione, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e non è indipendente dalla società di gestione dell'infrastruttura, in contrasto con quanto previsto dall' art. 30 della Direttiva n. 2001/14/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26/06/2008 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Qualora la Corte di Giustizia dovesse accogliere le censure della Commissione, l'Autorità di Regolamentazione, rappresentata dal Ministero dei Trasporti, dovrebbe essere dotata di poteri sanzionatori, anche di natura pecuniaria, rivolti a garantire il rispetto della normativa comunitaria. In tal caso, si verificherebbe un impatto finanziario positivo sul bilancio dello Stato, in ragione delle maggiori entrate erariali.



**Scheda 2 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2007/2377** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

"Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva n. 95/21/CE del 19 giugno 1995 – da ultimo modificata dalla Direttiva 2002/84/CE – disciplinante il controllo esercitato sulle navi da parte dello Stato membro di approdo.

Essa evidenzia come l'articolo 7 bis della Direttiva citata disponga che il numero di controlli non espletati non debba essere superiore al 5% dei controlli obbligatori laddove, dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane, relativamente ai controlli effettuati negli anni 2004-2006, emerge chiaramente che il numero di ispezioni non effettuate dalle autorità italiane è pari al 13,44% delle ispezioni obbligatorie.

La Commissione rileva altresì la mancata adozione, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie a garantire che le autorità competenti esercitino i dovuti controlli, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 della Direttiva, ai sensi del quale tali misure si sarebbero dovute adottare entro il 22 luglio 2003.

**Stato della Procedura**

In data 31 Gennaio 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2007/1123** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare (modificazione della direttiva 2001/25)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2005/45/CE.

Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative alla trasposizione della direttiva in questione entro il 20 ottobre 2007.

Allo stato attuale, non si rileva la pubblicazione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Stato della Procedura**

In data 29 novembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2007/0786** ex art. 226 del Trattato CE

“Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento entro il termine previsto, e cioè il 1° aprile 2007, della direttiva 2006/22/CE – riguardante le norme minime per l'applicazione dei regolamenti CE n. 3820 e 3821 del 1985 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su strada – che abroga la direttiva 88/599/CE del Consiglio.

**Stato della Procedura**

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha inoltrato un Parere Motivato ex art. 226 del TCE seguito da un ricorso (Causa C-257/089) presentato il 17 giugno 2008.

E' in corso di pubblicazione il DPR di recepimento della Direttiva in questione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2006/2316**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale – sistema informativo VTMS”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la erronea trasposizione nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale. In particolare, essa contesta il D.Lgs. 19.08.05, attuativo della Direttiva sopra menzionata, come segue:

- 1) nozione di “esercente” la nave. L'art. 3 della Direttiva vi ricomprende, fra l'altro, anche il proprietario della nave, mentre il decreto di attuazione, all' articolo 2, comma 1, lettera b, ha escluso dalla nozione di esercente il proprietario della nave. Ne deriva che gli obblighi, che la Direttiva pone a carico dell'esercente, subiscono un'indebita limitazione del loro ambito di applicazione;
- 2) L'art. 10 della Direttiva prevede l'obbligo, per le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato Membro, di dotarsi di un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR). L'art. 10 del Decreto citato prevede che detto obbligo venga determinato per mezzo di Decreto del Ministro delle infrastrutture e Trasporti, pertanto subordinando l'esistenza degli obblighi comunitari all'emanazione di un provvedimento nazionale. Ne consegue che, ove le suddette autorità non si attivassero, gli obblighi comunitari verrebbero vanificati;
- 3) L'art. 13 della Direttiva prevede, nei confronti dell'esercente, agente o comandante della nave, l'obbligo di notificare merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, indipendentemente dalle dimensioni della nave stessa, laddove l'art. 13 del decreto attuativo, a riguardo, è fonte di incertezza;
- 4) la Direttiva prevede l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, laddove l'art. 24 del citato decreto subordina tale obbligo all'emanazione di apposite direttive da parte di autorità nazionali;
- 5) il Decreto non prevede, nel corpo delle sue disposizioni, norme relative alla trasposizione dell'art. 25, paragrafi 3 e 4. Le autorità Italiane hanno comunicato alla Commissione una copia della legge 25 febbraio 2008 n. 34, il cui art. 20 prevede la modifica del decreto attuativo.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 5 giugno 2008, ha emesso un Parere Motivato ex 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2006/2023** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: "EMSA"), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2004/2144– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta all'Italia la non conformità all'art. 39 CE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, delle disposizioni contenute nella legislazione interna, le quali prevedono, per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda su tutte le navi battenti bandiera italiana, l'obbligo della cittadinanza italiana.

Si precisa che l'art. 39 CE prevede, ai paragrafi 3 e 4, la possibilità che la circolazione dei lavoratori subisca dei limiti rapportabili ad esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, ovvero quando gli stessi lavoratori sono dipendenti della pubblica amministrazione dotati di poteri di imperio.

La Commissione ritiene, quindi, che l'obbligo della cittadinanza italiana, previsto dalla legislazione interna nei confronti delle categorie di lavoratori sopra descritte, introduca una restrizione illegittima al principio comunitario.

La Repubblica italiana ha osservato che l'obbligo della cittadinanza italiana, per i lavoratori predetti, si giustifica per il fatto che gli stessi esercitano regolarmente poteri di imperio, ricorrendo pertanto un limite legittimo al principio della libertà di circolazione. La Commissione, tuttavia, sottolinea che il principio della libera circolazione dei lavoratori può subire restrizioni, con riferimento agli impieghi nella pubblica amministrazione, solo laddove i loro titolari esercitino in modo abituale e non sporadico i connessi poteri di imperio, per cui il requisito della cittadinanza italiana non può essere richiesto per tutti gli incarichi di capitano e di comandante in seconda, ma soltanto per quelli, fra questi ultimi, autorizzati ad esplicare regolarmente la loro autorità di imperio.

**Stato della Procedura**

In data 1° ottobre 2007, la Commissione ha presentato Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia. L'Italia ha dato seguito alle obiezioni comunitarie emanando il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/bis introduce norme tese al superamento della procedura in questione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Tutela dei Consumatori

**Tutela dei consumatori**

Il settore Tutela dei Consumatori contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, di cui una riguardante la presunta violazione del diritto comunitario e l'altra il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento italiano.

Si tratta di procedure attivate tra il 2005 e il 2008, che si trovano tutte nello stadio pre-contenzioso ex articolo 226 TCE, più precisamente l'una nella fase di Parere motivato, l'altra in quella di Messa in mora.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano oneri immediati per il bilancio dello Stato.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/0426	Mancato recepimento direttiva 2007/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri quanto alle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - – Applicazione della direttiva 90/314/CEE	PM	No



**Scheda 1 – Tutela dei Consumatori****Procedura di infrazione n. 2008/0426 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancato recepimento direttiva 2007/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri quanto alle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico” .

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/13/CE.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 10 marzo 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale si rileva che la Direttiva in questione è stata attuata mediante il Decreto Ministeriale 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008 n. 132, il quale non introduce norme concernenti la relativa copertura finanziaria.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2005/4480** ex art. 226 del Trattato CE.

"Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l'articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999, che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell'ordinamento interno.

In particolare, secondo la Commissione non sono accettabili:

- la modalità di funzionamento del fondo di garanzia;
- la fissazione del termine di tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia.

**Stato della Procedura**

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica. Alla messa in mora ha fatto seguito una nota delle Autorità italiane in data 9 febbraio 2007, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Commissione e data assicurazione sulla volontà di modificare, portandolo a 12 mesi, il termine previsto per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 206/2005. In seguito è stato inoltrato un Parere motivato in data 27 giugno 2007.

Si evidenzia che, a seguito delle ulteriori indicazioni della Commissione UE, è stato completamente eliminato ogni termine per la presentazione delle domande ed il Regolamento, per il quale è stato acquisito il concerto dei Dicasteri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere in data 11 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.



